

INDICE N. 258

PANORAMA STATALE

DIFESA DELLO STATO

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 2018 - Criteri e modalità per il riparto, a decorrere dall'anno 2018, del Fondo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi a favore degli enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche. (GU n. 155 del 6.7.18)

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 13 giugno 2018. Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR). (GU n. 155 del 6.7.18)

LAVORO

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018 , n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (GU n. 155 del 6.7.18)

POLITICHE SOCIALI

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018 , n. 86 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2018 - Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b) , del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. (GU n. 155 del 6.7.18)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 1-2 marzo 2018. (GU n. 152 del 3.7.18)

Approvazione della delibera n. 123 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 15 dicembre 2017. (GU n. 152 del 3.7.18)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

UMBRIA

DAL 19.6.18, n. 249.

Risoluzione: "Attivazione delle procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione". (BUR n. 32 del 4.7.18)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

EMILIA -ROMAGNA

DGR 18.6.18, n. 894 - Approvazione operazioni presentate a valere sull'Invito di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 1910/2016. Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale – Terza scadenza. (BUR n. 207 dell'11.7.18)

ENTI LOCALI

MARCHE

L.R. 28.6.18, n. 23 - Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali" e alla legge regionale 26 giugno 2008, n.15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)" (BUR n. 48 del 5.7.18)

FAMIGLIA

SICILIA

DD 15 giugno 2018. PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7, Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari: approvazione dell'elenco definitivo delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione e irricevibili. (GURS n. 28 del 29.6.18)

IMMIGRATI

CAMPANIA

DGR 3.7.18, n. 429 - Protocollo d'intesa tra le regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello interregionale in materia di immigrazione. (BUR n. 47 del 9.7.18)

LOMBARDIA

D.d.u.o. 29 giugno 2018 - n. 9688 Approvazione esiti valutazione istanze presentate in risposta all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui al comunicato regionale del 28 maggio 2018 n. 86 per la realizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione di cui al piano regionale per l'integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio – Avviso autorità delegata fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 Ministero del lavoro e delle politiche sociali con d.d. n. 29 del 1 marzo 2018. (BUR n. 27 del 6.7.18)

PIEMONTE

DGR 14.6.18, n. 21-7042 L.R. 28/2007. Approvazione dello schema di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e le OO.SS del Comparto Scuola per la realizzazione nell'a.s. 2017/2018 di azioni di sistema a favore delle istituzioni scolastiche statali per il sostegno delle fasce deboli della popolazione studentesca e per l'integrazione di alunni stranieri. (BUR n. 27 del 5.7.18)

MINORI

CAMPANIA

DGR 3.7.18, n. 426 - Protocollo d'intesa finalizzato a promuovere e rafforzare sinergie volte al contrasto alla dispersione scolastica e a favorire l'integrazione ed inclusione sociale. (BUR n. 47 del 9.7.18)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 25 giugno 2018, n. U00256 Assistenza residenziale per trattamenti comunitari intensivi ed estensivi per adolescenti erogata da strutture residenziali terapeutico riabilitative - Determinazione delle tariffe. (BUR n. 55 del 5.7.18)

PIEMONTE

DGR 22.6.18, n. 19-7076 - L.47/2017. Approvazione convenzione triennale tra Reg. Piemonte, Garante Regionale infanzia e adolescenza, Consiglio regionale del Piemonte, Reg. Autonoma Valle d'Aosta, ANCI Piem., Università di Torino e del Piemonte Orientale, Fondazioni CRT, CRC e Compagnia di San Paolo, per attività a favore dei tutori volontari. Contributo annuale euro 20.000,00 cap. 146408 bil. 2018-2020 a favore dell'Università di Torino. (BUR n. 28 del 12.7.18)

UMBRIA

DGR 25.6.18, n. 692 - Articolo 18 del regolamento regionale n. 7/2017. Determinazione delle rette, dei limiti minimo e massimo delle rette e della quota di compartecipazione alla copertura del costo delle rette nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni. Adozione. (BUR n. 33 dell'11.7.18)

BOLZANO

DGP 19.6.18, n. 597 - Approvazione dei criteri sul finanziamento dell'assistenza nei servizi di assistenza alla prima infanzia e revoca della deliberazione n. 889 del 09 agosto 2016 e successive modifiche. (BUR n. 28 del 12.7.18)

NON AUTOSUFFICIENTI

LOMBARDIA

DCR12 giugno 2018 - n. XI/27 Mozione concernente l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle RSA e RSD lombarde. (BUR n. 27 del 4.7.18)

PIEMONTE

DGR 22.6.18, n. 26-7083 - L.R. 1/2004 artt. 49 e 50. Interventi socio-sanitari a favore di anziani non autosufficienti. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali. Annualita' 2018. (BUR n. 28 del 12.7.18)

DGR 22.6.18, n. 31-7088 -Aggiornamento ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. delle linee di indirizzo per l'esternalizzazione dei servizi socio sanitari erogati nelle strutture residenziali di proprieta' delle ASL mediante concessione dei servizi di cui alla DGR n. 29-5369 del 21.02.2013 – Revoca della DGR n. 18-6573 del 28.10.2013. (BUR n. 28 del 12.7.18)

PARI OPPORTUNITÀ**LAZIO**

Determinazione 26 giugno 2018, n. G08077 Approvazione elenco delle domande, ammesse e non ammesse alla valutazione di merito pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico recante: "Generiamo Parita' - Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere - approvato con Determinazione n. G16126 del 24 novembre 2017 ai sensi della DGR n. 500 del 2017.

DGR 14.6.18, n. 23-7044 - D.lgs 11/04/2006, n. 198 e s.m.i.. Codice delle pari opportunita'. Art. 15, comma 1, lett. b). Promozione progetti di azioni positive ed adempimenti di legge della Consigliera di parita' regionale. Presa d'atto del programma di attivita' relativo all'anno 2018 in conformita' al Programma Triennale di cui alla D.G.R. n. 16-5314 del 10.07.2017. Spesa prevista euro 17.000,00 sul cap. 136780, MS15, PR03. (BUR n. 27 del 5.7.18)

PERSONE CON DISABILITA'**BASILICATA**

DGR 15.6.18, n.519 - Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2014, art. 3, comma 5: "Disciplina per il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità" - APPROVAZIONE. (BUR n. 27 del 1.7.18)

EMILIA -ROMAGNA

DGR 11.6.18, n. 870 - Approvazione dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna e INAIL Direzione regionale per l'Emilia-Romagna di cui alla delibera di Giunta regionale n. 383/2015. Integrazione del sistema regionale con INAIL. (BUR n. 207 dell'11.7.18)

DGR 18.6.18, n. 925 - Approvazione delle operazioni presentate a valere sull'Invito di cui all'Allegato 2) della deliberazione di Giunta regionale n. 485/2018 - "Invito a presentare operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani - 2018 - Fondo regionale disabili". (BUR n. 207 dell'11.7.18)

DGR 18.6.18, n. 932 - Approvazione progetto di rafforzamento dei Centri per l'impiego per il collocamento ordinario e mirato e trasferimento a favore dell'Agenzia regionale per il lavoro di risorse Fondo regionale per le persone con disabilità. (BUR n. 207 dell'11.7.18)

LIGURIA

DGR 13.6.18, n. 418 - Approvazione di un protocollo di intesa tra Regione Liguria, I.N.P.S. - Direzione Regionale della Liguria, A.Li.Sa., I.R.C.C.S. G. Gaslini, A.S.L. 3, in materia di tutela sociale della disabilità, in età pediatrica. (BUR n. 27 del 4.7.18)

MARCHE

L.R. 28.6.18, n. 21 - Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità. (BUR n. 48 del 5.7.18)

PIEMONTE

DGR 22.6.18, n. 39-7096 - Integrazione delle risorse di cui alla DGR 15-4165 del 7 novembre 2016 di approvazione della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale disabili per il periodo 2016-2018. Euro 12.000.000,00 per la Misura Buono servizi lavoro per persone disabili. (BUR n. 28 del 12.7.18)

PUGLIA

DGR 12.6.18, n. 996 - Art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Puglia, Province e Città Metropolitana per la gestione dei servizi di assistenza specialistica e per l'integrazione scolastica disabili per l' a.s. 2018-2019. (BUR n. 87 del 2.7.18)

SICILIA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Ricostituzione del Comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Messina.
(GURS n 30 del 13.7.18)

Ricostituzione del Comitato provinciale per il sostegno ai disabili della provincia di Enna.
(GURS n 30 del 13.7.18)

POLITICHE SOCIALI

PIEMONTE

DGR 22.6.18, n. 27-7084 - Approvazione, per l'anno 2018, dei criteri di riequilibrio per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge regionale n. 1/2004. (BUR n. 28 del 12.7.18)

DGR 22.6.18, n. 30-7087 - Approvazione modifiche disposizioni statutarie di ulteriori n. 6 I.P.A.B. su restanti n. 8 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di adeguamento del numero massimo dei membri degli organi di amministrazione secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 e s.m.i. (BUR n. 28 del 12.7.18)

UMBRIA

DPGR 25 giugno 2018, n. 27.

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) "Muzi Betti" di Città di Castello. Nomina del Presidente e di un componente di spettanza della Regione Umbria nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto vigente dell'Azienda medesima. (BUR n. 32 del 4.7.18)

VENETO

DGR 8.6.18, n. 818 - Nomina del revisore dei conti presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella Regione del Veneto. Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56. (BUR n. 65 del 3.7.18)

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

BASILICATA

DGR 15.6.18, n.532 - DGR n. 769/2015 - Programma Reddito minimo di inserimento - Modifiche ed integrazioni. Trasmessa al Consiglio regionale. (BUR n. 27 del 1.7.18)

EMILIA ROMAGNA

Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 (BUR n. 175 del 14.6.18)

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO PEDAGOGICO-QUALITATIVO DI INTEGRAZIONE, ATTRAVERSO I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, DEI BAMBINI STRANIERI NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 6 ANNI (BUR n. 54 del 3.7.18)

SANITA'

ABRUZZO

DGR 18.5.18, n. 311 - Decreto commissariale n. 51/2012 dell'11.10.2012 avente ad oggetto: approvazione linee guida regionali recanti 'il malato terminale nella rete delle cure palliative: dall'ospedale al domicilio' – adeguamento al dpcm 12 gennaio 2017 – art. 23. (BUR n. 26 del 4.7.18)

EMILIA -ROMAGNA

DGR 18.6.18, n. 917 - Approvazione del progetto Donazione di organi a cuore non battente (DCD) della Regione Emilia-Romagna. Disposizioni conseguenti. (BUR n. 207 dell'11.7.18)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 9 maggio 2018, n. U00182 Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00393 del 12.9.2017. (BUR n. 54 del 3.7.18)

Determinazione 19 giugno 2018, n. G07804 - Farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale - SSN ai sensi della L.648/96; aggiornamento di giugno 2018. (BUR n. 54 del 3.7.18)

Decreto del Commissario ad Acta 22 giugno 2018, n. U00248 Programma Operativo di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario 2016- 2018 (DCA 52/2017): valutazione di non coerenza dell'accreditamento dell'Università non statale denominata "Saint Camillus International University of Health Sciences" (per brevità Unicamillus o Università o Università Unicamillus) quanto all'interazione dell'offerta formativa con l'assistenza sanitaria regionale e regolamentazione conseguente. Decreto del Commissario ad Acta 22 giugno 2018, n. U00248 Programma Operativo di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario 2016- 2018 (DCA 52/2017): valutazione di non coerenza dell'accreditamento dell'Università non statale denominata "Saint Camillus International University of Health Sciences" (per brevità Unicamillus o Università o Università Unicamillus) quanto all'interazione dell'offerta formativa con l'assistenza sanitaria regionale e regolamentazione conseguente. Atto n° 247 del 14/06/2018 (BUR n. 55 del 5.7.18)

L.R. 11.7.18, n. 5 Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. (BUR n. 57 del 12.7.18)

LIGURIA

DGR 13.6.18 n. 417 - Adozione della tariffa per le prestazioni relative all'attività di degenza ordinaria e diurna svolta in hospice pediatrico. (BUR n. 27 del 4.7.18)

LOMBARDIA

DGR 28.6.18 - n. XI/266 Determinazioni in ordine alla produzione dell'assistenza domiciliare anno 2017. (BUR n. 27 del 4.7.18)

MARCHE

DGR 12.6.18, n. 770 Art. 3 comma 2 lett. a) L.R. n. 13/2003 "Linee d'indirizzo agli enti del SSR per l'applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni". (BUR n. 56 del 29.6.18)

PIEMONTE

DGR 14.6.18, n. 37-7057 Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori pubblici e privati. Integrazione alla DGR n. 73-5504 del 3.08.2017. Definizione dei tetti di spesa regionali ed aziendali ed approvazione dello schema di contratto per le annualità 2018-2019. (BUR n. 27 del 5.7.18)

DGR 22.6.18, n. 41-7098 - L. 4.7.2005 n. 123. Erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di prodotti dietetici per la malattia celiaca - Individuazione dei punti autorizzati all'erogazione, istituzione del buono dematerializzato e ridefinizione dei tetti di spesa. Modifica DGR n. 7-5661 del 10.4.2007. (BUR n. 27 del 5.7.18)

DGR 22.6.18, n. 40-7097 - Semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche: integrazione delle categorie dei medici cui è attribuita la responsabilità delle prescrizioni con ricetta dematerializzata a carico del SSR. (BUR n. 28 del 12.7.18)

SICILIA

DASS 8 giugno 2018. Nuovo modello organizzativo del Centro regionale trapianti. (GURS n. 28 del 29.6.18)

DASS 18 giugno 2018. Costituzione della Commissione per l'individuazione di correttivi volti al superamento del fenomeno della mobilità extraregionale nell'ambito della patologia mammaria. (GURS n. 28 del 29.6.18)

BOLZANO

DGP 29.5.18, n. 508 - Approvazione delle "Linee guida del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige" Abrogazione della delibera della Giunta provinciale del 31. n. 395 03.2015.(BUR n. 27 del 5.7.18)

TUTELA DEI DIRITTI

LOMBARDIA

DCR 12 giugno 2018 - n. XI/28 Mozione concernente attuazione e copertura finanziaria delle disposizioni previste dalla l.r. 1/2017 in materia di bullismo e di cyberbullismo. (BUR n. 27 del 4.7.18)

PIEMONTE

DGR 14.6.18, n. 30-7050 Accordo tra la Regione Piemonte e il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte per favorire attività di ascolto, informazione a favore di donne vittime di violenza per contrastarne l'isolamento e per favorire l'accesso alla rete dei servizi antiviolenza del territorio regionale.

(BUR n. 27 del 5.7.18)

TOSCANA

MOZIONE 26 giugno 2018, n. 68 - In merito alla promozione di corsi di educazione civica cui possano partecipare docenti, alunni e genitori. (BUR n. 28 dell'11.7.18)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 LUGLIO 2018 , arretrati compresi

DIFESA DELLO STATO

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 2018 - Criteri e modalità per il riparto, a decorrere dall'anno 2018, del Fondo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi a favore degli enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche. (GU n. 155 del 6.7.18)

MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il quale prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo, dotato inizialmente di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento, ai sensi dell'art. 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il successivo comma 278 dello stesso art. 1 il quale prevede che la dotazione del fondo di cui al comma 277 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, ai sensi dell'art. 1 -bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277;

Considerato che il citato comma 277 dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti;

Rilevata la necessità di definire i criteri e le modalità di riparto del fondo;

Acquisito il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1. Criteri e modalità di riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è annualmente attribuito a favore degli enti locali che si trovino, alla data dei provvedimenti di riparto, nella condizione di cui all'art. 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il fondo è ripartito in 2 quote, da attribuire ai singoli enti dividendo le disponibilità per il numero degli enti beneficiari: la prima quota nella misura del 60% delle risorse disponibili a favore dei comuni di cui al comma 1 con popolazione residente fino a 15.000 abitanti, con una quota fissa per ciascun ente pari a 125.000 euro, ovvero nel caso di insufficienza delle risorse in misura proporzionale per ciascun ente, e la parte residua in proporzione alla popolazione residente, corretta secondo i coefficienti di cui all'Allegato 1; la seconda quota pari al restante 40% a favore di tutti i comuni di cui al comma 1, in proporzione alla popolazione residente, corretta secondo i parametri di cui all'Allegato 1.

3. Qualora non vi siano enti rientranti in una delle due predette categorie le risorse sono attribuite interamente ai comuni della restante categoria.

4. Il riparto avviene annualmente con provvedimenti del direttore centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, in base alle modalità di cui al comma 2, con le seguenti scadenze: entro il 30 giugno di ciascun anno per il riparto della dotazione iniziale del fondo entro il 31 ottobre di ciascun anno per il riparto delle eventuali ulteriori risorse disponibili sul fondo.

Art. 2. Finalità e rendicontazione dei contributi

1. I contributi di cui al presente provvedimento sono destinati alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, dando idonea evidenza e pubblicità, nel luogo dell'intervento e sul sito web dei comuni interessati, della fonte di finanziamento nell'esecuzione dei lavori e dello stato di avanzamento annuale degli interventi realizzati.

2. Per il rendiconto dei contributi assegnati si applica l'art. 158 del TUEL. Inoltre, entro il termine finale di cui all'art. 143, comma 10, primo periodo, del TUEL la commissione straordinaria nominata per la gestione dell'ente invia al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale ed direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, una relazione illustrativa della qualità degli interventi effettuati per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche unitamente all'indicazione dei contributi effettivamente utilizzati. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2018

Il Ministro dell'interno MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1495

A LLEGATO 1 (Art. 1, comma 2)

NB

PER L' ALLEGATO SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 13 giugno 2018. Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR). (GU n. 155 del 6.7.18)

LAVORO

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018 , n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (GU n. 155 del 6.7.18)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA il seguente decreto-legge:

Capo I MISURE PER IL CONTRASTO AL PRECARIATO

Art. 1. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.»; 2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»;

b) all'articolo 21: 1) prima del comma 1, è inserito il seguente: «01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»; 2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta»; c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.».

Art.3. Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Art. 4. Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Capo II MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Art. 5. Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

4. Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente

anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 6. Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.

2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7. Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

Art.8. Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi

dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,

n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. 3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Capo III MISURE PER IL CONTRASTO ALLA LUDOPATIA

Art. 9. Divieto di pubblicità giochi e scommesse

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore. 6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a

decorrenza dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

Capo IV MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Art.10. Disposizioni in materia di redditometro

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016. 3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Art. 11. Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. All'articolo 1 -ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre,».

Art. 12. Split payment

1. All'articolo 17 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 -quinquies è aggiunto il seguente: «1 -sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1 -bis e 1 -quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020; b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

Capo V D ISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Art. 13. Società sportive dilettantistiche

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123 -quater) è soppresso.

4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»; b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Art. 14. Copertura finanziaria

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali

di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020; b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

Capo V D ISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Art. 13. Società sportive dilettantistiche

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123 -quater) è soppresso.

4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»; b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Art. 14. Copertura finanziaria

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8

milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6; d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3 . Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 2018

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri D I MAIO, Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali

BUSSETTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TRIA, Ministro dell'economia e delle finanze

POLITICHE SOCIALI

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018 , n. 86 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del Made in Italy e di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia;

Ritenuto altresì necessario ed urgente procedere ad una riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare un unico centro di coordinamento e di responsabilità politica per la bonifica dei siti inquinati, per le politiche di contrasto al rischio idrogeologico, per la difesa del suolo e le politiche di sviluppo sostenibile ed economia circolare;

Ritenuto inoltre necessario ed urgente procedere ad un riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche in favore della famiglia, in materia di adozioni, infanzia e adolescenza e di politiche in favore delle persone con disabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati

Art. 2. Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Art. 3. Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità

1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega;

c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresì:

1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1 -bis , della legge 3 agosto 1998, n. 269;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con riferimento alle politiche in materia di salute, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento esprimendo il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero della salute relativamente alle attività volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì: 1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria è riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a) , all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «con decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il» e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di concerto con». 3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c) : a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, le parole: «Il Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità» e le parole: «organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia»; b) all'articolo 17, comma 1 -bis , della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: «- Dipartimento per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti «- Dipartimento per le politiche della famiglia» e le parole: «Ministro per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità». 4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera d) : a) alla legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 41, comma 1, le parole: «Ministro per gli affari sociali coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina»; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»; al comma 8, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»; 2) all'articolo 41 -bis , comma 1, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»; b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1265 è sostituito dal seguente:

« 1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»; 2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero non superiore a cinque.»; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.»; d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»; 2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità» e le parole: «Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono»; 3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»; 4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità trasmettono»; e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: «ne fanno parte, oltre ad un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante» e le parole: «e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole: «un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, ove nominato, nonché un rappresentante dell'INPS e possono

essere invitati altri membri del Governo»; f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 254 è sostituito dal seguente: «254. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale dell'assistente familiare, come definito al comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.»; g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilità,»; h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,»; i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «ed è composto» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, nonché,»; l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,».

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri. 6 . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi:

a) l'articolo 1, comma 19, lettera e) , del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c) , del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, è destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4. Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica

Art. 5. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, 12 luglio 2018

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri CENTINAIO, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

BONISOLI, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

COSTA, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

FONTANA, Ministro per la famiglia e le disabilità

TRIA, Ministro dell'economia e delle finanze TONINELLI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

BONGIORNO, Ministro per la pubblica amministrazione
DI MAIO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2018 - Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b) , del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. (GU n. 155 del 6.7.18)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93 del 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 e, in particolare, la Tabella 4;

Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di Responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'annualità 2018 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

Visto l'art. 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che dispone

l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, e, in particolare, l'art. 2, che, al comma 1, istituisce il Reddito di inclusione, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; al comma 3, dispone che il Reddito di inclusione sia articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona identificata in un progetto personalizzato, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare; e, al comma 4, prevede che i servizi previsti nel progetto personalizzato sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che individua le caratteristiche dei punti per l'accesso al Reddito di inclusione e della valutazione multidimensionale, che, ai sensi del comma 10, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, che individua le caratteristiche dei progetti personalizzati e dei sostegni in essi previsti, che, ai sensi del comma 11, costituiscono anch'essi livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, sia attribuita agli ambiti territoriali una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

Visto l'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ridetermina la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà in 297 milioni di euro nel 2018, in 347 milioni di euro nel 2019 e in 470 milioni di euro a decorrere dal 2020;

Visto l'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia; Visto l'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera b), che prevede che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nonché il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la conseguente soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale e le politiche sociali a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 22 marzo 2018;

Acquisita in data 10 maggio 2018 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1. Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- b) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
- c) «Quota servizi del Fondo Povertà»: la quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e servizi di contrasto alla povertà ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- d) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- e) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) , della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- f) «SIA»: il Sostegno per l'Inclusione Attiva, ovvero la misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a) , della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- g) «Banca dati ReI»: l'apposita sezione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Art. 2. Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà

1. È adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, approvato dalla Rete nella seduta del 22 marzo 2018.

2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, le regioni adottano un Piano regionale per la lotta alla povertà, ovvero altro atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà. Istituito l'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;

Art. 2. Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà

1. È adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, approvato dalla Rete nella seduta del 22 marzo 2018.

2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, le regioni adottano un Piano regionale per la lotta alla povertà, ovvero altro atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà.

Art. 3. Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà nel triennio 2018-2020 sono pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro nel 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle seguenti finalità:

2018 272

2019 322

2020 445

a)

Somme destinate al finanziamento dei servizi per l'accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del ReI, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017

b)

Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017

2018 20

2019 20

2020 20

c)

Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'art. 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017

2018 5

2019 5

2020 5

TOTALE

2018 297

2019 347

2020 470

Art. 4. Servizi per l'accesso, la valutazione e i progetti personalizzati del ReI

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, in favore dei beneficiari del ReI, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1, e dei Piani regionali, ovvero altro atto di programmazione di cui all'art. 2, comma 3. 2. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione secondo i criteri individuati nel Piano di cui all'art. 2, comma 1, e basati sui seguenti indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito il medesimo peso: a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS. Per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari del SIA nell'annualità 2017; b) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di povertà assoluta, stimata applicando alla popolazione regionale l'incidenza della ripartizione territoriale secondo i dati Istat più recenti disponibili a tale livello; c) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di grave deprivazione materiale, secondo i dati Istat più

recenti disponibili; d) quota regionale sul totale nazionale delle persone a rischio di povertà, secondo i dati Istat più recenti disponibili; e) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili.

3. Le quote regionali di riparto delle somme di cui al presente articolo, in percentuale del totale nazionale, ottenute secondo la metodologia di cui al comma 2, sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le somme attribuite per l'annualità 2018, sulla base di tali quote percentuali regionali, al complesso degli ambiti territoriali di ciascuna regione sono indicate nella Tabella 2, sezione a), che costituisce anch'essa parte integrante del presente decreto.

4. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono determinate sulla base dei seguenti indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito il medesimo peso: a) quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari nell'annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS. Per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla data del 30 aprile 2018; b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili.

5. Le regioni possono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, criteri ulteriori ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, l'indicatore di cui al comma 5, lettera a) non può pesare meno del trenta per cento del totale e l'indicatore di cui al comma 5, lettera b), non meno del quaranta per cento.

6. Entro la medesima data di cui al comma 5, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione. In tal caso è necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo Povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6.

7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 6, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dello schema del Piano regionale ovvero dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, con le finalità del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1.

8. Alle finalità di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al Programma operativo nazionale (PON) «Inclusione» riferito all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse già assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il complesso delle risorse assegnate agli ambiti territoriali di ciascuna regione, inclusivo delle risorse

di cui al presente comma riferite al 2018, è indicato nella Tabella 2, sezione b), che costituisce parte integrante del presente decreto.

9. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la Banca dati ReI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità impiegate. All'attuazione della Banca dati ReI si procede secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

10. Alla rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui al presente articolo, si procede nelle modalità previste per le risorse già assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 9, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016. All'erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 si procede sulla base dello stato di avanzamento della rendicontazione della spesa secondo modalità individuate nei decreti di riparto.

Art. 5. Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora

1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora si intendono le persone che: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

2. Le somme di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi, in favore delle persone di cui al comma 1, individuati nelle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, secondo le raccomandazioni ivi contenute, fatta salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo

n. 147 del 2017. È in ogni caso assicurata priorità all'avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l'approccio cosiddetto dell' housing first, di cui alle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i servizi si orientano a garantire, nell'ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa. Specifiche iniziative di coordinamento operativo degli interventi e delle sperimentazioni in materia di housing first possono essere adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

3. La programmazione territoriale degli utilizzi delle risorse di cui al presente articolo è effettuata nel Piano regionale, ovvero nell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto delle attività finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 8 del presente articolo. Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle città metropolitane di cui al comma 4 la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza.

4. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50 per cento ai comuni capoluogo delle città metropolitane in cui sono presenti più di 1.000 persone senza dimora secondo i più recenti dati Istat e per il 50 per cento in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale

delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), che costituisce parte integrante del presente decreto, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente.

5. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi del comma 7, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati.

6. Fatto salvo l'eventuale aggiornamento dell'indagine Istat sulle persone senza dimora e gli eventuali aggiornamenti annuali del Piano di cui all'art. 2, comma 1, i criteri di cui al comma 3 del presente articolo sono stabiliti per il triennio 2018-2020.

7. Considerato che la presenza di senza dimora è concentrata nelle grandi aree urbane e che, per ragioni di efficienza ed efficacia, appare necessaria la presenza di una certa densità del fenomeno al fine di predisporre strategie di intervento coerenti con le linee di indirizzo di cui al comma 2, fermo restando che, laddove il fenomeno sia meno diffuso, si possono predisporre interventi in favore delle persone in condizione di povertà estrema a valere sulle risorse ordinarie, incluse quelle di cui all'art. 4, le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 3. In ogni caso non accedono al riparto gli ambiti territoriali in cui la popolazione residente sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti. È fatta salva, su espressa indicazione regionale, la deroga a quanto previsto al periodo precedente, motivata dalla specifica presenza in un ambito escluso ai sensi del periodo precedente, di un numero di persone senza dimora maggiore rispetto a quello di altri ambiti inclusi nel riparto. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro assegnata possono essere indicati nel Piano regionale, ovvero nell'atto di programmazione di cui al comma 3; ove non si provveda in tal senso, essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi.

8. Alle finalità di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al PON «Inclusione» e al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in particolare, le risorse già assegnate ai comuni capoluogo delle città metropolitane e alle regioni per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n. 4 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 4, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dello schema del Piano regionale o dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, ovvero, in caso di delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della città metropolitana, con le finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

10. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione nell'ambito della Banca dati ReI.

11. Alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalità individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'erogazione delle risorse

nelle annualità 2019 e 2020 si procederà secondo le modalità individuate ai sensi dell'art. 4, comma 10.

Art. 6. Interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine

1. Gli interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, finanziabili con le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), sono individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che individua le modalità attuative della sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 251, della legge n. 205 del 2017. Alla sperimentazione possono partecipare le persone nella condizione di cui al primo periodo per le quali il compimento della maggiore età sia avvenuto o avvenga nel corso del 2018, e sino al compimento del ventunesimo anno d'età. In presenza di risorse residue, e fino al concorso delle risorse assegnate ai sensi del comma 2, possono essere ammessi alla sperimentazione coloro per i quali il compimento della maggiore età sia avvenuto nel corso del 2017, ovvero avvenga nel corso del 2019.

2. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite tra le regioni sulla base della distribuzione regionale per classi numeriche dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali per minorenni, alla data del 31 dicembre 2016, rilevata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto previsto dalla Tabella 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'adesione alla sperimentazione è comunicata dalle regioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1. In caso di mancata adesione o di successiva rinuncia da parte di una o più regioni, le somme sono redistribuite alle regioni aderenti in proporzione a quelle assegnate con la Tabella 4.

3. I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti per il triennio 2018-2020.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati in un numero limitato di ambiti territoriali selezionati dalle regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La selezione è operata, tenuto conto della tipologia di interventi individuati con il decreto di cui al comma 1 e delle risorse assegnate ai sensi del comma 2, in ragione della numerosità nell'ambito di persone potenzialmente destinatarie degli interventi, nonché della capacità dei servizi di accompagnare il completamento del percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, e includendo i comuni capoluogo delle città metropolitane.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali P OLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2056

NB

PER LE TABELLE SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PIANO PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018-20

Premessa

Con il decreto legislativo n. 147 del 2017, l'Italia ha per la prima volta nella sua storia una legge sulla povertà. Il Reddito di inclusione (REI) – misura unica nazionale di contrasto alla povertà – è pienamente operativo dal 1° dicembre dello scorso anno. Decine di migliaia di nuclei familiari vanno aggiungendosi ogni mese a coloro che nel corso del 2017 hanno richiesto il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), misura «ponte» che si sovrapporrà per quasi tutto il 2018 al REI. A partire dal 1° luglio, poi, il REI diventerà pienamente universale e gli unici requisiti che ne limiteranno l'accesso saranno di natura economica – l'assenza cioè di adeguate risorse reddituali e patrimoniali.

Si stima che nel corso del 2018 i nuclei familiari beneficiari del REI (e del SIA) potranno crescere fino a 700 mila per quasi 2,5 milioni di persone (il numero effettivo dipenderà dal cd. take-up, che, secondo l'esperienza internazionale per questo tipo di misure, si colloca però tra il 40 e l'80% degli aventi diritto).

Il REI è un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Il REI non è quindi una misura assistenzialistica, un beneficio economico «passivo».

Al nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i servizi territoriali, che accompagni il nucleo verso l'autonomia.

La capacità dei servizi sociali – in rete con i centri per l'impiego, i servizi socio-sanitari, la scuola, le agenzie formative, i servizi per la casa – di valutare il bisogno dei nuclei familiari in povertà, di porsi obiettivi concreti di inclusione, di individuare i sostegni necessari per attivare i percorsi verso l'autonomia è cruciale perché il REI possa raggiungere i risultati attesi. Allo stesso modo è essenziale che la rete dei servizi si apra alla comunità, coinvolgendo il terzo settore – patrimonio storico di grandi energie nel contrasto alla povertà nel nostro paese – e le forze produttive del territorio – il lavoro continuando ad essere la via maestra per uscire dalla povertà.

Per queste ragioni il legislatore ha disposto che il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (d'ora in poi, Fondo Povertà) abbia una riserva del 15%, destinata a crescere al 20% dal 2020, per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali per il contrasto alla povertà.

Sono i primi livelli essenziali delle prestazioni definiti nell'ambito delle politiche sociali nello scenario successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e il presente Piano è il documento di programmazione nazionale di indirizzo – cui seguiranno piani regionali – volto ad individuare le priorità nell'utilizzo delle risorse nell'ottica di una progressione graduale verso tali livelli.

Questo primo Piano è adottato in tempi assai ristretti.

Poche settimane dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 147 del 2017, il REI poteva già essere richiesto presso i Comuni di residenza.

Al momento in cui si scrive, le prime Carte REI sono già state distribuite e correntemente utilizzate.

Vi è pertanto una esigenza diffusa che i servizi vengano prontamente ed adeguatamente rafforzati per far fronte ai compiti loro richiesti. In altri termini, la prima priorità è quella di «far presto».

In un'ottica di gradualità – anche nell'accrescimento della conoscenza dei bisogni – ci sarà tempo e modo, già dal prossimo anno, di affinare analisi e indirizzi.

La povertà in Italia

Definire la povertà non è operazione semplice. In Italia i primi tentativi di misurazione risalgono al dopoguerra, all'Inchiesta sulla miseria varata nel 1952 da un'apposita Commissione parlamentare (indicatori: sovraffollamento nelle abitazioni; consumo di zucchero, carne e vino; condizioni delle calzature).

La misura di povertà relativa, ancora oggi pubblicata dall'Istat, risale invece agli anni 80 e si deve alla Commissione povertà istituita dal Governo Craxi nel 1984 e presieduta da Ermanno Gorrieri: secondo tale definizione, è povera una famiglia di due persone che consuma meno della media procapite dei consumi nazionali.

Nel 2016 si trattava del 10,6% delle famiglie pari al 14% della popolazione residente (figura a sinistra).

A partire dalla seconda metà degli anni 90, l'Istat ha accompagnato la pubblicazione dei dati sulla povertà relativa con una misura di povertà assoluta, indicata come l'impossibilità per una famiglia di accedere ad un paniere di beni e servizi «socialmente accettabile». Secondo tale indicatore (profondamente rivisto nella metodologia nel 2009 e nelle serie storiche nel 2015) in tale condizione nel 2016 si trovava il 6,3% delle famiglie pari al 7,9% della popolazione residente.

A seguito della revisione metodologica, oggi ogni famiglia ha la «sua» soglia di povertà, che dipende dalla composizione del nucleo (numero ed età dei componenti) e dal posto in cui vive (area metropolitana, grandi comuni, piccoli comuni; nord, centro, mezzogiorno).

Si tratta di misure sviluppate nel contesto nazionale in assenza di standard internazionali. In ambito europeo, sin dalla Strategia di Lisbona (2000; l'adozione da parte del Consiglio europeo di Laeken di un set di indicatori sociali è del 2001) si è affermato un indicatore di povertà relativa, inizialmente denominato incidenza di «basso reddito» e poi ribattezzato «rischio di povertà», dalla portata un po' più ampia dell'indicatore Istat sopra commentato: secondo tale definizione, è a rischio di povertà una famiglia il cui reddito è inferiore al 60% del reddito mediano equivalente nazionale.

L'ultima rilevazione – del 2016 (ma su redditi del 2015) – indica in tale condizione il 20,6% della popolazione residente.

Alla fine dello scorso decennio, in occasione del varo della Strategia Europa 2020, dopo lunga negoziazione, i Paesi membri hanno ritenuto di dover accompagnare tale indicatore con altre due misurazioni della povertà e dell'esclusione sociale: l'incidenza della grave deprivazione materiale, pari nel 2016 al 12,1% della popolazione (si tratta di famiglie con 4 problematiche su 9 individuate a livello UE: dal non potersi permettere la TV, l'auto, la lavatrice, il telefono, un pasto adeguato ogni due giorni, una settimana di ferie l'anno lontano da casa, al non poter far fronte ad una spesa imprevista di 800 euro, non riuscire a riscaldare adeguatamente l'abitazione, essere in arretrato con i pagamenti – mutuo, affitto, bollette); e, infine, l'incidenza delle persone in famiglia a molto bassa intensità lavorativa (famiglie cioè in cui i mesi lavorati sono meno del 20% del potenziale) pari al 12,8% della popolazione.

Negli anni successivi all'adozione dei tre indicatori nell'ambito della Strategia EU2020, ha cominciato a diffondersi l'uso di un indicatore «congiunto», dato dall'unione dei tre indicatori adottati (figura in alto, a destra). In Italia si tratta di circa il 30% della popolazione in almeno una delle tre condizioni.

La ratio che aveva portato alla scelta di un riferimento così ampio – nella media UE si tratta pur sempre del 23,5% - aveva a che fare con la necessità di lasciar liberi i paesi di scegliersi il proprio target di riferimento nelle politiche di contrasto alla povertà a seconda delle specificità nazionali, scelta forse poco oculata se obiettivo degli indicatori è anche quello di orientare quelle politiche.

Da questo punto di vista appare molto più interessate l'«intersezione» degli indicatori più che l'«unione»: scopriamo così che quasi sei persone «a rischio di povertà» su dieci (figura al centro) non sono in una condizione di deprivazione materiale, mentre tra quelle in condizione di deprivazione

materiale (figura a sinistra) circa la metà non è a rischio di povertà (e una su sette appartiene al 40% più ricco della popolazione!).

In realtà, le persone che sono allo stesso tempo in una situazione di basso reddito (come identificato dal rischio di povertà comunitario, cioè meno del 60% della mediana equivalente) e di deprivazione materiale – in altri termini, l'immagine più vicina al senso comune della povertà – sono il 5,6% della popolazione, un dato non lontano da quello della popolazione in povertà assoluta (e che, se incrociato anche con quello della bassa intensità di lavoro, si riduce al 2,3%).

A completare il quadro, va qui citato l'approccio sviluppato dall'Istat negli ultimi anni verso una misurazione multisettoriale del Benessere Equo e Sostenibile, noto come BES (figura pag. precedente, in basso).

Nell'area del benessere economico, sono ricompresi anche alcuni indicatori di fragilità: oltre alla povertà assoluta e i tre indicatori di EU2020, meritano menzione: l'indicatore di bassa qualità dell'abitazione (a segnalare sovraffollamento congiuntamente ad almeno uno tra i seguenti problemi: strutturali, mancanza di acqua corrente per bagno/doccia, luminosità), che caratterizza il 7,6% della popolazione; la grande difficoltà economica, come valutata soggettivamente alla domanda «come arrivi a fine mese?», situazione in cui afferma di trovarsi il 10,9% della popolazione. In sintesi, pur in assenza di standard internazionali, il target di una politica come il REI – che si tratti di famiglie con consumi inferiori ad un paniere socialmente accettabile o, congiuntamente, con basso reddito e situazione di deprivazione materiale – sembra identificabile nell'intervallo tra il 5 e l'8% della popolazione.

Resta comunque un'area di fragilità economica – come misurata da indicatori di povertà relativa, di deprivazione, di partecipazione familiare al mercato del lavoro, di valutazione soggettiva di difficoltà economica – che coinvolge tra il 10 e il 15% della popolazione per estendersi col «rischio» di povertà fino al 20% (e oltre, se considerati cumulativamente) e che rimanda ad altre sfere di intervento più dirette a contrastare la disuguaglianza.

REI e indicatori di povertà

Gli indicatori statistici sono un utile riferimento per la policy, ma – per varie ragioni – in nessun paese i requisiti per l'accesso a misure di reddito minimo quali il REI sono determinati in maniera analoga a quanto avviene per la classificazione statistica. Si pensi alla povertà assoluta, le cui soglie sono differenziate per età e comune di residenza, o alla deprivazione materiale, fortemente induttiva sulla base dell'analisi di pochi item, o agli indicatori di povertà relativa, influenzati dai movimenti della distribuzione dei redditi o dei consumi (peraltro tendenzialmente pro-ciclici, cioè tendenti a rilevare meno poveri quando c'è recessione e viceversa): non è immaginabile che i requisiti che determinano il diritto soggettivo ad una prestazione siano in tal modo definiti.

Nel caso del REI la prova dei mezzi è effettuata avvalendosi dell'indicatore con il quale si accede per norma all'insieme delle prestazioni sociali agevolate nel nostro paese: l'ISEE e alcune sue componenti.

In particolare, per l'accesso al REI è fissata dal legislatore delegato una soglia ISEE di 6 mila euro, accompagnata da una soglia ISRE (la componente reddituale dell'ISEE) di 3 mila euro e due soglie patrimoniali relative a: i beni immobili diversi dalla prima casa, che non devono superare i 20 mila euro; il valore del patrimonio mobiliare (conti, depositi, titoli, ecc.) del nucleo, non superiore a 10 mila euro (ridotti a 8 mila per famiglie di due componenti e a 6 mila per un single).

Come in altri paesi, differenziare le soglie reddituali e patrimoniali permette una maggiore efficacia selettiva.

Ad esempio, una soglia ISEE più alta di quella ISRE permette a chi ha solo patrimonio e non reddito di accedere ugualmente al REI; ma il patrimonio va opportunamente qualificato, il favore essendo

solo per la prima casa o per beni immobili diversi dalla prima casa di modesto valore o per forme di risparmio precauzionale non di eccessivo rilievo

Ma qual è la popolazione che si trova potenzialmente nelle condizioni economiche del REI?

Tenuto conto che dal 1° luglio la misura sarà pienamente universale, possiamo prescindere dalle caratteristiche del nucleo familiare (nella prima parte dell'anno, invece, nei nuclei beneficiari deve esserci almeno un minorenne o un figlio con disabilità o una mamma in attesa o un disoccupato ultracinquantacinquenne).

Se consideriamo coloro che hanno richiesto l'ISEE per una qualche ragione, i nuclei nelle condizioni del REI sono oltre un milione per oltre 3 milioni di persone.

Evidentemente, però, non tutta la popolazione residente chiede l'ISEE; in assenza di prestazioni sociali dedicate, anche famiglie povere possono non aver avuto necessità di presentare una dichiarazione a fini ISEE.

Per tener conto anche di queste famiglie, in relazione tecnica al decreto legislativo istitutivo del REI, così come alla recente legge di bilancio che ne ha disposto l'allargamento, si assume un fattore di espansione del 15% rispetto a chi ha effettivamente richiesto l'ISEE. Si tratta di un fattore di espansione relativamente basso che sconta implicitamente la presenza di un take-up non completo della misura (cioè non tutti gli aventi diritto fanno richiesta).

Anche con una ipotesi di take-up pari al 90% (come visto precedentemente, molto alto), la stima del numero di persone potenzialmente nelle condizioni previste per l'accesso al REI cresce di quasi un milione, fino a circa il 6,5% della popolazione residente, valore centrale nell'intervallo di riferimento prima individuato per la popolazione target in condizione di povertà.

Attenzione, però: non si tratta degli effettivi beneficiari del REI.

Innanzitutto, chi è coperto da altri strumenti – ad esempio, un ammortizzatore sociale per i disoccupati – o chi riceve trattamenti assistenziali più generosi del REI – ad esempio, tipicamente l'assegno sociale per gli anziani – non accede alla misura. Inoltre, in sede di prima applicazione, la soglia reddituale non è coperta per l'intero, ma fino al 75%: ne deriva che i nuclei con risorse proprie prossime alla soglia di 3 mila euro, pur essendo nelle condizioni economiche previste per il REI, inizialmente non avranno, in via generale, diritto al beneficio.

La quota per interventi e servizi del Fondo Povertà

Il REI è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo Povertà, che è prioritariamente volto alla copertura del beneficio economico versato sulla Carta REI, lo strumento finanziario scelto per erogare la misura – cioè una carta di pagamento utilizzabile per l'acquisto di beni alimentari o farmaceutici e per il pagamento di bollette, oltre che per ritirare contante (fino ad un massimo di 240 euro mensili).

A tal fine sono destinati circa 1 miliardo 750 milioni di euro nel 2018, che crescono a 2,2 miliardi di euro nel 2019.

Ma il Fondo non esaurisce così le sue funzioni: una delle novità più significative del decreto legislativo 147 è che i servizi che si accompagnano al REI non sono solo quelli ordinariamente erogati a livello territoriale – come era stato, ad esempio, per la sperimentazione del SIA – ma interventi e servizi specificamente finanziati a valere sulle risorse del Fondo Povertà che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.

E' alla programmazione degli interventi a valere su tali risorse – d'ora in poi "quota servizi" – che è destinato il presente Piano. Non si tratta del primo fondo nazionale volto a finanziare i servizi sociali territoriali.

Già la legge 328 del 2000 – la legge quadro per gli interventi e i servizi sociali – aveva istituito il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) per il finanziamento di livelli essenziali delle prestazioni nel campo delle politiche socio-assistenziali.

Al FNPS si era aggiunto nel 2007 il Fondo per le non autosufficienze (FNA), con le medesime funzioni, ma limitatamente ai servizi socio-sanitari (componente non sanitaria) per le persone non autosufficienti. In realtà, tali fondi non hanno mai potuto svolgere – fino ad oggi – le funzioni loro assegnate per una ragione apparentemente “tecnica”, ma sostanziale: al di là dell’ammontare di risorse, di cui si dirà dopo, si trattava di fondi la cui dotazione finanziaria veniva determinata anno per anno in legge finanziaria (l’attuale legge di bilancio), senza una dotazione strutturale.

In altri termini, avendo un orizzonte al più triennale, non potevano fornire copertura finanziaria per il finanziamento di livelli essenziali – che invece costituiscono diritti soggettivi duraturi nel tempo.

A ciò si aggiunga che negli anni della grande crisi i fondi sono andati riducendosi fino sostanzialmente ad azzerarsi nel 2012.

Il quadro è radicalmente mutato nel corso dell’ultima legislatura (figura in alto): nel 2013 si ristabiliva una dotazione di quasi 600 milioni di euro che è cresciuta anno per anno fino agli 815 milioni di euro complessivi del 2017, incluso il Fondo per il cd. “Dopo di noi” – l’ultimo nato, con ammontare di risorse più limitato. Ma forse ancora più rilevante è l’aver reso strutturali entrambi i fondi maggiori a decorrere dal 2015 (il FNA pienamente nel 2016): si può pertanto avviare un percorso volto a garantire livelli essenziali non solo nel campo della lotta alla povertà.

La quota servizi del Fondo Povertà nasce invece già strutturale per un ammontare di risorse che dai circa 300 milioni di euro del 2018 sale fino a 470 milioni a decorrere dal 2020.

Non si ripete l’errore fatto con gli altri fondi quanto a dimensione e durata della disponibilità delle risorse: sin da subito, quindi, nei limiti delle risorse indicate, il Fondo Povertà permette di definire livelli essenziali delle prestazioni.

Il decreto legislativo 147 già individua i livelli essenziali per il REI, fissati in modo da accompagnare i beneficiari nel loro percorso nei servizi dalla richiesta di informazioni all’erogazione di interventi e servizi aggiuntivi.

Quindi, in sequenza (crono)logica, il primo livello riguarda i servizi per l’accesso al REI: al proposito, il legislatore dispone l’attivazione di luoghi dedicati – i Punti per l’accesso al REI – chiaramente identificati nel territorio, in cui ricevere informazione, consulenza, orientamento e, se del caso, assistenza nella presentazione della domanda.

Laddove il REI sia riconosciuto, il secondo livello essenziale è l’attività propedeutica alla definizione degli interventi, e cioè la valutazione multidimensionale o, per usare una espressione anglofona che rende meglio quanto previsto, l’assessment, consistente in una articolata analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, nonché dei fattori di contesto che possano facilitare o ostacolare gli interventi, finalizzata all’identificazione dei bisogni e dei possibili percorsi verso l’autonomia.

All’analisi preliminare segue (ove necessario in caso di situazioni complesse) l’attivazione di equipe multidisciplinari al fine di definire un quadro di analisi più approfondito, necessario a costruire in rete con gli altri servizi territoriali competenti una progettazione unitaria. E il terzo livello essenziale è proprio la definizione del progetto personalizzato, un progetto che si sforza di definire obiettivi generali, ma anche risultati attesi concreti; che individua i sostegni necessari per far fronte ai bisogni emersi in sede di assessment; che chiarisce gli impegni che il nucleo fa propri e che condizionano l’erogazione del beneficio. Cruciale – in questo contesto di “diritto/dovere” al progetto – è la partecipazione e il coinvolgimento del nucleo nelle attività di progettazione, nonché la predisposizione all’ascolto dei suoi desideri, aspettative e preferenze.

Così come necessario per il successo appare il coinvolgimento della comunità, delle sue organizzazioni del Terzo Settore impegnate nel contrasto alla povertà, ma anche delle forze produttive e delle parti sociali.

Ma i servizi possono essere in grado di progettare unitariamente, di lavorare sulle diverse dimensioni del benessere dei beneficiari, di fare regia sul territorio, solo se prima si organizzano in rete.

La rete dei servizi e gli interventi a valere sul Fondo Povertà

La costituzione della rete dei servizi territoriali è quindi essenziale per il funzionamento del REI.

Se il servizio sociale può accogliere e indirizzare, cioè “farsi carico” del bisogno rappresentato da coloro a cui è riconosciuto il REI, non è allo specifico dei servizi sociali che la progettazione può limitarsi.

Si pensi ad una situazione di povertà determinata dall'assenza di lavoro in un dato nucleo, a cui non si accompagnano altri profili di fragilità: in questo caso, a seguito dell'analisi preliminare, va attivato il centro per l'impiego e il progetto personalizzato sostituito dal patto di servizio previsto in attuazione del jobs act, con il suo corredo di politiche attive del lavoro.

Ma se l'assenza di lavoro si accompagna a problematiche di altra natura – ad es. salute mentale in un nucleo con componenti minorenni – il centro per l'impiego andrà sicuramente coinvolto, eventualmente attivando le tutele del collocamento mirato, ma contemporaneamente andranno predisposte dal servizio sociale stesso forme di sostegno alla funzione genitoriale, andrà coinvolta la scuola per tutelare il benessere dei bambini e gli interventi dovranno essere coordinati con quelli dei servizi specialistici socio-sanitari.

E così via, in situazioni dal diverso grado di complessità, che possono richiedere di estendere gli ambiti della progettazione coinvolgendo le agenzie di formazione, i servizi per le politiche abitative, i servizi sanitari in senso stretto.

Cruciale in questo contesto è la gestione associata dei servizi a livello di ambito territoriale.

Il decreto legislativo 147 prevede che i comuni svolgano le proprie funzioni connesse al REI cooperando a livello di ambito territoriale «al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute» (art. 13, co. 1).

Al riguardo, va qui però evidenziato che la gestione associata dei servizi è una pratica non ancora sufficientemente diffusa, considerato che in una recente indagine condotta dal Ministero (con solo metà degli ambiti rispondenti però) poco più della metà della popolazione vive in territori in cui l'accesso ai servizi e la presa in carico sono gestiti in forma associata.

Non è comunque compito di questo Piano definire le modalità con cui i servizi si organizzano per svolgere in maniera coordinata le funzioni di assessment e progettazione, trattandosi di competenza esclusiva regionale.

Saranno quindi i Piani regionali (o diverso atto di programmazione), a valle del presente, a disciplinare le forme di collaborazione e cooperazione tra i servizi che permettano di raggiungere i risultati auspicati (ad esempio, a valere sui fondi dei POR del Fondo sociale europeo, i Piani regionali potranno prevedere meccanismi premiali volti a favorire l'efficacia e l'efficienza dei servizi tramite il rafforzamento della gestione associata). Vi sono comunque due condizioni poste dal legislatore nazionale che devono essere rispettate nella programmazione regionale, essendo esse stesse definite livello essenziale delle prestazioni: che gli ambiti di programmazione dei comparti sociale, sanitario e delle politiche del lavoro siano territorialmente omogenei; che nell'offerta integrata, sulla base di un reciproco riconoscimento, si tenga conto delle attività del Terzo Settore impegnato nel campo delle politiche sociali.

E, più in generale, una delle sfide più importanti per la programmazione regionale dei servizi è quella di renderli aperti al territorio, coinvolgendo anche le parti sociali, le imprese, gli attori portatori di innovazione sociale, la comunità in senso più ampio. Compito invece specifico di questo Piano è programmare mediante indirizzi nazionali l'utilizzo delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà.

Si torna in questo caso nello specifico del servizio sociale territoriale con una elencazione tassativa di interventi e servizi individuata nel decreto legislativo 147 (è l'elenco di destra riportato nella figura della pagina precedente, associato ai tre livelli essenziali).

Per i servizi afferenti invece alle altre filiere amministrative, vale quanto previsto a legislazione vigente (i beneficiari REI accedono cioè ai servizi ordinari da richiamare nel progetto, con l'unica eccezione dell'assegno di ricollocazione, come si vedrà oltre).

Tra i servizi prima elencati, il servizio sociale professionale è quello trasversale ai tre livelli essenziali, nelle sue funzioni di orientamento, presa in carico mediante valutazione multidimensionale e progettazione (con funzioni tipicamente anche di case manager del progetto).

Ad esso si affianca il segretariato sociale nei Punti per l'accesso al REI, e una serie di servizi alla persona – dai tirocini per l'inclusione all'assistenza domiciliare, dal sostegno genitoriale al sostegno socio-educativo, dalla mediazione culturale al pronto intervento sociale – da individuare come sostegni nel progetto.

E' tra questi servizi che il presente Piano individuerà le priorità nazionali, mentre, in coerenza con queste, i Piani regionali dovranno eventualmente indicare ulteriori specifici rafforzamenti da prevedere nei territori di competenza.

Ma prima di fissare tali priorità, val la pena sottolineare che seppure i servizi sociali rafforzati a valere sulle risorse del Fondo Povertà siano volti a permettere l'accesso, l'assessment e l'attuazione del progetto personalizzato per i beneficiari del REI, deve evidentemente trattarsi di servizi integrati, non solo – come sopra evidenziato – nella rete dei servizi territoriali afferenti a diverse filiere amministrative (lavoro, salute, scuola, ecc.), ma innanzitutto nello specifico della rete degli interventi e dei servizi sociali.

In alcuni casi è una diretta conseguenza delle caratteristiche del servizio: ad esempio, i punti per l'accesso al REI non vanno intesi come strutture separate, ma deve trattarsi di servizi pienamente integrati nelle funzioni del segretariato sociale, trattandosi tipicamente di servizi «multiutenza».

Ma, più in generale, la necessità di garantire specifici sostegni ai beneficiari del REI non deve in alcun modo tradursi in una frammentazione ed autonomia dei servizi per le persone povere rispetto al complesso dei servizi sociali.

Ma qual è il punto di partenza per i servizi territoriali di contrasto alla povertà?

In via generale, secondo l'indagine Istat sulla spesa sociale dei comuni (ultimo anno disponibile, il 2014) per il contrasto alla povertà nei comuni italiani si spendono circa 488 milioni di euro l'anno.

Si tratta di una cifra relativamente piccola rispetto al complesso della spesa sociale territoriale, circa il 7% degli oltre 6,9 miliardi di euro del totale nazionale (figura in alto, a sinistra).

La quota più rilevante è invece rivolta all'area dell'infanzia e della famiglia, per quasi il 40% (i soli nidi d'infanzia contano per oltre un miliardo di euro sui circa sette complessivi di spesa), mentre gli interventi per le persone con disabilità e per gli anziani complessivamente pesano per circa il 45% (rispettivamente, 25 e 20%). Evidentemente molti interventi per il contrasto alla povertà sono classificati sotto queste aree di utenza: ad esempio, per il sostegno economico a integrazione del reddito familiare, nell'area famiglia e minori i comuni hanno speso nel 2014 quasi 93 milioni di euro e nell'area disabili e anziani oltre 43 milioni. Ad ogni modo, qui si terrà conto della sola spesa esplicitamente classificata per interventi di contrasto alla povertà.

In termini pro-capite, si tratta di 8 euro per residente, con una variabilità che va da 9,2 euro al Nord a 6,1 nel Mezzogiorno.

Ma, in realtà, confrontando le regioni, la variabilità è molto maggiore, la spesa pro-capite variando dagli oltre 33 euro della Sardegna ai meno di 2 del Molise e della Calabria (fig. in alto, al centro): tra il minimo e il massimo c'è cioè un rapporto di 1 a 20.

Più in generale, comunque, la spesa evidentemente non riflette il bisogno: nel Mezzogiorno, a seconda degli indicatori utilizzati, si concentra la maggior parte dei poveri, mentre la spesa per il contrasto alla povertà è solo un quarto del totale nazionale (128 milioni di euro su 488).

Quanto al tipo di interventi finanziati (fig. in alto, a sinistra), si tratta per circa la metà di contributi economici, per un settimo di strutture (centri diurni, strutture di accoglienza, dormitori) e per poco più di un terzo di interventi e servizi, sostanzialmente quelli descritti alle pagine precedenti, cui è invece destinata la quasi totalità delle risorse della quota servizi del Fondo povertà (fatta eccezione per 20 milioni di euro finalizzati ad interventi per i senza dimora e 5 milioni per i neo maggiorenni fuori dalla famiglia di origine, cfr. oltre). In sintesi, quindi, la spesa territoriale per i servizi di contrasto alla povertà è relativamente bassa, concentrata sul sostegno economico e territorialmente sperequata.

L'esigenza di un rafforzamento generale e di garanzia di un livello uniforme di servizi sul territorio è pertanto evidente.

Spesa sociale dei comuni di cui:

area povertà Italia	6.919	488			
Nord	3.903	255			
Centro	1.565	105			
Mezzogiorno	1.451	128			
Interventi e servizi	2.682	180	Contributi economici	1.846	242
2.391	67	2014			Strutture

Le priorità: il servizio sociale professionale

Le priorità per l'utilizzo delle risorse assegnate vengono definite nella logica degli obiettivi di servizio, come strumento per avviare il riconoscimento di livelli essenziali delle prestazioni, tenuto conto delle risorse disponibili.

Il primo servizio che appare opportuno prendere in considerazione è quello del servizio sociale professionale, le cui funzioni – al di là degli specifici interventi attivati – sono essenziali per dare concreta attuazione al REI: tale servizio costituisce il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment (l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione.

Pertanto, l'interesse prioritario per il rafforzamento del servizio sociale professionale è anche esplicitato dal legislatore che in legge di bilancio per il 2018 a tale fine stabilisce che possano essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a ciascun ambito a valere sulla quota del Fondo povertà per interventi e servizi sociali.

Ma qual è lo stato del servizio sociale professionale nei comuni?

In media, secondo l'indagine Istat, la spesa ogni mille residenti è pari a 6,6 mila euro considerando tutta l'utenza del servizio sociale e a poco più di mille euro nello specifico dell'area povertà.

Una prima considerazione riguarda proprio l'estensione del servizio sociale professionale nell'area di utenza povertà: come si può osservare nella figura in alto a sinistra, in cui tutti gli ambiti territoriali

sono ordinati in base alla spesa sia per tutta l'utenza che per la sola area povertà, quest'ultima è notevolmente più bassa di quella totale (pur essendo leggermente superiore al 7% del totale della spesa commentato nella pagina precedente); inoltre – e più significativamente – nell'area povertà, in più del 10% degli ambiti la spesa è assente e in più di un quarto la spesa è trascurabile (meno di 200 euro ogni mille residenti).

Non siamo in grado, sulla base dei dati disponibili, di esprimerci in maniera conclusiva su questi numeri (la funzione del servizio sociale professionale è spesso indivisibile e quindi potrebbe essere classificata sotto altre aree di utenza oppure potrebbe non esserci un problema di povertà in un certo numero di ambiti), ma l'impressione è che in vaste aree del paese il servizio non sia attivato pur in presenza di un bisogno legato alla povertà.

Ma, più in generale, quel che è certo è che la spesa media è lontana dal rappresentare un livello di servizio garantito in modo uniforme alla totalità della popolazione sull'intero territorio nazionale.

Anche considerando il servizio offerto a tutta l'utenza, e non solo ai poveri, nel 10% di ambiti in cui la spesa è più bassa (p10), al più i comuni hanno speso 750 euro ogni mille residenti (si è già detto che la spesa è invece nulla nello specifico della povertà); all'altro estremo – il 10% di ambiti in cui si spende di più (p90) – la spesa è di almeno 12,2 mila euro per tutta l'utenza e di 2,2 mila euro nell'area povertà.

Nell'ambito mediano, la spesa ogni mille residenti è di 4,9 mila euro per tutta l'utenza e di 560 euro per la povertà, valori sensibilmente inferiori alla media nazionale prima indicata (6,6 mila euro e mille).

Anche pesando gli ambiti per la popolazione residente (figura in basso), il quadro non cambia: concentrandoci sulla sola spesa nell'area povertà, da un lato un decimo della popolazione (p10) vive in territori in cui tale spesa è inferiore a 50 euro e, dall'altro, un altro decimo (p90) di popolazione risiede in ambiti in cui la spesa è di almeno 3 mila euro, differenze nell'ordine di grandezze di 1 a 65!

Il servizio sociale professionale: l'eterogeneità della spesa trova riflesso nel numero di operatori in organico delle amministrazioni (figura a sinistra in alto).

Dai progetti presentati da tutti gli ambiti a valere sulle risorse del PON inclusione, infatti, emerge a fronte di un numero medio di assistenti sociali ogni 100.000 abitanti pari a circa 14 (cioè circa uno ogni 7 mila abitanti), che un decimo della popolazione (p10) risiede in territori in cui è presente un assistente sociale ogni 20 mila abitanti e, all'altro estremo, nel decimo superiore (p90), è presente almeno un assistente sociale ogni circa 4 mila abitanti.

Appare in conclusione opportuno che i primi obiettivi quantitativi di questo Piano siano declinati in termini di servizio sociale professionale.

In questo contesto si ritiene prioritario assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del REI.

OSSERVAZIONI SUL PARAMETRO ASSISTENTE SOCIALE/POPOLAZIONE

Fin dal 1982, la Regione Marche, nel proprio primo piano socio-sanitario, propugnò che nel distretto socio-sanitario fosse rispettato il parametro di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti.

A distanza di 36 anni (una generazione e mezza) e a distanza di circa 20 anni dalla legge n. 328/2000 (che ha individuato il segretariato sociale ed il servizio sociale professionale quali livello essenziale – art. 22) viene quindi confermato tale parametro.

Al riguardo si osserva che, analogamente a quanto indicato in altri Paesi, il parametro dovrebbe essere riferito anche al rapporto assistente sociale/famiglie 1/500, ed al rapporto assistente sociale/territorio: una cosa è operare in una grande città, altra cosa è operare in agglomerati piccoli sparsi su un territorio vasto.

L'assistente sociale, sulla base della specifica preparazione professionale dei principi, ai metodi ed alle tecniche del servizio sociale professionale – case work, group work e community work – deve caratterizzarsi quale operatore sociale “dinamico”, che non aspetta nella sua sede gli utenti, ma attua le opportune modalità operative per “intercettare” il disagio ed il bisogno, e quindi aperto alla comunità ed alle persone, in base a specifici piani di azione.

Per ciò che concerne il servizio sociale professionale in ordine alla propria configurazione nel contesto del sistema di offerta dei servizi alla persona ed alla comunità (d. lgs. n. 112/98, art. 22 legge n. 328/2000), lo stesso deve essere oggetto di una profonda riorganizzazione, atta ad individuarlo, in sede di distretto sociale o socio sanitario, quale servizio, nell'Ufficio di piano, e dotato di propria autonomia strutturale, funzionale, ed operativa funzionale, secondo i canoni classici dell'organizzazione dei servizi, che si basa sulla dirigenza, sulle unità operative dedicate (fra le quali quella relativa alle azioni di contrasto alla povertà, all'inclusione sociale e alla promozione della qualità della vita).

A tale riguardo si richiama quanto già operato dalla Regione Emilia Romagna nel 2014, con l'istituzione del servizio sociale territoriale, e dalla Regione Piemonte, che ha istituito, sul fronte della sanità, nonché dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che lo ha individuato quale struttura del Comune, singolo o associato, ed infine servizio professionale all'interno della ASL, disposto dalla Regione Piemonte, in base ad una intesa con l'Ordine Professionale degli Assistenti sociali del Piemonte, e sui cui PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS si è ampiamente speso.

In tale contesto è di fondamentale importanza la formazione degli assistenti sociali, sia nel processo di una rivisitazione dei corsi universitari, sia nella prospettiva della formazione continua, assicurata, come avviene nella sanità dagli ECM adeguatamente concertati e realizzati con la partecipazione degli Ordini professionali degli assistenti sociali, e con l'ausilio di Istituti di formazione accreditati (fra i quali. Ad esempio l'ISTISSS).

In sede di contrattazione sindacale, a fronte di quanto già portato avanti, occorre una ricomposizione della vertenza in relazione alla collocazione funzionale degli assistenti sociali.

Luigi Colombini

Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell'ambito da quella desiderata, secondo lo schema seguente:

Criteri Risorse Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti Almeno il 60% Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti Almeno il 40% Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti Almeno il 20% Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti

Requisito soddisfatto

L'obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del servizio sociale professionale (cioè, non solo per l'area povertà), anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d'interventi.

I vincoli nell'utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell'obiettivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe previste dall'ultima legge di bilancio nei termini prima esposti.

Fermi restando tali vincoli assunzionali (e le deroghe), al fine di assicurare continuità degli interventi e anche di evitare conflitti di interessi, appare opportuno che il servizio sia erogato dall'ente pubblico.

L'esigenza di maggiore omogeneità nella copertura del servizio evidentemente non esaurisce le necessità in quest'area.

Oltre al rafforzamento quantitativo è infatti importante che si modifichino le pratiche del lavoro dei servizi.

Si osservi, ad esempio, la diffusione delle equipe multidisciplinari per gli interventi di contrasto alla povertà (figura a sinistra, in basso), diffusa nelle modalità previste dalle linee guida del SIA (quindi nello specifico della povertà) o comunque come pratica comune dei servizi per la presa in carico solo in poco più di un quarto degli ambiti.

Per il resto, per un quarto degli ambiti le equipe con ogni probabilità non sono attivate e per metà lo sono solo con riferimento ai servizi socio-sanitari.

Perché il REI possa trovare l'attuazione desiderata è pertanto necessario non solo che il servizio sociale professionale si rafforzi, ma anche che sia in grado di estendere a tutta la rete del territorio - e, in particolare, ai centri per l'impiego - pratiche finora relativamente diffuse nel solo contesto socio-sanitario.

L'attività di assessment propria del servizio sociale professionale trova compimento nella definizione del progetto personalizzato, in cui accanto all'esplicitazione degli obiettivi/risultati attesi e agli impegni che la famiglia assume (contatti con i servizi, ricerca attiva di lavoro, frequenza scolastica, ecc.), sono individuati gli specifici sostegni di cui il nucleo necessita.

Il progetto investe le diverse dimensioni del benessere del nucleo - lavoro, formazione, istruzione, salute, casa - e riporta ad unitarietà gli interventi che possono essere messi in campo da parte delle diverse filiere amministrative di governo dei servizi territoriali (servizi sociali, centri per l'impiego, agenzie regionali per la formazione, ASL, scuola, servizi specialistici socio-sanitari, uffici per le politiche abitative, ecc.). Per i settori diversi dal sociale, si tratta degli interventi previsti a legislazione vigente, con la rilevante eccezione dell'assegno di ricollocazione, previsto in attuazione del jobs act per i percettori della NASPI (il nuovo sussidio di disoccupazione) come misura finalizzata a garantire assistenza specialistica nella ricerca dell'impiego, estesa con l'istituzione del REI anche ai suoi beneficiari. Al REI potranno inoltre associarsi specifiche iniziative, come, ad esempio, nel campo delle politiche attive del lavoro, sarà il caso della cd. Garanzia Giovani.

Nello specifico degli interventi e servizi sociali, oltre a quanto previsto a legislazione vigente, interviene la quota servizi del Fondo Povertà, come già precedentemente evidenziato, a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

OSSERVAZIONI SUL PROGETTO PERSONALIZZATO

Si ritiene opportuna l'adozione della "cartella sociale" quale strumento condiviso fra assistente sociale, altri operatori interessati e utente/famiglia, sul quale modello si richiama la cartella sociale della Regione Lombardia, su cui PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS si è soffermato.

Oltre che la cartella sociale, va rimarcata la necessità di redigere la Carta del servizio sociale professionale, secondo una normativa sull'obbligo della carta dei servizi che risale al 1994 (24 anni fa).

Luigi Colombini

L'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147, è tassativo ed è il seguente (fatti salvi il servizio sociale professionale, di cui si è già detto, e il segretariato sociale, di cui si dirà dopo):

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;

- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

La diffusione di tali interventi – sia per il totale dell’utenza che nello specifico della povertà – è evidenziata nelle figure a sinistra in termini di spesa complessiva ogni mille residenti*.

Il quadro non è qualitativamente diverso da quanto già osservato nel caso del servizio sociale professionale, con una eterogeneità della spesa però più accentuata nel confronto tra i territori e una quota maggiore dell’area povertà rispetto al totale (figura in alto): per metà degli ambiti (p50) la spesa totale è inferiore a 5 mila euro ogni mille residenti e nell’area povertà inferiore a 700 euro, mentre per il 10% per cento degli ambiti con spesa più alta (p90), questa è almeno di 14 mila euro nel totale e almeno di 3,6 mila euro nell’area povertà.

Anche pesando per la popolazione nello specifico della spesa per la povertà (figura in basso), le differenze tra ambiti restano evidenti, oltre che molto più significative che nel caso visto prima del servizio sociale professionale: c’è un 10% della popolazione che vive in ambiti in cui non si spende sostanzialmente nulla (meno di 4 euro ogni mille residenti) e, all’altro estremo, un 10% in cui si spendono almeno 3,7 mila euro.

Inoltre, osserviamo anche una notevole eterogeneità all’interno del decimo superiore: il valore p95, a delimitare il 5% di popolazione a spesa più alta, è a oltre 5,6 mila euro.

Le priorità: i sostegni nel progetto personalizzato

* L’assistenza domiciliare fuori dall’area povertà si concentra nell’area di utenza disabilità e anziani – in cui da sola vale 460milioni di euro sui circa 510complessivi – e assume specifiche caratteristiche non assimilabili agli interventi nell’area povertà: è quindi esclusa nel totale.

I sostegni nel progetto personalizzato: l’obiettivo

E’ possibile definire un target quantitativo per i sostegni nel progetto personalizzato così come si è fatto per il servizio sociale professionale?

Appare qui opportuno richiamare i principi fondamentali che devono ispirare il progetto personalizzato: secondo la norma istitutiva del REI, «il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta applicazione delle risorse medesime» (art. 6, co. 7, del d. lgs. 147/17).

A differenza che il servizio sociale professionale, che interviene sempre – cioè, per ogni beneficiario del REI – perlomeno nella fase dell’assessment (ma può intervenire anche prima – nell’accesso – e dopo – nella realizzazione del progetto), per gli altri interventi e servizi che costituiscono i sostegni da realizzare nel progetto, sulla base dei sopra richiamati principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza, è necessaria una certa prudenza nell’indicare la frequenza con cui devono essere previsti.

In alcuni casi, è lo stesso legislatore delegato che limita l’azione dei servizi sociali: se in sede di analisi preliminare emerge una situazione di povertà che sia il mero effetto di una condizione di disoccupazione «ordinaria» (es. perdita di un posto di lavoro per crisi aziendale, esaurimento della NASPI, difficoltà di reinserimento lavorativo), il progetto personalizzato va sostituito dal «patto di servizio» (di cui al decreto legislativo 150 del 2015, art. 20) che i beneficiari REI dovranno stipulare

con il centro per l'impiego così come fanno tutti gli altri disoccupati al fine di confermare il proprio stato di disoccupazione. Allo stesso modo, in assenza di bisogni complessi, non dandosi luogo alla formazione di equipe multidisciplinare, il servizio sociale potrebbe procedere ad una progettazione semplificata, senza attivare significativi sostegni.

O, ancora, nel caso all'atto della richiesta del REI sia già presente una presa in carico da parte di altri servizi (si pensi a tutta l'area del sociosanitario), la valutazione e la progettazione già effettuate sono integrate ai fini del REI, ma non necessariamente danno luogo all'attivazione di nuovi sostegni. Ne deriva che è solo nei casi di bisogno complesso e di un assessment che dà luogo all'attivazione dell'equipe multidisciplinare che appare necessario fissare un target nei termini dell'attivazione degli interventi e dei servizi sociali di cui alla pagina precedente.

Si pensi al caso (probabilmente tra i più frequenti per platee di riferimento di misure quali il REI), di nuclei in cui la situazione di disoccupazione si accompagna ad altre condizioni di fragilità che rendono difficile un inserimento in azienda se non previo un percorso socio-educativo preliminare ovvero un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia (dalle caratteristiche specificamente individuate in un accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22.1.2015), sostegni che il servizio sociale deve condividere con il centro per l'impiego – e con il nucleo familiare – in sede di assessment. Oppure, si pensi ad una situazione in cui la povertà si accompagna ad una situazione di trascuratezza dei minorenni presenti nel nucleo e l'equipe multidisciplinare attivi servizi di sostegno alla genitorialità coordinandosi con la scuola e i servizi socio-sanitari.

Non è prevedibile il numero di situazioni complesse in cui si ricorre alla composizione dell'equipe e alla definizione di un quadro di analisi approfondito, né il numero di casi in cui in esito a tale quadro emerga la necessità di singoli sostegni (cioè, non si può porre come target un certo numero di tirocini piuttosto che di attivazioni di assistenza domiciliare, ecc.), ma alla luce di quanto sopra appare necessario che almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali evidenziati alla pagina precedente. Inoltre, appare opportuno indicare uno specifico target di intervento: sulla base delle evidenze recenti, in maniera sempre più concorde i primi anni di vita – i primi mille giorni – sono considerati una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

La povertà è indubbiamente uno di quei fattori di rischio che pesano sul futuro dei bambini, se accompagnati ad altre fragilità del nucleo. Inoltre le ricerche dimostrano che interventi di sostegno alla genitorialità, ad esempio nella forma dell'home visiting o altri interventi il cui obiettivo sia il sostegno all'esercizio positivo del ruolo genitoriale, migliorando il funzionamento psicosociale e cognitivo dei bambini, hanno un'efficacia duratura nel tempo, soprattutto per i nuclei più fragili in condizioni socio-economiche svantaggiate.

Un obiettivo specifico di questo Piano è quindi l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

Le priorità: i punti per l'accesso al REI

Resta da considerare in questo Piano il livello essenziale relativo all'informazione e all'accesso al REI.

Non si tratta evidentemente di una novità assoluta nel campo delle politiche sociali territoriali: già in attuazione della legge 328 del 2000 (la legge quadro per il sistema di interventi e servizi sociali), le Regioni con proprie leggi avrebbero dovuto prevedere l'erogazione della prestazione di "segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari" (art. 22, co. 4, lett. a).

Come visto precedentemente, il decreto legislativo 147 prevede, con riferimento al REI, una sorta di specializzazione nell'ambito delle funzioni del segretariato sociale con l'istituzione di punti per l'accesso al REI, "presso i quali in ogni ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del REI" (art. 6. co. 1).

I punti per l'accesso al REI, pertanto, non sono da considerare strutture separate e andranno integrati nel sistema già (eventualmente) presente nei territori di esercizio delle funzioni di segretariato sociale.

I comuni poi potranno prevedere – nella loro autonomia e per specifici bisogni organizzativi – la possibilità che la richiesta del REI venga materialmente effettuata presso una struttura diversa (ad esempio, il CAF), senza che ciò però faccia venir meno la necessità che i punti per l'accesso siano comunque attivati con le descritte funzioni di segretariato sociale. Trattandosi di servizio di carattere tipicamente trasversale a tutta l'offerta di servizi sociali, non è possibile distinguere uno specifico dell'area «povertà» nel segretariato sociale correntemente offerto a livello territoriale. Nell'indagine Istat il servizio è infatti considerato indivisibile (classificato come «multiutenza») e include anche funzioni che vanno oltre lo specifico del servizio sociale (si pensi alle varie iniziative in materia di porta unica per l'accesso ai servizi socio-sanitari, con una certa diffusione sul territorio e in passato promosse anche a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze).

Ad ogni modo, nonostante le previsioni della legge 328 e le specifiche iniziative citate, anche per il segretariato sociale, come per gli altri servizi prima analizzati, il tratto dominante è quello di una distribuzione territoriale estremamente eterogenea e, in particolare, una spesa molto bassa, se non assente, in una porzione molto ampia di territorio.

Nelle figure a lato (in alto, la distribuzione degli ambiti; in basso, i percentili pesando gli ambiti per la popolazione residente), si osserva come la spesa sia nulla per più di un decimo degli ambiti e resti trascurabile anche oltre il 25° percentile (meno di 300 euro ogni mille residenti), mentre la mediana comunque non superi i mille euro. Invece nel 10% degli ambiti a spesa maggiore, questa è di 3,4 mila euro e comunque superiore a 3 mila euro anche pesando per la popolazione.

I punti per l'accesso al REI: l'obiettivo

I punti per l'accesso al REI avrebbero dovuto essere comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 147 (avvenuta il 14 ottobre 2017).

Al 21 marzo 2018 sono 347 gli ambiti che hanno effettuato la comunicazione (poco meno del 60% del totale, cui corrisponde oltre il 65% della popolazione residente).

In tali territori mediamente è presente un punto per l'accesso ogni 10 mila abitanti, anche se, complessivamente, oltre un quarto della popolazione risiede in ambiti con meno di due punti di accesso ogni 100.000 abitanti.

Inoltre vi è una notevolissima variabilità tra regioni: si va dagli oltre 40 punti per l'accesso ogni 100 mila abitanti in Molise ai 3 del Lazio, della Basilicata e della P .A. di Trento. In realtà, nel caso dei punti per l'accesso una certa differenziazione dell'indicatore è anche l'effetto evidente della diversa conformazione territoriale.

Si prenda, ad esempio, da un lato, il Molise, in cui sono presenti 136 comuni di cui solo 4 con più di 10 mila abitanti (nessuno con più di 50 mila) e oltre il 90% con meno di 5 mila abitanti; dall'altro lato, il Lazio, in cui Roma da sola ha poco meno della popolazione degli altri 377 comuni della regione messi insieme (l'80% dei quali, comunque, con meno di 10 mila abitanti).

Le esigenze dei piccoli comuni sono, in maniera evidente, completamente diverse da quelle di una metropoli come Roma e la dislocazione dei servizi assume caratteristiche non comparabili.

La notevole diffusione in Italia di piccoli comuni rimanda a considerazioni che vanno evidentemente oltre lo specifico dei punti per l'accesso, investendo tutta l'offerta dei servizi sociali (e non solo) e più in generale richiama la necessità di promuovere la gestione associata dei servizi.

Ma, nel caso di servizi che necessitano di una loro riconoscibilità fisica sul territorio, diventa essenziale tener conto della particolare conformazione del territorio medesimo.

In particolare, si ritiene che, in via generale, per il livello essenziale dell'informazione e dell'accesso al REI, si possa fissare un target nei termini seguenti: garantire in ciascun ambito territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti.

Ma tale target deve tener conto, da un lato, della presenza di comuni molto piccoli, dove va garantita una presenza più capillare degli uffici, seppure con una flessibilità nell'organizzazione dei medesimi eventualmente gestita a livello di ambito territoriale; dall'altro lato, della presenza di città metropolitane, in cui la concentrazione della popolazione permette ad ogni ufficio di soddisfare platee molto più ampie. Ù

Quindi, se in un dato ambito territoriale sono compresi comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti tali comuni va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti; se invece nell'ambito è compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l'obiettivo è fissato in un punto per l'accesso ogni 70 mila abitanti.

Gli obiettivi sopra definiti sono da perseguire nei limiti delle risorse disponibili, come per i servizi precedentemente esaminati, e sono comunque da considerarsi subordinati al soddisfacimento dei vincoli precedentemente imposti in termini di servizio sociale professionale e di sostegni da prevedere nel progetto personalizzato.

Il riparto della quota servizi del Fondo Povertà I livelli essenziali delle prestazioni prima esaminati devono essere garantiti nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo Povertà, dotato a tal fine di 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni nel 2019 e a 470 milioni di euro a decorrere dal 2020. In realtà, alcuni interventi e servizi di contrasto alla povertà hanno specificità tali da non esaurirsi nel modello finora illustrato; è il caso in particolare dei senza dimora (e, più in generale, di chi è in povertà estrema) in cui la complessità del bisogno può essere tale da richiedere apposite strategie di accompagnamento, di intensità e specializzazione non immaginabili nella generalità dei progetti da predisporre per i beneficiari del REI.

A questi interventi è destinata una quota pari in termini strutturali a 20 milioni di euro, sulla base del modello già concordato in sede di Conferenza Unificata volto a promuovere politiche cd. dell'housing first (cfr. Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, approvate in Conferenza Unificata il 5.11.2015, da considerare parte essenziale di questo Piano per quanto concerne la programmazione dei servizi per i senza dimora).

Inoltre, per il triennio 2018-20, ad altri interventi di elevata specializzazione e delicatezza – rivolti a neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine – sono destinati in via sperimentale 5 milioni annui.

In questo caso, sarà uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, a stabilire le modalità attuative della sperimentazione.

Ma a parte questi interventi, il resto della quota servizi – 272 milioni di euro nel 2018, cui si aggiungono 50 milioni nel 2019, 173 milioni nel 2020 e 178 a decorrere dal 2021 – è volto a finanziare gli obiettivi di servizio prima individuati in attuazione dei livelli essenziali del REI.

Tali risorse sono trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali direttamente agli ambiti territoriali, una volta valutata la coerenza del Piano regionale con le finalità di questo Piano nazionale.

Le Regioni potranno comunque integrare, a valere sui propri bilanci, le risorse da finalizzare al rafforzamento dei servizi di contrasto alla povertà sul proprio territorio di competenza: in tal caso, potranno anche eventualmente richiedere che le risorse non siano trasferite direttamente agli ambiti, provvedendovi la Regione in forma integrata (entro 60 giorni dal ricevimento delle risorse nazionali).

Ma sulla base di quali criteri avviene il trasferimento agli ambiti o alle Regioni? Poiché le risorse sono legate agli obiettivi di servizio in un'ottica di progressione graduale verso livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente nel paese, a regime la quota servizi del Fondo povertà da trasferire a ciascun territorio andrà individuata a partire da una stima del fabbisogno e del costo standard delle prestazioni connesse.

Ma è evidente che si tratta di un percorso graduale che può trovare definizione solo dopo un assestamento dei numeri e delle caratteristiche dei beneficiari e l'affermazione di un modello di servizi – come immaginati dal legislatore delegato – che permetta di stimarne con più accuratezza i costi.

Cruciale da questo punto di vista è l'alimentazione della istituenda Banca dati REI, parte del nuovo Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) previsto dal legislatore delegato per la raccolta dei dati non solo sulle prestazioni erogate, ma anche sulle valutazioni e le progettazioni personalizzate effettuate, nonché sulle caratteristiche dell'offerta dei servizi attivata, anche in termini di professioni e operatori sociali coinvolti.

Funzioni Risorse 2018 Attuazione dei livelli essenziali connessi al REI (accesso, assessment, progetto personalizzato)

272 milioni

Interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora

20 milioni

Sperimentazione neomaggioranni già in carico nella minore età 5 milioni

Totale 297 milioni

Gli indicatori di riparto

Se quindi a regime, sulla base dell'attuazione della misura e delle informazioni raccolte, si procederà ad una standardizzazione territoriale dei costi connessi all'attuazione del REI, nella prima fase – e sicuramente per il periodo di vigenza di questo Piano – non ci si può che riferire agli indicatori disponibili al fine di individuare i fabbisogni di ciascun territorio. In tal senso, non può che considerarsi innanzitutto un indicatore della distribuzione territoriale della misura “ponte” che il Governo ha lanciato nel 2016 nel mentre si definiva il REI: i beneficiari del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), infatti, per quasi tutto il 2018 si affiancheranno a quelli del REI (se non si saranno già “trasformati” in beneficiari REI); si tratta quindi del primo nucleo di percettori della misura di cui si ha certezza nella rappresentazione del fabbisogno. L'indicatore andrà poi sostituito all'inizio del 2019 dall'analogo indicatore sulla distribuzione territoriale effettiva dei beneficiari del REI (a sua volta da aggiornare all'inizio del 2020). I beneficiari del SIA, però, non sono necessariamente distribuiti territorialmente in maniera analoga a come lo saranno quelli del REI, visto soprattutto che a partire dal 1° luglio la misura diventa pienamente universale.

Si ritiene quindi necessario, ai fini della stima del fabbisogno, accompagnare l'indicatore SIA con alcuni indicatori statistici, selezionandone in particolare tre tra quelli di cui si è detto nella prima parte del Piano: la povertà assoluta, la grave deprivazione materiale e il rischio di povertà. Infine, nella fase di avvio – sicuramente per il primo triennio – è importante che in tutto il paese i servizi siano rafforzati a seguito dell'istituzione del REI: si ritiene pertanto opportuno destinare una quota di risorse alle Regioni in base alla popolazione residente.

Per ciascuno di questi indicatori andrà ricostruita la quota regionale rispetto al totale nazionale (cioè, il numero di beneficiari SIA residenti in una data regione sul totale nazionale, il numero di residenti sul totale, e così via; per la povertà assoluta, che non è disponibile con dettaglio regionale, alle singole regioni si applicherà l'incidenza della macro-area di appartenenza).

A ciascuno di questi indicatori è attribuito un peso del 20% nel riparto, in maniera che la quota attribuita ad ogni Regione sia la media delle quote ottenute sulla base delle distribuzioni territoriali dei singoli indicatori. Ricordiamo che quello che qui rileva – trattandosi di riparto – non è il numero assoluto di persone in ciascuna di queste condizioni, ma la diffusione relativa nel confronto tra regioni (cioè, ad esempio, se per ogni singolo indicatore la regione A presenta il doppio di persone della regione B, la prima riceve il doppio delle risorse).

Gli indicatori sopra descritti non sono disponibili a livello di ambito territoriale, se non con riferimento alla distribuzione territoriale del SIA (e, in futuro del REI) e alla popolazione residente.

Sarà il decreto di riparto delle risorse (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata) ad individuare eventualmente criteri uniformi in tutte le Regioni per la distribuzione agli ambiti territoriali, atteso che, altrimenti, resta nelle competenze della Regione l'individuazione della quota da attribuire ai singoli ambiti territoriali.

Per la quota del Fondo destinata ai senza dimora e ai neo-maggiorenni si ritiene, invece, necessario utilizzare indicatori diversi. I senza dimora sono in particolare concentrati nelle grandi aree urbane: nelle prime sette città metropolitane sono presenti oltre la metà dei senza dimora del paese e sono le uniche città in cui se ne contano più di mille ciascuna. Come già per gli interventi finanziati nel 2017 a valere sul PON inclusione e sul FEAD, si ritiene che il 50% delle risorse debbano essere riservate a tali comuni e il resto alle regioni, eventualmente identificando d'intesa con la regione interessata specifiche destinazioni per comuni con particolare concentrazione del fenomeno.

Quanto infine ai neo-maggiorenni, anche in questo caso, soprattutto con riferimento ai servizi socio-educativi residenziali, sembra esserci una particolare concentrazione nelle città metropolitane, dove si trova infatti quasi il 30% dei minorenni fuori famiglia nei servizi residenziali.

Si ritiene comunque che, oltre alle città metropolitane, ciascuna regione debba poter partecipare alla sperimentazione per un numero di ambiti dipendente dalla diffusione della popolazione interessata, da identificare con apposito riparto.

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 1-2 marzo 2018. (GU n. 152 del 3.7.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007037/ING-L-168 del 31 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della INARCASSA in data 1-2 marzo 2018, concernente modifiche all'art. 10 del Regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

Approvazione della delibera n. 123 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 15 dicembre 2017. (GU n. 152 del 3.7.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007003/NOT-L-61 del 31 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 123 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 15 dicembre 2017, concernente modifiche all'articolo unico (art. 1) del Regolamento per la concessione di contributi per l'impianto dello studio al notaio di prima nomina.

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali Regionali pervenuti, compresi gli arretrati al 13 luglio 2018

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

UMBRIA

DAL 19.6.18, n. 249.

Risoluzione: "Attivazione delle procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione". (BUR n. 32 del 4.7.18)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista

la proposta di risoluzione della I Commissione consiliare permanente approvata in data 13 giugno 2018;

Visto

l'articolo 5 della Costituzione il quale prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ed "adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";

Visto

l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";

Visto

l'articolo 119 della Costituzione, che richiede a Regioni ed enti locali il rispetto del principio di pareggio di bilancio, nonché il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

Visto

l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) in forza del quale si stabilisce che: "con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge";

Visto

il comma 571 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) secondo cui "anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle

regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento”;

Considerata

la deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 16 aprile 2018, trasmessa all'Assemblea legislativa in data 18 aprile 2018, con il seguente oggetto “Attivazione delle procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo della Costituzione. Adozione.”;

Considerato

che il richiamato atto è stato assegnato, quale “proposta di risoluzione”, con il numero 1603, alla I Commissione consiliare con competenza in sede referente e alla II e III Commissione consiliare con competenza consultiva, in data 19 aprile 2018;

Considerato

che nella seduta del 3 maggio 2018 della I Commissione consiliare, i contenuti dell'atto n. 1603 sono stati oggetto di illustrazione da parte dell'assessore prof. Antonio Bartolini, il quale in particolare ha sottolineato che l'intento perseguito è quello di far sì che la Regione Umbria, per le proprie caratteristiche specifiche, possa ottenere una “autonomia differenziata” su specifiche materie che sono di prioritario interesse regionale e che rappresentano soprattutto ambiti di competenza che l'Umbria ha dimostrato di poter gestire in autonomia, anche per il riconoscimento a livello nazionale quale regione di riferimento;

Considerato

che il Consiglio delle Autonomie locali, come rilevato sempre dall'assessore prof. Antonio Bartolini nel corso della seduta del 3 maggio 2018 e riportato nella deliberazione della G.R. n. 372/2018, si è espresso favorevolmente chiedendo tuttavia che il percorso di ulteriori forme e condizioni di autonomia venga condotto oltre che con la Regione Marche anche con le Regioni Lazio e Toscana;

Considerato

che la suddetta deliberazione contiene le prime indicazioni politiche volte ad individuare gli ambiti materiali in relazione ai quali l'Umbria chiede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa, indicati nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, e riassunti nelle seguenti “macro materie”:

- a) la “grande bellezza”, intendendo il paesaggio ed i beni culturali;
- b) la “leva del sapere”, intendendo il sistema della formazione/istruzione;
- c) la “salute”;
- d) “protezione civile, prevenzione sismica, rigenerazione urbana e infrastrutture”;

Considerato che, in particolare, sui contenuti dell'Allegato A alla D.G.R. n. 372/2018, si è svolto l'esame ed il confronto in seno alla I Commissione consiliare;

Considerato

che sull'attivazione delle procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, è stato avviato su impulso della I Commissione consiliare un percorso di confronto con i soggetti potenzialmente interessati ed operanti nella Regione, quali le parti sociali, i rappresentanti e le associazioni del mondo imprenditoriale, gli Ordini professionali, ai fini della condivisione dei contenuti di cui alla D.G.R. n. 372/2018, ed è stata fissata a tal fine un'audizione per il giorno 18 maggio 2018;

Sentiti,

nel corso della suddetta audizione, gli interventi dei rappresentati degli Ordini professionali (avvocati, commercialisti e medici), del rappresentate della CGIL anche a nome di altre sigle sindacali, della Coldiretti e della CNA;

Preso atto che,

a margine dell'audizione, l'assessore prof. Antonio Bartolini ha chiarito che la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia che si intende avanzare presso il Governo nazionale non contempla, altresì, quella di trattenere il c.d. “residuo fiscale”, tenuto conto, peraltro,

che l'Umbria si trova in una situazione con residuo negativo seppure molto contenuto, stando ai dati di rilevazione più recenti;

Vista

la comunicazione del Presidente del Gruppo consiliare Forza Italia, Roberto Morroni, trasmessa al Presidente della I Commissione consiliare in data 22 maggio 2018, avente ad oggetto la richiesta di valutare l'inserimento di ulteriori ambiti materiali oltre quelli di cui all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 16 aprile 2018, rispetto ai quali avanzare istanza al Governo italiano per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione, indicati in breve nelle seguenti materie:

- 1) Commercio con l'estero;
- 2) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- 3) Previdenza complementare e integrativa; Dato atto

del dibattito svolto nella seduta del 23 maggio 2018 in seno alla I Commissione consiliare e della richiesta del consigliere Morroni di integrazione degli ambiti materiali nei termini di cui alla suddetta comunicazione, rispetto ai quali la I Commissione consiliare valutava di portare in partecipazione sentendo in particolare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria e l'Università; Condivisa, pertanto, la scelta di avviare il negoziato con lo Stato al fine della sottoscrizione dell'intesa di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, preordinata alla presentazione della proposta che porterà all'adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Umbria "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"; Condivisa, altresì, la scelta che detto negoziato sia condotto sulle materie di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 372 del 16 aprile 2018 come modificato ed integrato secondo le indicazioni date dalla I Commissione consiliare, il quale viene recepito dalla suddetta Commissione divenendo parte integrante e sostanziale della proposta di risoluzione avanzata dalla medesima;

Valutata positivamente

la decisione della Giunta regionale di condividere il percorso di confronto con il Governo insieme alla Regione Marche e di tenere conto altresì dell'istanza del Consiglio delle Autonomie locali espressa nel parere di cui alla deliberazione n. 32 del 22 marzo 2018; Rilevata la necessità che, nel corso del negoziato con il Governo, sia definito in modo più chiaro, rispetto a quanto già contenuto nell'Allegato A alla D.G.R. n. 372/2018, l'ambito dell'autonomia richiesta rispetto all'esercizio della potestà legislativa con riferimento a ciascuna materia indicata; Rilevata, altresì, la necessità, anche alla luce delle risultanze dell'audizione del 18 maggio 2018, che sia declinata in modo più chiara la determinazione delle risorse finanziarie per realizzare il decentramento negli ambiti richiesti; Dato atto che la partecipazione è essenziale per la costituzione di un percorso di autonomia e responsabilità condivise, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e che a fronte di un primo confronto avvenuto, detta partecipazione nonché il raccordo con gli enti locali devono proseguire per tutto l'iter riguardante l'iniziativa della Regione Umbria ai sensi dell'art. 116, terzo comma della Costituzione;

Visti

i pareri resi in sede consultiva dalla II e dalla III Commissione consiliare rispettivamente nelle sedute del 14 maggio 2018 e del 16 maggio 2018 con cui le suddette Commissioni si sono rimesse al parere della I Commissione; Tutto ciò premesso e considerato

l'assemblea legislativa

con n. 19 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 19 consiglieri presenti e votanti
Delibera

- di impegnare il Presidente della Giunta regionale ad avviare il negoziato con il Governo, con il coinvolgimento dell'Assemblea legislativa tramite la diretta partecipazione di suoi componenti indicati nelle persone del Presidente dell'Assemblea legislativa, del Presidente e del Vice Presidente della I Commissione consiliare o Consiglieri regionali loro delegati, nella rappresentanza che condurrà la negoziazione, per definire i contenuti dell'Intesa prevista dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individuando quale oggetto di contrattazione le materie come indicate

nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 16 aprile 2018, il quale diventa parte integrante e sostanziale del presente atto [Allegato 1], anche con le modifiche ed integrazioni apportate in sede di Commissione;

- di impegnare il Presidente della Giunta regionale a proseguire nel percorso intrapreso di collaborazione con la Regione Marche al fine di addivenire ad una proposta condivisa da sottoporre al negoziato con il Governo, tenendo altresì in debito conto l'istanza del C.A.L. di condivisione del percorso anche insieme alle Regioni Toscana e Lazio;
- di definire nell'Intesa con il Governo il complessivo assetto del riparto delle competenze legislative e amministrative nelle materie per le quali si sollecitano ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia addivenendo nelle more dell'Intesa ad una più precisa definizione delle richieste sui temi oggetto di negoziato e delle forme di finanziamento, da sottoporre all'esame della competente Commissione consiliare che potrà esprimersi sempre attraverso una proposta di risoluzione all'aula;
- di impegnare il Presidente della Giunta regionale ad informare questa Assemblea, con cadenza periodica, sull'andamento del negoziato con il Governo nazionale e sull'esito finale;
- di impegnare il Presidente della Giunta regionale a trasmettere all'Assemblea legislativa lo schema d'Intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione, assicurando che prima della suddetta sottoscrizione siano attivate, anche in collaborazione con la Commissione consiliare competente, forme e modalità di coinvolgimento degli enti locali, delle parti sociali e in generale di tutti i soggetti interessati.

ASSISTENZA PENITENZIARIA

EMILIA -ROMAGNA

DGR 18.6.18, n. 894 - Approvazione operazioni presentate a valere sull'Invito di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 1910/2016. Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale – Terza scadenza. (BUR n. 207 dell'11.7.18)

Note

Viene dato atto che in risposta alla terza scadenza dell'“Invito a presentare operazioni in attuazione del piano 2016-2018 – Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale - PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1” Allegato 2), parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.1910 del 14/11/2016, sono pervenute, secondo le modalità e i termini definiti nello stesso Invito, n. 20 operazioni, per un costo complessivo di Euro 1.159.405,26 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo, di cui:

- n. 12 operazioni a valere sull'Azione 1 per costo di Euro 767.365,20 e un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;
- n. 8 operazioni a valere sull'Azione 2 per costo di Euro 392.040,06 e un finanziamento pubblico richiesto di pari importo.

Per l'Azione 1 tutte le n. 12 operazioni sono risultate "approvabili";

- per l'Azione 2 tutte le n. 8 operazioni sono risultate "approvabili".

ENTI LOCALI

MARCHE

L.R. 28.6.18, n. 23 - Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” e alla legge regionale 26 giugno 2008, n.15 “Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)” (BUR n. 48 del 5.7.18)

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 4/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) è inserito il seguente: "1 bis. La rappresentanza nel Consiglio delle autonomie locali può corrispondere ad un'unica tipologia di ente locale. In caso di sovrapposizione tra componenti di diritto e componenti eletti va esercitata un'opzione nei trenta giorni successivi la nomina."

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 4/2007 è sostituito dal seguente: "3. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa alla Giunta per il regolamento di cui all'articolo 43 del regolamento interno del Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale tra attività del Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale." 3. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 4/2007 è sostituito dal seguente: "1. Le proposte di cui al comma 2 dell'articolo 11 e quelle sulle quali il Consiglio regionale richiede parere ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul testo della proposta della Commissione referente nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale."

Art. 2 (Modifiche alla l.r. 15/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)) è sostituito dal seguente: "1. Le proposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e quelle sulle quali l'Assemblea legislativa regionale richiede parere ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 sono trasmesse al CREL dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni assembleari. Il CREL esprime parere sul testo della proposta della Commissione referente nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale."

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/2008 è abrogato. 3. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 15/2008 le parole ", 2" sono soppresse.

Art. 3 (Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

FAMIGLIA

SICILIA

DD 15 giugno 2018. PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7, Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari: approvazione dell'elenco definitivo delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione e irricevibili. (GURS n. 28 del 29.6.18)

Art. 1 È approvato l'elenco definitivo delle domande pervenute nell'ambito dell'Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari, PO FSE 2014-2020, ritenute ammissibili e non ammissibili alla successiva fase di valutazione di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C) con evidenza delle cause di esclusione. L'elenco è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

IMMIGRATI

CAMPANIA

DGR 3.7.18, n. 429 - Protocollo d'intesa tra le regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello interregionale in materia di immigrazione. (BUR n. 47 del 9.7.18)

Note **PREMESSA**

□ *Il Libro bianco sul sistema di governo europeo - Approfondire la democrazia nell'Unione europea, SEC. 2000/154*, emanato dalla Commissione europea l'11 ottobre 2000, nel quale si

individua nella collaborazione interistituzionale e interregionale (*governance* multi-livello) un'articolazione significativa dell'agire democratico e dunque si incoraggia la partecipazione sociale lungo tutta la catena decisionale in modo da realizzare forme concrete di "democrazia partecipativa";

- *L'Agenda europea sulle migrazioni*, emanata il 13 maggio 2015, mediante Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio europeo al Comitato Economico e sociale e al Comitato delle Regioni, (COM/2015/240) che individua nelle migrazioni che interessano i Paesi europei una priorità per le politiche dell'UE, ritenendo che le questioni sociali che emergono debbano essere affrontate in modo complessivo e che, non secondariamente, si debba evitare di intervenire a compartimenti stagni, ciò consentirebbe di elaborare politiche condivise in grado di abbracciare in maniera integrata e simultaneamente le molteplici dimensioni del fenomeno.
- La Direttiva dell'UE (2000/43/CE) sulla parità di trattamento che vieta la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica e il relativo strumento normativo interno di recepimento (D.Lgs. 215/2003);
- La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, 2009/52/UE e il relativo strumento interno di recepimento (D.Lgs. 109/2012) che prevede sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi irregolarmente presenti sul territorio e che contiene altresì norme in tema di protezione sociale relative al "particolare sfruttamento" (inserite nel codice penale all'art. 603bis) che possono subire gli stessi migranti;
- La Direttiva 2011/36/CE, nonché il relativo strumento normativo interno di recepimento, (D.Lgs. 24/2014), che definisce la necessità di elaborazione di un Piano Nazionale Antitratta, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (in sostituzione della Decisione-quadro del Consiglio europeo 2002/629/GAD);
- La Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e il relativo strumento interno di recepimento (D.Lgs. 251/2007);
- La Direttiva 2011/95/UE e il relativo strumento interno di recepimento (D.Lgs. 18/2014);
- La Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e il relativo strumento interno di recepimento, (D.Lgs. 25/2008), modificato dal DL 119/2014;
- La Direttiva 2003/9/CE del Consiglio europeo del 27 gennaio 2003 che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e lo strumento normativo interno di recepimento (D.Lgs. 140/2005);
- Il novellato art. 117 della Costituzione che, pur riservando, a mente dell'art. 117 lett. m), alla competenza regolatoria esclusiva dello Stato la materia dell'immigrazione, in tema di fruizione di diritti civili e sociali limita alla competenza normativa statale solo "*la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*", che devono peraltro "*essere garantiti su tutto il territorio dello Stato*";
- La previsione del novellato art. 117 della Costituzione che recita "la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni";
- Il Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 ("Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") e modifiche successive;
- I programmi operativi nazionali (PON) 2014-2020 dei Fondi Strutturali: Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale e le articolazioni regionali (POR), in particolare nei sub-programmi attinenti all'occupazione sostenibile ed alla mobilità dei lavoratori, all'inclusione sociale ed al contrasto alla povertà, oltre che all'istruzione, alla formazione ed al rafforzamento istituzionale delle amministrazioni e della *governance* territoriale;
- Il Regolamento (EU) 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che stabilisce le linee generali del programma FAMI (Fondo per l'Asilo, l'Immigrazione e l'Integrazione per il periodo 2014-2020, per promuovere la gestione efficiente dei flussi migratori e l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo nell'Unione europea di un approccio comune.

LE CONSIDERAZIONI IN MERITO

- a. la presenza di stranieri nelle Regioni meridionali - in particolare a partire dall'ultimo decennio - è andata aumentando numericamente ed è divenuta sempre più eterogenea, sia in termini sociodemografici che occupazionali, nonché per le richieste inerenti alle politiche di integrazione;
- b. che la presenza di stranieri ha generato/sta generando significative trasformazioni sociodemografiche, caratterizzandosi altresì come sostitutiva, almeno in parte, della forza lavoro autoctona;
- c. tale situazione riguarda soprattutto le forze lavoro di natura stagionale e che determinano una mobilità interprovinciale ed interregionale a carattere rotatorio sulla base dei tempi delle diverse colture.

LE CONSEGUENZE

Tale mobilità determina problematiche comuni alle diverse aree territoriali di elevata complessità spesso carenti dal punto di vista dell'integrazione, dell'accoglienza, della sicurezza e della legalità.

LA RICADUTA SULLE REGIONI MERIDIONALI

- a. per la loro posizione geografica le Regioni del sud sono maggiormente interessate alla gestione dei flussi migratori irregolari, compresi quelli riguardanti minori stranieri non accompagnati;
- b. al fenomeno descritto è correlabile un aumento della domanda diversificata di servizi dedicati all'integrazione, all'accoglienza, e alla sicurezza del territorio;
- c. già in passato le regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia hanno proficuamente realizzato in partenariato progetti incentrati sulle tematiche concernenti la presenza straniera nei rispettivi territori, sull'incremento/rafforzamento delle reti locali di quanti a vario titolo intervengono nel settore e sul rafforzamento della *capacity building* individuale e istituzionale, dal titolo COM.IN 2.0 - Competenze per l'integrazione;
- d. che dall'esperienza congiuntamente maturata dal Progetto è emersa l'esigenza di continuare la collaborazione a livello regionale finalizzata a:
 - armonizzare alcune politiche mirate specificamente alla tematica migratoria;
 - condividere programmi e politiche di intervento a gestione autonoma ma a finalità convergenti
 - progettare interventi interregionali con riferimento a risorse finanziarie di competenza ministeriale;
 - condividere strumenti di monitoraggio della presenza e della composizione quantitativa e qualitativa degli stranieri sui territori coinvolti;
- e. la collaborazione interregionale risulta in sintonia anche con le linee strategiche da attuare in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda le politiche dell'accoglienza e della legalità;
- f. l'importanza assunta dall'immigrazione nei territori delle cinque Regioni del Sud.

LE CONCLUSIONI

Viene ritenuto:

- a. di dover pervenire ad un'intesa tra le Regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello interregionale in materia di immigrazione attraverso la stipula di apposito protocollo d'intesa;
- b. di dover, pertanto, approvare lo schema di protocollo d'intesa allegato (Allegato A) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale per il coordinamento e la gestione dei rapporti tra le Regioni partecipanti;
- c. di dover demandare alla competente Direzione Generale delle Politiche sociali e socio sanitarie (50.05) l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- d. di dover dare atto che la sottoscrizione del suddetto Protocollo non comporta oneri diretti a carico del Bilancio regionale e che eventuali eventi ed iniziative correlate alla stessa saranno realizzate secondo le disponibilità del Bilancio regionale.

LA DISPOSIZIONE

Si perviene ad un'intesa tra le Regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello interregionale in materia di immigrazione attraverso la stipula di apposito protocollo d'intesa.

Si approva lo schema di protocollo d'intesa allegato (Allegato A) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale per il coordinamento e la gestione dei rapporti tra le Regioni partecipanti

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

LOMBARDIA

D.d.u.o. 29 giugno 2018 - n. 9688 Approvazione esiti valutazione istanze presentate in risposta all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui al comunicato regionale del 28 maggio 2018 n. 86 per la realizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione di cui al piano regionale per l'integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio – Avviso autorità delegata fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 Ministero del lavoro e delle politiche sociali con d.d. n. 29 del 1 marzo 2018. (BUR n. 27 del 6.7.18)

Note

Viene dato atto che le seguenti n. 2 manifestazioni di interesse di seguito indicate: – Società Cooperativa Sociale Pepita Onlus prot U1 2018 0004287 – Comunità Fraternità Cooperativa Sociale Onlus U1 2018 0004285 non risultano ammissibili in quanto la descrizione della tipologia dell'intervento non risulta in alcun modo coerente con quanto stabilito all'art. 2 dell'avviso pubblico. Viene approvata la graduatoria relativa alle istanze ammesse alla valutazione, con l'assegnazione dei punteggi in applicazione dei criteri indicati all'art. 10 del medesimo avviso, così come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

Viene individuato quale partner unico Fondazione ISMU Iniziative e studi sulla multietnicità in qualità di partner co beneficiario, che concorrerà alla definizione del previsto piano regionale, in particolare per quanto riferito alla elaborazione degli indicatori e alla definizione del percorso di accompagnamento per il monitoraggio e la valutazione degli interventi che si andranno a realizzare a livello territoriale, coerentemente con quanto disposto in sede di avviso ministeriale e secondo i termini e le modalità descritte in sede di istanza.

PIEMONTE

DGR 14.6.18, n. 21-7042 L.R. 28/2007. Approvazione dello schema di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e le OO.SS del Comparto Scuola per la realizzazione nell'a.s. 2017/2018 di azioni di sistema a favore delle istituzioni scolastiche statali per il sostegno delle fasce deboli della popolazione studentesca e per l'integrazione di alunni stranieri. (BUR n. 27 del 5.7.18)

Note

PREMESSA

La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie politiche sull'istruzione, così come delineate dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e s.m.i., ha previsto l'introduzione di numerose tipologie di intervento a sostegno delle fasce deboli della popolazione scolastica.

Tali interventi sono volti a contrastare la dispersione scolastica ed il disagio giovanile, nonché l'integrazione degli alunni stranieri, e sono finalizzati, oltre che alla realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa, a:

- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;
- la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;
- lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;
- la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati.

L'innalzamento della qualità del sistema regionale di istruzione e l'elevazione delle sue capacità di trasferimento delle conoscenze richiede la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione scolastica nell'ambito degli spazi di flessibilità, già previsti dalle norme sull'autonomia scolastica ed in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione; è stato avviato fin dal 2006 con l'Ufficio Scolastico Regionale la sperimentazione di percorsi congiunti, cofinanziati nell'ambito delle risorse messe a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR) per l'attuazione dell'articolo 9 del CCNL del comparto scuola (Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica), realizzati mediante specifica intesa, volti al superamento delle problematiche connesse alla lotta all'abbandono, alla dispersione scolastica e alla crescita della cultura del soggetto debole. Il Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma dell'articolo 29 della l.r. 25/2016, al capitolo "Sperimentazioni", richiama la collaborazione già intrapresa con l'Ufficio Scolastico Regionale e descrive e dettaglia gli interventi di cui sopra. Preso atto della Nota MIUR Prot. 5094 del 16 ottobre 2017 (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), con la quale, a seguito dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l'anno scolastico 2017/2018, siglata in data 28 luglio 2017, è stata comunicata l'assegnazione all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte dell'importo di euro 1.546.776,00.

Sulla base dell'Ipotesi di contratto integrativo regionale ex art. 7 CCNL Comparto Scuola 2006-2009, siglata in data 9 marzo 2018 dall'Ufficio Scolastico Regionale e dalle OO.SS., tali risorse sono state ripartite come segue:

- a) euro 946.766,00 per la presentazione di progettualità in tema di lotta al disagio e per interventi in tema di integrazione di alunni stranieri ed euro 35.000,00 a sostegno degli interventi straordinari relativi ad inserimenti in corso d'anno di alunni stranieri, nomadi, diversamente abili, affidati a comunità, allontanati dal nucleo familiare di origine o comunque in situazione di disagio impreviste che richiedono professionalità e/o risorse aggiuntive a cui le scuole non possono far fronte con le disponibilità ordinarie, per complessivi euro 668,484,33;
- b) euro 600.000,00, per percorsi e progetti sperimentali atti prevenire e contrastare la dispersione scolastica per il recupero degli alunni di scuola media pluriripetenti, congiuntamente con le Agenzie formative di formazione professionale.

Anche per l'anno scolastico 2017/2018, si intende proseguire tale collaborazione, prevedendo di approvare lo schema di intesa tra la Regione Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS del Comparto Scuola, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale unitamente al Modello A accluso alla stessa, che definisce, tra l'altro, le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti e l'accesso al finanziamento da parte delle Istituzioni Scolastiche, per la valutazione congiunta delle ipotesi progettuali mediante una Commissione costituita dall'Ufficio Scolastico Regionale e per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi.

Quanto agli interventi di cui alla lettera b), si è provveduto con D.G.R. n. 113729 del 27.07.2016 a finanziare percorsi di recupero degli alunni di scuola media pluriripetenti, destinando a tal fine, la somma complessiva di euro 1.984.340,00.

Viene ritenuto pertanto prioritario, in questa fase, privilegiare gli interventi di cui alla lettera a), volti al sostegno delle progettualità delle Istituzioni Scolastiche statali in tema lotta al disagio ed integrazione degli alunni stranieri, anche alla luce della diffusione del fenomeno della dispersione scolastica.

A tal fine, viene destinata la somma complessiva di euro 300.000,00.

PIEMONTE

DGR 14.6.18, n. 21-7042 L.R. 28/2007. Approvazione dello schema di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e le OO.SS del Comparto Scuola per la realizzazione nell'a.s. 2017/2018 di azioni di sistema a favore delle istituzioni scolastiche statali per il sostegno delle fasce deboli della popolazione studentesca e per l'integrazione di alunni stranieri. (BUR n. 27 del 5.7.18)

Note

PREMESSA

La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie politiche sull'istruzione, così come delineate dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e s.m.i., ha previsto l'introduzione di numerose tipologie di intervento a sostegno delle fasce deboli della popolazione scolastica.

Tali interventi sono volti a contrastare la dispersione scolastica ed il disagio giovanile, nonché l'integrazione degli alunni stranieri, e sono finalizzati, oltre che alla realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa, a:

- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;
- la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;
- lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;
- la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati.

L'innalzamento della qualità del sistema regionale di istruzione e l'elevazione delle sue capacità di trasferimento delle conoscenze richiede la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione scolastica nell'ambito degli spazi di flessibilità, già previsti dalle norme sull'autonomia scolastica ed in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione; è stato avviato fin dal 2006 con l'Ufficio Scolastico Regionale la sperimentazione di percorsi congiunti, cofinanziati nell'ambito delle risorse messe a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR) per l'attuazione dell'articolo 9 del CCNL del comparto scuola (Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica), realizzati mediante specifica intesa, volti al superamento delle problematiche connesse alla lotta all'abbandono, alla dispersione scolastica e alla crescita della cultura del soggetto debole. Il Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma dell'articolo 29 della l.r. 25/2016, al capitolo "Sperimentazioni", richiama la collaborazione già intrapresa con l'Ufficio Scolastico Regionale e descrive e dettaglia gli interventi di cui sopra. Preso atto della Nota MIUR Prot. 5094 del 16 ottobre 2017 (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), con la quale, a seguito dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo migratorio e contro la dispersione scolastica per l'anno scolastico 2017/2018, siglata in data 28 luglio 2017, è stata comunicata l'assegnazione all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte dell'importo di euro 1.546.776,00.

Sulla base dell'Ipotesi di contratto integrativo regionale ex art. 7 CCNL Comparto Scuola 2006-2009, siglata in data 9 marzo 2018 dall'Ufficio Scolastico Regionale e dalle OO.SS., tali risorse sono state ripartite come segue:

- a) euro 946.766,00 per la presentazione di progettualità in tema di lotta al disagio e per interventi in tema di integrazione di alunni stranieri ed euro 35.000,00 a sostegno degli interventi straordinari relativi ad inserimenti in corso d'anno di alunni stranieri, nomadi, diversamente abili, affidati a comunità, allontanati dal nucleo familiare di origine o comunque in situazione di disagio impreviste che richiedono professionalità e/o risorse aggiuntive a cui le scuole non possono far fronte con le disponibilità ordinarie, per complessivi euro 668,484,33;

b) euro 600.000,00, per percorsi e progetti sperimentali atti prevenire e contrastare la dispersione scolastica per il recupero degli alunni di scuola media pluriripetenti, congiuntamente con le Agenzie formative di formazione professionale.

Anche per l'anno scolastico 2017/2018, si intende proseguire tale collaborazione, prevedendo di approvare lo schema di intesa tra la Regione Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS del Comparto Scuola, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale unitamente al Modello A accluso alla stessa, che definisce, tra l'altro, le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti e l'accesso al finanziamento da parte delle Istituzioni Scolastiche, per la valutazione congiunta delle ipotesi progettuali mediante una Commissione costituita dall'Ufficio Scolastico Regionale e per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi.

Quanto agli interventi di cui alla lettera b), si è provveduto con D.G.R. n. 113729 del 27.07.2016 a finanziare percorsi di recupero degli alunni di scuola media pluriripetenti, destinando a tal fine, la somma complessiva di euro 1.984.340,00.

Viene ritenuto pertanto prioritario, in questa fase, privilegiare gli interventi di cui alla lettera a), volti al sostegno delle progettualità delle Istituzioni Scolastiche statali in tema lotta al disagio ed integrazione degli alunni stranieri, anche alla luce della diffusione del fenomeno della dispersione scolastica.

A tal fine, viene destinata la somma complessiva di euro 300.000,00.

MINORI

CAMPANIA

DGR 3.7.18, n. 426 - Protocollo d'intesa finalizzato a promuovere e rafforzare sinergie volte al contrasto alla dispersione scolastica e a favorire l'integrazione ed inclusione sociale.(BUR n. 47 del 9.7.18)

Note

PREMESSA

- a. i principi costituzionali che sanciscono il riconoscimento dei diritti inviolabili di tutti gli uomini, della loro pari dignità, del pieno sviluppo della personalità, dei doveri di solidarietà sociale ed affermano il compito della Repubblica di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- b. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea indirizzata al contrasto di tutte le discriminazioni, al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e dei giovani ed alla diffusione della cultura della legalità;
- c. il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa ed il Vaticano (Pontificio Consiglio della Cultura), siglato in data 29 ottobre 2014 che sancisce la possibilità di creare percorsi di collaborazione al fine di promuovere, diffondere e coordinare la cultura dello sport e le attività sportive quale fenomeno culturale di contrasto alla dispersione scolastica e grande rilevanza sociale, educativa e morale;
- d. l'articolo 1 co. 2 dello Statuto della Regione Campania che richiama i principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana e garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini";
- e. il "Piano Sociale Regionale 2016-2018" approvato dalla Regione Campania, con la Deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

LE CONSIDERAZIONI IN MERITO

- a. da recenti pubblicazioni presentate in occasione del VIII Atlante dell'infanzia a rischio, risulta che la Campania è la seconda regione in Italia per numero di ragazzi che hanno lasciato precocemente la scuola, con un 18,1% su un tasso nazionale del 13,8%, e ha una percentuale del 27,5% di minori in povertà relativa su una media nazionale del 22,3%;

- b. le cause sono rintracciabili nel calo della motivazione degli studenti per effetto della crisi economica: la mancanza di lavoro e di prospettive tra gli adulti di riferimento ha generato sfiducia in molti bambini e adolescenti, aumentando il rischio del fallimento formativo;
- c. l'assunto di partenza, pertanto, è che alla povertà economica corrisponde anche la povertà educativa che si concretizza nella difficoltà o nell'assenza di accesso per molti bambini ad attività culturali.

L'IMPEGNO DELLA REGIONE

- a. la Regione Campania ritiene prioritario rafforzare le azioni di contrasto alla dispersione scolastica ed a favorire l'integrazione ed inclusione sociale;
- b. si rende necessario sviluppare un piano integrato di azioni che coinvolgano quanti più attori possibili riconoscendo l'efficacia delle iniziative sinergiche e integrate tra più soggetti, in considerazione del fatto che questi fenomeni richiedono misure necessarie di recupero sia da un punto di vista educativo che sociale.

IL PROTOCOLLO

E' stato predisposto, pertanto, un apposito schema di Protocollo d'Intesa con il Comando Forze Operative Sud, la Pontificia Scholas Ocurrentes e la Curia di Napoli.

Tale strumento può, altresì, rappresentare una sinergia virtuosa che concretizza economie di gestione, ampliando le disponibilità a favore dei cittadini e sfruttando tutti i possibili ambiti di collaborazione interdisciplinare a favore dell'istruzione, integrazione ed inclusione sociale.

L'IMPEGNO COLLETTIVO

Le suddette istituzioni si impegnano a sostenere politiche coordinate al fine di promuovere programmi volti al contrasto della dispersione scolastica e a favorire l'integrazione ed inclusione sociale, con particolare riguardo alle tematiche della prevenzione del disagio, sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della legalità.

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 25 giugno 2018, n. U00256 Assistenza residenziale per trattamenti comunitari intensivi ed estensivi per adolescenti erogata da strutture residenziali terapeutico riabilitative - Determinazione delle tariffe. (BUR n. 55 del 5.7.18)

Note

Viene approvato l'allegato A "Tariffa assistenza psichiatrica residenziale terapeutico riabilitativa per adolescenti – trattamenti comunitari intensivi ed estensivi", parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

Le tariffe adottate con il presente provvedimento sono le seguenti:

- euro 261,59 per die per l'assistenza residenziale per trattamenti comunitari intensivi per adolescenti;
- euro 147,71 per die per l'assistenza residenziale per trattamenti comunitari estensivi per adolescenti.

Le tariffe di cui al presente provvedimento si applicano agli erogatori privati accreditati che operano con onere a carico del SSR.

PIEMONTE

DGR 22.6.18, n. 19-7076 - L.47/2017. Approvazione convenzione triennale tra Reg. Piemonte, Garante Regionale infanzia e adolescenza, Consiglio regionale del Piemonte, Reg. Autonoma Valle d'Aosta, ANCI Piem., Universita' di Torino e del Piemonte Orientale, Fondazioni CRT, CRC e Compagnia di San Paolo, per attivita' a favore dei tutori volontari. Contributo annuale euro 20.000,00 cap. 146408 bil. 2018-2020 a favore dell'Universita' di Torino. (BUR n. 28 del 12.7.18)

Note

PREMESSA

Con la legge 7 aprile 2017 n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" è stata introdotta in Italia la prima normativa organica a tutela dei minori stranieri soli presenti sul nostro territorio e privi di assistenza e rappresentanza legale.

L'articolo 11 della citata legge introduce l'istituto del tutore volontario e attribuisce al Garante per l'infanzia e l'adolescenza il compito di predisporre l'elenco dei tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali.

LA REALTA' PIEMONTESE

Sulla base di una ricognizione presso gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali al 31 gennaio 2018 risultavano presenti in Piemonte oltre 560 minori stranieri non accompagnati, di diverse nazionalità.

LE LINEE GUIDA

In ottemperanza al mandato legislativo, l'Autorità Garante Nazionale per l'infanzia e adolescenza ha adottato il 25 maggio 2017 le "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" cui devono far riferimento i Garanti regionali per la predisposizione degli elenchi locali.

L'ATTIVITA' DELLA GARANTE IN PIEMONTE

Nel mese di luglio 2017, la Garante regionale del Piemonte ha emanato il bando per le candidature al ruolo di tutore volontario e, nelle settimane successive, ha avviato i colloqui individuali per le procedure di selezione dei cittadini da inserire nel percorso di formazione, per l'attivazione del quale la Garante ha costituito un tavolo di confronto coinvolgendo la Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale, l'Università degli studi di Torino, l'Anci Piemonte, alcune Fondazioni bancarie, il Tribunale per i Minorenni di Torino, la Procura Minori e i Giudici Tutelari piemontesi.

Dal citato tavolo è stato organizzato un gruppo di lavoro costituito dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dalla Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale, dall'Università degli studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Politiche cultura e società, Dipartimento di Psicologia - per la predisposizione del corso di formazione per candidati tutori volontari.

Il percorso formativo, nel rispetto delle Linee guida dell'Autorità Garante, ha la durata di ventiquattro ore, e si è svolto finora in due edizioni, presso il Campus "Luigi Einaudi" dell'Università di Torino, attraverso lezioni frontali e gruppi di lavoro.

Al fine di garantire un continuo contatto con la realtà dei minori stranieri non accompagnati e con il territorio, oltre ai docenti dei Dipartimenti universitari, sono stati coinvolti alcuni operatori degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, rappresentanti della Magistratura minorile, Giudici Tutelari e organizzazioni del Terzo settore impegnati sul tema.

Al fine di garantire la realizzazione della fase di sperimentazione, è stata approvata con DGR n. 21-5835 del 27.10.2017 una prima convenzione (conclusasi in data 31 marzo 2018), sottoscritta tra la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la Regione Piemonte, l'Anci e l'Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Politiche cultura e società, Dipartimento di Psicologia – per la strutturazione di un percorso di accompagnamento e sostegno ai tutori volontari, che ha previsto la realizzazione dei primi due corsi di formazione a favore di un totale di circa 180 soggetti.

LE RISULTANZE DELL'ATTIVITA SVOLTA

Vengono rilevati gli esiti positivi dei primi due corsi realizzati, che ha visto la successiva nomina dei primi tutori volontari da parte del Tribunale per i Minorenni di Torino, competente in materia dal mese di marzo 2018, sulla base dell'elenco degli aspiranti tutori all'uopo formati, come predisposto e messo a disposizione dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

LO SVILUPPO SUCCESSIVO

Per garantire la piena realizzazione delle previsioni normative di cui alla L.n.47/2017, appare necessario rafforzare ed ampliare la cooperazione di più soggetti istituzionali e della società civile, nonché prevedere la continuità dei percorsi formativi e lo sviluppo delle attività di accompagnamento e sostegno ai tutori nominati.

GLI ATTORI COINVOLTI

L'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, il Consiglio regionale del Piemonte, la Regione Piemonte (Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario Cooperazione decentrata Internazionale, Pari opportunità, Diritti Civili, Immigrazione ed Assessorato alle Politiche sociali, della famiglia e della casa), la Regione Autonoma Valle d'Aosta (Assessorato Sanità, salute e politiche sociali), l'ANCI Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ritengono di interesse costruire una rete che possa garantire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa.

L'IMPEGNO DELLA REGIONE

La Regione Piemonte è da sempre impegnata sulle tematiche minorili, nell'ambito delle quali pone un'attenzione particolare alle esigenze ed ai percorsi di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Viene confermato ed ampliato l'impegno dei due Assessorati competenti, rispettivamente in materia di politiche migratorie e di politiche sociali e della famiglia, attraverso la stipula e sottoscrizione della nuova convenzione, finalizzata a favorire la messa a regime, il consolidamento e lo sviluppo delle attività a favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, assumendo i seguenti impegni (Art.9 della convenzione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione).

Viene assicurata la diffusione di adeguate informazioni e indicazioni sul tema della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati, per promuovere la creazione e lo sviluppo di proficue modalità di collaborazione tra i servizi sociali e gli stessi tutori volontari, per il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati;

Vengono promosse e sostenute azioni di accompagnamento e sostegno, a carattere individuale e di gruppo, rivolte ai tutori volontari, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, attraverso un percorso di concertazione con i servizi stessi e la definizione di un finanziamento per le specifiche attività avviate, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio regionale e con le eventuali risorse reperibili attraverso la partecipazione a specifici bandi statali ed europei dedicati alle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati.

Viene assicurata la collaborazione con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza per la realizzazione di incontri di sensibilizzazione sul territorio regionale sul tema dei tutori volontari.

Viene nominato un proprio rappresentante individuato in accordo con i due Assessori competenti per il comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c).

LA CONVENZIONE

Viene approvata la stipula e sottoscrizione da parte della Regione Piemonte, della convenzione triennale di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente i seguenti firmatari:

- Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza
- Consiglio regionale del Piemonte,
- Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali;
- Anci Piemonte,
- Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino;
- Dipartimento di Culture Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino;
- Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino;
- Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Compagnia di San Paolo;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Viene destinata per la realizzazione del suddetto percorso formativo una somma totale pari a Euro 60.000,00

Allegato A

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE

tra

Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Piemonte

Consiglio regionale del Piemonte

Regione Piemonte

Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario Cooperazione decentrata Internazionale, Pari opportunità, Diritti Civili, Immigrazione Assessorato Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa

Regione Autonoma Valle d'Aosta Assessorato Sanità, salute e politiche sociali

Anci Piemonte

Università degli Studi di Torino:

Dipartimento di Giurisprudenza

Dipartimento di Culture Politica e Società

Dipartimento di Psicologia

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Compagnia di San Paolo

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Premesso che:

□□ la legge 7 aprile 2017 n. 47 “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*” all’articolo 11 prevede che presso ogni Tribunale per i minorenni sia istituito un elenco dei tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini disponibili ad assumere, su base volontaria e gratuita, la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre;

□□ lo stesso articolo attribuisce ai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza la competenza a selezionare e adeguatamente formare i cittadini che desiderano essere iscritti nel suddetto elenco;

□□ la Garante per l’infanzia e l’adolescenza, nominata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 173-34790 del 25 ottobre 2016, in armonia con le Linee Guida stilate dall’Autorità Garante Nazionale ha predisposto un bando aperto per il reperimento di cittadini disponibili a svolgere il ruolo di tutore volontario e si occupa della formazione degli aspiranti tutori anche della Regione Autonoma Valle D’Aosta;

□□ il tutore volontario, chiamato a garantire protezione e sostegno ai minori, rappresenta una particolare forma di cittadinanza attiva ed è, altresì, espressione di solidarietà ed occasione di promozione della cultura dell’accoglienza;

□□ la legge 47/2017 non contiene la previsione di fondi destinati all’espletamento della citata formazione;

□□ secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, le attività necessarie all’attuazione della presente Convenzione sono prestate nell’ottica di conseguire gli obiettivi che le Parti hanno in comune;

□□ la Garante regionale ha avviato un tavolo di confronto, per l’ideazione di una fase di sperimentazione volta all’erogazione di due corsi di formazione per aspiranti tutori volontari, che si è concluso con la convenzione del 27/10/2017 stipulata tra la Regione Piemonte – Assessorato alle Politiche giovanili e all’Immigrazione – l’Anci Piemonte, l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Psicologia;

□□ per garantire ulteriormente la realizzazione del mandato normativo è necessaria la cooperazione di più soggetti istituzionali e della società civile;

□□ l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il Consiglio regionale del Piemonte, la Regione Piemonte (Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario Cooperazione decentrata Internazionale, Pari opportunità, Diritti Civili, Immigrazione), la Regione Autonoma Valle d’Aosta (Assessorato Sanità, salute e politiche sociali), l’ANCI

Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ritengono di interesse costruire una rete che possa garantire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa;

Considerato inoltre che:

□□ è opportuno promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione sul territorio rispetto alla possibilità, per i cittadini, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati e quindi di essere inseriti nel relativo elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;

□□ è necessario proseguire il percorso di formazione dei futuri tutori volontari in conseguenza delle numerose adesioni al bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati, al fine di renderli idonei alla nomina e alla conseguente iscrizione nell'elenco del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;

□□ è altresì necessario coinvolgere in tale processo formativo anche gli operatori dei servizi socio-sanitari territoriali per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi essenziali al migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei minori stranieri, con particolare riferimento ai rapporti con la figura dei tutori volontari;

□□ è, inoltre, indispensabile progettare uno specifico percorso di monitoraggio e sostegno dei tutori volontari nominati anche mediante l'organizzazione di gruppi di accompagnamento e l'individuazione di esperti per la conduzione di tali gruppi.

Tutto ciò premesso,

la Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza (di seguito denominata Garante per l'infanzia), nella persona di Rita Turino, nata ail, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Consiglio regionale, piazza Solferino n. 22 – Torino;

il Consiglio regionale del Piemonte, nella persona del Presidente del Consiglio regionale Antonino Boeti, nato a, il, domiciliato ai fini del presente atto in via Alfieri n.15 – Torino;

la Giunta regionale - Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario Cooperazione decentrata Internazionale, Pari opportunità, Diritti Civili, Immigrazione, nella persona dell'Assessora Monica Cerutti, nata a il ed Assessorato alle Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa, nella persona dell'Assessore Augusto Ferrari, nato a,

il....., entrambi domiciliati ai fini del presente atto presso la sede della Regione Piemonte, piazza Castello n. 165 – Torino la Giunta regionale - Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali - Struttura famiglia e assistenza economica nella persona dell'Assessore protempore, nato a il domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione Autonoma Valle d'Aosta, piazza Deffeyes n. 1 – Aosta;

l'Anci Piemonte, nella persona del Presidente Alberto Avetta, nato a il,domiciliato ai fini del presente atto in via Milano n. 1 – Torino;

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino (di seguito denominato Dipartimento di Giurisprudenza), Partita IVA n. 02099550010 con sede in Torino, Lungo Dora Siena 100/A, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Prof.ssa Laura Scomparin, nata a il, e dal Dott. Marco Degani - Direttore della Direzione Ricerca e Terza missione, nato a il, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto, domiciliati ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza in Lungo Dora Siena n. 100/A – 10153 Torino;

il Dipartimento di Culture Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino (di seguito denominato Dipartimento di Culture Politica e Società), nella persona della Direttrice, prof.ssa Franca Roncarolo, nata a il, domiciliata ai fini del presente atto, in Lungo Dora Siena n. 100/A – 10153 Torino;

il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino (di seguito denominato Dipartimento di Psicologia) con sede in Torino, via Verdi, 10 10123, rappresentato ai fini del presente

atto dal Direttore Prof. Alessandro Zennaro, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo in via Verdi n. 10 – 10123 Torino;

il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede in Alessandria, Via Cavour n. 84, Alessandria, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Prof. Salvatore Rizzello, nato a ile domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Dipartimento.

Compagnia di San Paolo con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 75, rappresentato ai fini del presente atto dal Segretario Generale dott. Piero Gastaldo, nato a il e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della medesima fondazione.

la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con sede in via XX Settembre 31, Torino rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Giovanni Quaglia, nato a il e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa Fondazione.

Fondazione C.R.C. con sede in Via Roma 17, Cuneo, rappresentato ai fini del presente atto dal Presidente Giandomenico Genta, nato aile domiciliato ai fini della presente Convenzione presso

d'ora in avanti denominate congiuntamente Parti;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Finalità)

1. Le Parti, con la presente Convenzione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*" individuano:

- a) le azioni di sensibilizzazione e di informazione per garantire la continua implementazione dell'elenco dei tutori volontari;
- b) la formazione degli aspiranti tutori volontari residenti o domiciliati nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, per l'espletamento della funzione tutoria, di cui all'articolo 11 della legge 47/2017 e la formazione ulteriore di coloro che hanno positivamente completato il percorso formativo e sono iscritti nell'elenco dei tutori volontari;
- c) la formazione continua dei tutori nominati e l'accompagnamento dei medesimi, anche attraverso l'organizzazione di gruppi di accompagnamento condotti da esperti appositamente formati per permettere un proficuo scambio di esperienze tramite il confronto tra pari e, ove possibile, facilitare il lavoro dei tutori in rete con gli altri soggetti impegnati nella tutela dei MSNA, nonché la formazione continua degli operatori socio sanitari territoriali e del personale delle strutture che accolgono i MSNA;
- d) gli strumenti per il monitoraggio della tutela volontaria di MSNA.

Art. 2

(Azioni di sensibilizzazione e di informazione)

1. Al fine di implementare l'elenco dei tutori volontari le Parti predispongono azioni di sensibilizzazione e di informazione sulla possibilità, per i cittadini, di intraprendere il percorso formativo per essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati, con particolare coinvolgimento dei territori regionali dai quali non sono pervenute richieste di adesione alla formazione avviata sul territorio piemontese.

Art. 3

(Attività formativa per gli aspiranti tutori volontari)

1. L'attività formativa per aspiranti tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati è effettuata d'intesa con la Garante regionale e in collaborazione con tutte le Parti aderenti alla presente convenzione.

2. La formazione consta di almeno 24 ore di attività didattica - organizzata secondo i contenuti interdisciplinari indicati dall'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nelle "linee guida per la formazione, la selezione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della

legge 7 aprile 2017 n. 47” – e si basa sull’interazione tra docenti di formazione accademica (che forniranno il quadro teorico generale) e operatori dei servizi socio-sanitari territoriali che da anni operano nelle diverse realtà locali a favore di minori stranieri non accompagnati, i quali sono i principali interlocutori degli aspiranti tutori volontari.

3. La formazione si svolge in parte presso il Campus Einaudi dell’Università degli Studi di Torino, e in parte a distanza con modalità *on line* attraverso la piattaforma Moodle, messa a disposizione dal Dipartimento di Giurisprudenza. Ove un congruo numero di partecipanti al corso sia residente o domiciliato nelle sedi extrametropolitane dell’Ateneo di Torino, alcune lezioni e attività seminariali potranno svolgersi in tali sedi o comunque essere rese disponibili a distanza, mediante videotrasmissione in teleconferenza.

4. A favore degli aspiranti tutori che hanno positivamente completato il percorso formativo e sono iscritti nell’elenco dei tutori volontari, di cui all’articolo 1 lettera a), si prevede l’organizzazione di incontri periodici di formazione ulteriore ed aggiornamento rispetto ai cambiamenti normativi eventualmente intercorsi, nella misura di almeno due incontri all’anno.

5. In deroga a quanto indicato nel comma 2, un’edizione del corso potrà svolgersi presso l’Università del Piemonte Orientale, qualora la Garante per l’infanzia individui almeno 50 corsisti residenti o domiciliati nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli e disponibili a partecipare alla medesima edizione.

6. In considerazione delle domande di adesione al bando sono previste due edizioni per l’anno 2018; due per l’anno 2019; almeno una edizione per l’anno 2020.

7. Il numero di corsisti per ciascuna edizione stabilito nel numero massimo di 100 partecipanti.

Art. 4

(Formazione dei professionisti dei servizi sociali territoriali e delle strutture di accoglienza)

1. Le Parti si impegnano a organizzare una formazione dedicata rivolta agli operatori dei servizi socio-sanitari territoriali e delle strutture di accoglienza residenziali per minori per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi necessari allo sviluppo di un insieme di competenze utili al migliore svolgimento, nei rispettivi ambiti professionali, delle attività collegate alla tutela dei minori stranieri non accompagnati con particolare riferimento ai rapporti con la figura dei tutori volontari.

2. La formazione consta almeno due incontri all’anno, da svolgersi uno a Torino (per gli operatori della regione Piemonte) ed uno nella regione Valle d’Aosta, al fine di agevolare la partecipazione degli operatori dei rispettivi territori regionali. Ciascun evento formativo può includere un workshop organizzato con metodologia formativa attiva.

3. Le Parti provvedono a richiedere ai rispettivi Ordini professionali l’attribuzione di crediti formativi utili per gli assistenti sociali e gli psicologi.

Art. 5

(Accompagnamento dei tutori volontari nominati)

1. Fermo restando le attività di cui agli articoli 3 e 4, le Parti avviano percorsi di accompagnamento dei tutori volontari nominati che saranno meglio identificate in seguito ad un percorso di co-progettazione partecipata che tenga conto del contributo dei diversi stakeholders del settore pubblico e del privato sociale e anche attraverso la costituzione di gruppi di accompagnamento per tutori volontari nominati e residenti nella medesima area territoriale.

Art. 6

(Attuazione della Convenzione)

1. Per l’attuazione della presente Convenzione sono istituiti:

a) un Comitato scientifico presieduto dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e composto dai Direttori dei quattro Dipartimenti firmatari, nonché dai professori Roberto Cavallo Perin, Marco Pelissero e Laura Scomparin (Dipartimento di Giurisprudenza), Roberto Beneduce e Franco Prina (Dipartimento di Culture, Politiche e Società), Piera Brustia (Dipartimento di Psicologia), Elena Allegri e Roberto Mazzola

(Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale);

b) un Comitato di coordinamento e ricerca composto per il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino dalle prof.sse Manuela Consito e Joëlle Long, per il Dipartimento di Culture, Politica e Società dalle prof.sse Marilena Dellavalle e Roberta Ricucci, per il Dipartimento di Psicologia dal prof. Luca Rollè e per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale dalla prof.ssa Elena Allegri. Come Coordinatrice del Comitato di coordinamento e ricerca viene concordemente indicata Joëlle Long;

c) un Comitato organizzativo formato dai membri del Comitato di coordinamento e ricerca e da un rappresentante di ciascuna delle altre Parti.

Art. 7

(Impegni della Garante)

1. La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza si impegna a:

- a) coordinare le diverse fasi delle azioni previste dalla presente Convenzione, afferenti alla competenza attribuita dalla normativa;
- b) garantire il raccordo con la Magistratura minorile e i Giudici Tutelari, anche tenuto conto del Protocollo d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta.
- c) garantire il raccordo con gli Enti Gestori dei servizi sociali, con i responsabili delle strutture di accoglienza e con le istituzioni pubbliche, che a diverso titolo sono coinvolte nell'attività del tutore volontario.

Art. 8

(Impegni del Consiglio regionale del Piemonte)

1. Il Consiglio regionale si impegna a porre in essere azioni:

- a) di sensibilizzazione e informazione sul ruolo e sulle competenze dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati per garantire la continua implementazione dell'elenco dei tutori volontari;
- b) di accompagnamento e confronto delle esperienze dei tutori volontari al fine di supportarli nelle loro attività e garantire, al contempo, un continuo aggiornamento;
- c) nominare un proprio rappresentante per il comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c).

Art. 9

(Impegni della Regione Piemonte)

1. La Regione Piemonte si impegna a:

- a) assicurare la diffusione di adeguate informazioni e indicazioni sul tema della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati, per promuovere la creazione e lo sviluppo di proficue modalità di collaborazione tra i servizi sociali e gli stessi tutori volontari, per il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati;
- b) promuovere e sostenere azioni di accompagnamento e sostegno, a carattere individuale e di gruppo, rivolte ai tutori volontari, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, attraverso un percorso di concertazione con i servizi stessi e la definizione di un finanziamento per le specifiche attività avviate, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio regionale e con le eventuali risorse reperibili attraverso la partecipazione a specifici bandi statali ed europei dedicati alle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati;
- c) collaborare con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza per la realizzazione di incontri di sensibilizzazione sul territorio regionale sul tema dei tutori volontari;
- d) nominare di concerto tra i due Assessorati competenti, un proprio rappresentante per il comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c).

Art. 10

(Impegni della Regione Autonoma Valle d'Aosta)

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, di intesa con le Parti sottoscrittrici, si impegna a:

- a) assicurare la diffusione di adeguate informazioni ed indicazioni sul tema, per promuovere la creazione e lo sviluppo di proficue modalità di collaborazione tra i servizi sociali e gli stessi volontari, per il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati;
- b) predisporre la formazione degli operatori socio-sanitari territoriali, di cui all'articolo 4;
- c) promuovere azioni di accompagnamento e sostegno, a carattere individuale e di gruppo, rivolte ai tutori volontari, attivate dall'Ufficio minori dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali, attraverso un percorso di concertazione con i servizi sociosanitari e la definizione di un finanziamento per le specifiche attività previste nei limiti delle risorse disponibili a bilancio regionale e con le eventuali risorse reperibili attraverso la partecipazione a specifici bandi statali ed europei dedicati alle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati;
- d) collaborare con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte per la realizzazione di incontri di sensibilizzazione sul territorio regionale sul tema dei tutori volontari;
- e) nominare, in accordo tra i due Assessorati Regionali competenti, un proprio rappresentante per il comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c).

Art. 11

(Impegni dell'Anci Piemonte)

1. L'Anci Piemonte si impegna a:

- a) sostenere le attività volte alla sensibilizzazione e informazione della cittadinanza piemontese sul ruolo e sulle competenze dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, per garantire una costante richiesta di accesso ai percorsi formativi, al fine di una implementazione dell'elenco dei tutori volontari;
- b) nominare un proprio rappresentante per il comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c);
- c) raccordarsi con il Coordinamento degli Enti gestori, per le iniziative ed attività di rispettiva competenza.

Art. 12

(Impegni dei Dipartimenti universitari firmatari)

1. I Dipartimenti firmatari della presente Convenzione si impegnano a:

- a) assumere la responsabilità scientifica e l'organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 3 e 4, mettendo a disposizione docenti, spazi e strumentazione informatica per la realizzazione delle attività ivi previste;
- b) assumere la responsabilità scientifica e l'organizzazione delle attività di sostegno anche tramite l'organizzazione di gruppi di accompagnamento ai tutori nominati di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), presentare un rendiconto finanziario annuale circa l'impiego di tutte le somme versate ai sensi dell'articolo 21.

2. I Dipartimenti di Giurisprudenza, di Culture Politiche e Società e di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino e il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale individuano il Dipartimento capofila nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e i relativi riferimenti nel suo Direttore e nel Coordinatore del Comitato di coordinamento e ricerca per quanto contemplato dalla presente convenzione.

Art. 13

(Impegni della Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo)

1. La Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo si impegnano a:

- a) sostenere le attività di co-progettazione partecipata indicata all'articolo 5; il progetto definito dalle Parti sarà regolamentato da apposita convenzione;
- b) garantire il coordinamento delle attività con le azioni a supporto dei tutori volontari promosse a livello nazionale nell'ambito dell'iniziativa Never Alone;

c) nominare un proprio rappresentante per il comitato organizzativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c).

Art. 14

(Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati delle attività)

1. Tutti gli elaborati prodotti in attuazione della presente Convenzione restano di comune proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per le proprie attività istituzionali senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

2. Nelle eventuali pubblicazioni le Parti dovranno esplicitamente dichiarare che i risultati ovvero gli elaborati sono stati conseguiti o prodotti nell'ambito della presente Convenzione, il cui contenuto non conferisce alle Parti alcun titolo di utilizzo per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altra designazione dell'altra Parte

(incluse le abbreviazioni).

Art. 15

(Durata)

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha durata triennale.

Art. 16

(Sottoscrizione successiva della Convenzione)

1. L'adesione successiva all'entrata in vigore della Convenzione, da parte di ulteriori soggetti interessati all'attuazione della stessa potrà avvenire anche oltre il termine previsto dall'articolo 15 e avrà durata per il periodo residuale di vigenza della stessa.

2. La sottoscrizione della Convenzione avviene presso la Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte.

Art. 17

(Modifiche)

1. Le modifiche alla presente Convenzione sono stabilite mediante accordo scritto tra le Parti aderenti.

Art. 18

(Riservatezza - trattamento dei dati)

1

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.

2. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D. Lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano altresì a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Art. 19

(Definizione delle Controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto.

2. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 20

(Registrazione e spese)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 a cura del soggetto richiedente.

2. Le spese relative al bollo sono a carico dei Dipartimenti interessati, e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4.07.1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. 24.10.72 n. 642.

Art. 21

(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione della presente Convenzione la Regione Piemonte, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a contribuire con la somma complessiva di euro 20.000 (ventimila/00) annui, per gli esercizi finanziari 2018-2019 e 2020, che è versata con cadenza annuale, al Dipartimento capofila in due soluzioni, anticipo 70% e saldo a conclusione delle attività previste nell'annualità di riferimento.
2. Per l'attuazione della presente Convenzione la Regione autonoma Valle d'Aosta, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a provvedere economicamente alle azioni realizzate nella Regione VDA per quanto attiene alle iniziative di diffusione e sostegno delle attività previste negli articoli 2, 4 e 5.
3. L'Anci Piemonte, per l'annualità 2018, si impegna a contribuire con la somma di euro 3.000,00 (tremila/00), che è versata in un'unica soluzione al Dipartimento capofila a seguito della firma della presente convenzione.
4. Il Dipartimento capofila si impegna a versare annualmente la somma di euro 1.000,00 (mille/00) a ciascuno degli altri Dipartimenti firmatari della presente convenzione, quale contributo per l'attività di programmazione e ricerca svolta da professori e ricercatori afferenti nell'ambito della formazione degli aspiranti tutori e dei professionisti dei servizi socioassistenziali territoriali e il personale delle strutture che accolgono i MSNA, riservando a sé complessivamente euro 2.000,00 (duemila/00) per il coordinamento e la ricerca.
5. Ove la Garante per l'infanzia individui almeno 50 aspiranti tutori residenti nelle Province di Asti, Alessandria, Vercelli e Biella e promuova l'organizzazione di un'edizione dedicata a opera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università 1 degli Studi del Piemonte Orientale, il Dipartimento capofila si impegna a trasferire al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) quale contributo per l'organizzazione in autonomia di una edizione del corso.

Art. 22

(Firma della convenzione)

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'articolo 15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Torino, li

UMBRIA

DGR 25.6.18, n. 692 - Articolo 18 del regolamento regionale n. 7/2017. Determinazione delle rette, dei limiti minimo e massimo delle rette e della quota di compartecipazione alla copertura del costo delle rette nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni. Adozione. (BUR n. 33 dell'11.7.18)

Documento istruttorio

Il comma 5 dell'articolo 18, rubricato "Determinazione delle rette e fonti di finanziamento", del regolamento regionale

4 dicembre 2017, n. 7 recante "Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni.", dispone che "La Giunta regionale individua, con proprio atto, i criteri per la determinazione della retta ed i limiti, minimo e massimo, della stessa, nonché i criteri e le modalità di compartecipazione alla spesa da parte della famiglia del minorenne."

Il citato R.R. n. 7/2107 individua i seguenti servizi residenziali socio-educativi per minorenni:

- a) comunità familiari o case famiglia, di cui all'articolo 21;
- b) comunità educative, di cui all'articolo 22;
- c) comunità di pronta accoglienza, di cui all'articolo 23;
- d) comunità bambini con genitore, di cui all'articolo 24;
- e) gruppi appartamento, di cui all'articolo 25;
- f) case famiglia a utenza mista e complementare, di cui all'articolo 26;
- g) servizi a ciclo semi-residenziale, di cui all'articolo 27;
- h) servizi Progetto Ponte, di cui all'articolo 28;
- i) progetti sperimentali, di cui all'articolo 29.

Per i summenzionati servizi il regolamento stabilisce requisiti strutturali, organizzativi, funzionali, educativi, requisiti riguardanti il personale, nonché relativi agli inserimenti dei minorenni nei servizi e ai destinatari ammissibili.

Il comma 1 dell'articolo 18 del R.R. n. 7/2017 stabilisce che: "1. Ai fini della determinazione della retta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), i servizi residenziali per minorenni tengono conto dei costi:

- a) per il personale, comprensivi di formazione, coordinamento e supervisione;
- b) per le assicurazioni e la sicurezza;
- c) relativi all'uso e alla manutenzione dei locali, ivi comprese le utenze;
- d) per il vitto nel caso di servizi residenziali e a ciclo semi-residenziale ove previsto;
- e) per la pulizia;
- f) per il vestiario degli ospiti, con esclusione dei servizi di cui agli articoli 27 e 28;
- g) per la vita di relazione degli ospiti;
- h) per i trasporti;
- i) per la realizzazione delle attività previste;
- j) per l'amministrazione e i costi generali."

Al fine di individuare i criteri per la determinazione della retta ed i limiti, minimo e massimo, della stessa, nonché i criteri e le modalità di compartecipazione alla spesa da parte della famiglia del minorenne, si è proceduto ad effettuare una ricognizione di quanto disposto in materia presso altre Regioni, si è effettuata una analisi campionaria delle tariffe che vengono applicate dai servizi per minorenni attualmente presenti in Umbria e sono stati utilizzati e sviluppati i dati raccolti nel 2014 dalla società Sinodè. Da tale quadro, emerge una notevole eterogeneità delle tariffe applicate, non solo tra regioni diverse, ma anche all'interno dello stesso territorio regionale umbro.

Si ritiene necessario superare tale situazione al fine di evitare livelli di spesa non equilibrati a carico dei Servizi che dispongono l'inserimento, nonché al fine di evitare il rischio di erogazione di servizi residenziali di qualità non adeguata al soddisfacimento del superiore interesse del minorenne e dei suoi diritti in accoglienza etero-familiare.

Nell'elaborazione dell'atto si è tenuto conto delle "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni", contenute nell'Accordo n. 172, del 14 dicembre 2017/CU (Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni).

Il testo dell'atto è conforme, inoltre, al novellato testo dell'articolo 347 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali", il quale afferma, al comma 8: "Nel caso di inserimenti nei servizi socio assistenziali autorizzati di cui all'articolo 344, ivi compresi quelli diretti a soggetti in età minore, gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica della quota di compartecipazione sono a carico del comune

nel quale i soggetti avevano la residenza prima dell'inserimento o, in caso di gestione associata, sono a carico della zona sociale, tramite il comune capofila, nella quale è ricompreso il comune di residenza del soggetto prima dell'inserimento. Sono irrilevanti i successivi cambiamenti di residenza e i successivi cambiamenti relativi al luogo di erogazione delle prestazioni." e al comma 10-bis del medesimo articolo: "10 bis. Nel caso di minori stranieri non accompagnati, qualora, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.), siano temporaneamente indisponibili posti presso le strutture governative di prima accoglienza a loro dedicate o presso il sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, l'assistenza e l'accoglienza dei minori stessi sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità della zona sociale, tramite il comune capofila, cui appartiene il comune in cui il minore si trova."

Con D.G.R. n. 78 del 1° febbraio 2018 (Articolo 18 del regolamento regionale n. 7/2017. Determinazione delle rette, dei limiti minimo e massimo delle rette e della quota di compartecipazione alla copertura del costo delle rette nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni. Preadozione.) è stato preadottato l'atto contenente i limiti minimo e massimo delle rette. Tale atto è stato partecipato con i comuni, le zone sociali e i soggetti gestori: inizialmente è stato presentato e discusso in un workshop organizzato nell'ambito dell'iniziativa di presentazione pubblica del R.R. n. 7/2017 che si è svolta il giorno 22 febbraio 2018 presso il Consorzio SUAP "Villa Umbra"; successivamente, nell'ambito di un tavolo tecnico-politico sulla determinazione delle tariffe nei servizi residenziali per minorenni, si sono tenuti numerosi incontri, plenari e bilaterali, tra l'assessorato competente, l'Alleanza delle Cooperative Italiane - Umbria, in rappresentanza dei soggetti gestori, e l'ANCI Umbria, in rappresentanza dei comuni e delle zone sociali. La presente proposta tiene conto, dunque, di talune delle indicazioni espresse nell'ambito del tavolo.

Allegato 1

Criteri per la determinazione della retta nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni

I servizi residenziali socio-educativi per minorenni di cui all'articolo 19 del Regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 recante "*Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni.*", ai fini della determinazione della retta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), tengono conto, ai sensi dell'articolo 18 del r.r. 7/2017, delle seguenti macro-voci di costi:

- a) per il personale, comprensivi di formazione, coordinamento e supervisione;
- b) per le assicurazioni e la sicurezza;
- c) relativi all'uso e alla manutenzione dei locali, ivi comprese le utenze;
- d) per il vitto nel caso di servizi residenziali e a ciclo semi-residenziale ove previsto;
- e) per la pulizia;
- f) per il vestiario degli ospiti, con esclusione dei servizi di cui agli articoli 27 e 28;
- g) per la vita di relazione degli ospiti;
- h) per i trasporti;
- i) per la realizzazione delle attività previste;
- j) per l'amministrazione e i costi generali.

I servizi residenziali socio-educativi per minorenni, ai fini della determinazione degli importi imputabili per ciascuna delle summenzionate macro-voci di costo che compongono la somma complessiva della retta, entro i limiti minimo e massimo definiti nell'Allegato 2, tengono conto dei seguenti criteri:

- 1) Al fine di garantire una adeguata remunerazione dei costi sostenuti dagli enti gestori per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale dei minorenni, anche in relazione all'equilibrio tra posti autorizzati e posti occupati, il tasso minimo di utilizzo di ciascuna struttura si calcola diminuendo del 20% il numero massimo della capacità alloggiativa complessiva autorizzata (comprensiva, cioè, di eventuali accoglienze di fratrie, di minori stranieri non accompagnati e di accoglienze in emergenza).
- 2) Nel rispetto dei requisiti relativi al personale riportati nel r.r. 7/2017 e, in particolare, di quelli di cui agli artt. 14 e 15, i servizi residenziali socio-educativi per minorenni applicano ai dipendenti i contratti collettivi nazionali di riferimento vigenti. Per il personale possono essere imputati costi più gravosi solo in caso di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
- 3) Ove possibile, i servizi residenziali socio-educativi per minorenni applicano i prezzi di riferimento stabiliti con delibera vigente dell'ANAC, considerato che il d.l. n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) ha esteso la disciplina dei prezzi di riferimento, introdotta con il d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) per il settore sanitario, a tutti i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A..
- 4) Nel caso in cui i servizi residenziali socio-educativi per minorenni si avvalgano di servizi esternalizzati, ad esempio per il vitto o per le pulizie, gli operatori economici dovranno essere selezionati, con modalità trasparenti, tra quelli più vantaggiosi sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo: costi più gravosi possono essere imputati se detti operatori economici si avvalgono di personale a tempo indeterminato e retribuito secondo il contratto collettivo di lavoro vigente del comparto di riferimento.

5) La retta ricomprende i costi per la realizzazione delle attività previste dalla carta dei servizi e dal regolamento: possono essere imputati costi più gravosi se il PAI, ai fini dell'attuazione del PTI, prevede l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali o socio-educative aggiuntive.

6) Ogni altro criterio eventualmente utilizzato ai fini della determinazione della retta deve essere esplicitamente concordato dall'ente gestore del servizio residenziale per minorenni con la zona sociale, tramite il comune capofila, al momento della sottoscrizione del contratto o dell'instaurazione di rapporti convenzionali/atti consensuali, ai sensi della normativa vigente.

7) La retta è calcolata pro capite e pro die (ad eccezione del Servizio a ciclo semi-residenziale, di cui all'articolo 27, e del Servizio progetto ponte – modulo non residenziale, di cui all'articolo 28, per i quali la retta è calcolata con riferimento ai singoli accessi), al netto dell'IVA applicabile, si intende comprensiva di tutte le voci di costo e deve essere ricompresa entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla Regione (Allegato 2).

8) Il limite minimo delle rette, di cui all'allegato 2, fatto salvo il rispetto del principio di parità di trattamento, può essere derogato nei casi di inserimento di minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 8 del r.r. 7/2017, e di inserimento di minorenni provenienti dall'area penale, di cui all'art. 3 del citato regolamento; in tali casi il limite minimo della retta non può comunque essere inferiore al 150% dell'importo corrisposto dal Ministero competente (per i MSNA attualmente l'importo è di 45 euro IVA compresa, che viene erogato nelle modalità di cui alla Circolare ministeriale n. 861 del 20/01/2016 del Ministero dell'Interno; quindi, ad esempio, il limite minimo della retta non può essere inferiore a 67,50 euro).

9) Il limite massimo delle rette, di cui all'allegato 2, può essere ecceduto nel caso, di cui all'art. 9 del r.r. 7/2017, di inserimento di minorenni con disabilità, al fine di fornire prestazioni socioassistenziali o socio-educative aggiuntive ed espressamente indicate nel PAI e nel PTI. Non possono essere imputati - in alcun caso - costi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie, ai sensi dell'art. 17 del r.r. 7/2017. In tali casi la retta non può eccedere il 130% del limite massimo e l'ente gestore del servizio residenziale per minorenni è tenuto a giustificare i costi eccedenti il limite massimo previsto della retta (ad esempio: limite massimo retta comunità educativa pari a 140 euro; retta richiesta maggiorata del 30% pari a 182 euro; importo da giustificare pari a 42 euro).

10) La retta pro die per le Comunità bambini con genitore di cui all'art. 24 è imputata per ciascun nucleo familiare inserito, comprensivo di un minorenni e di un genitore. Per ogni ulteriore minorenni componente il nucleo familiare inserito la retta è maggiorata del 50% (ad esempio: retta stabilita per nucleo genitore con 1 minorenni pari a 110 euro; retta per nucleo con 3 minorenni pari a $110+55+55=220$ euro). Il limite massimo, di cui all'allegato 2, della retta per le Comunità bambini con genitore, di cui all'art. 24 del r.r. 7/2017, può essere ecceduto nel caso di inserimenti di genitori che presentano bisogni specifici e per i quali il PTI e il PAI richiedono prestazioni socioassistenziali o socio-educative aggiuntive. Non possono essere imputati - in alcun caso - costi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie, ai sensi dell'art. 17 del r.r. 7/2017. In tali casi la retta non può comunque eccedere il 130% del limite massimo della retta applicata al nucleo genitore con 1 bambino e l'ente gestore del servizio residenziale per minorenni è tenuto a giustificare i costi eccedenti il limite massimo previsto della retta (ad esempio, nucleo genitore con bisogni specifici con 2 figli: limite massimo retta pari a 130 euro; retta richiesta maggiorata del 30% pari a 169 euro + 65 euro per il secondo figlio = retta totale 234 euro; importo da giustificare pari a 39 euro).

11) I limiti, minimo e massimo, della retta sono aggiornati, ogni tre anni, con atto della Giunta regionale, tenendo conto:

- per una quota corrispondente al 25% della retta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
- per il rimanente 75% della retta di eventuali aumenti del costo del lavoro determinati da rinnovi contrattuali.

Allegato 2

Limiti, minimo e massimo, della retta nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni

I servizi residenziali socio-educativi per minorenni di cui all'articolo 19 del Regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 recante "*Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni.*", ai fini della determinazione della retta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), tengono conto, ai sensi dell'articolo 18 del r.r. 7/2017, dei seguenti limiti, minimo e massimo:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO RESIDENZIALE PER MINORENNI

r.r. 7/2017

LIMITE

MINIMO

LIMITE

MASSIMO

Comunità familiari o case famiglia, di cui all'articolo 21 (modulo 1 per minori di anni 6) €100 €130

Comunità familiari o case famiglia, di cui all'articolo 21 (moduli 1 e 2 per minori da 6 a 17 anni) €90 €120

Comunità educative, di cui all'articolo 22 €90 €140

Comunità di pronta accoglienza, di cui all'articolo 23 €90 €140

Comunità bambini con genitore, di cui all'articolo 24 €80 €130

Gruppi appartamento, di cui all'articolo 25 €70 €90

Case famiglia a utenza mista e complementare, di cui all'articolo 26 €90 €120

Servizi a ciclo semi-residenziale, di cui all'articolo 27 €40 €60

Servizi Progetto Ponte, di cui all'articolo 28 (modulo non residenziale) €40 €50

Servizi Progetto Ponte, di cui all'articolo 28

(modulo residenziale) €50 €60

Allegato 3

Compartecipazione alla copertura del costo dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni

Le zone sociali, tramite il comune capofila, ai sensi dell'articolo 347 (*Accesso e compartecipazione al costo dei servizi*) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (*Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*), richiedono alle famiglie dei minorenni inseriti nei servizi residenziali socio-educativi, di cui all'articolo 19 del Regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 (*Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni.*), la compartecipazione alla copertura del costo della retta.

Come confermato anche dalla Sentenza n. 22678 del 2010 della Cassazione Civile, l'obbligo del mantenimento dei figli prescinde dalla potestà dei genitori e la famiglia del minore è tenuta a compartecipare al costo della retta ai sensi del RDL n. 1404 del 1934.

Occorre, altresì, tenere conto che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)): "*Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se' stante.*"

Ai fini della compartecipazione alla copertura del costo dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni le zone sociali, tramite i comuni capofila, applicano i criteri di seguito indicati:

Valore ISEE del minorenne considerato nucleo familiare a se stante (art. 3

DPCM 159/2013)

Quota compartecipazione mensile

da € 0,00 a €

6.000,00 € 00,00

da € 6.001,00

a € 8.000,00 € 100,00

1. RIDUZIONE DEL 30 % della quota di compartecipazione per i nuclei familiari composti da un solo genitore, se il reddito mensile lordo familiare non supera € 1.032,90;

2. RIDUZIONE DEL 50% della quota di compartecipazione per ogni ulteriore figlio inserito in un servizio residenziale socioeducativo per minorenni;

3. Le summenzionate riduzioni sono cumulabili;

4. Per il Servizio a ciclo semi-residenziale, di cui all'art. 27, e per il Servizio progetto ponte – modulo non residenziale, di cui all'articolo 28, la quota di compartecipazione mensile non può eccedere l'importo totale della retta mensile.

da € 8.001,00

a € 10.000,00 € 150,00

da € 10.001,00

a € 15.000,00 € 200,00

da € 15.001,00

1. La quota di compartecipazione mensile non può superare il 30% del reddito netto annuale del nucleo familiare;

2. deve essere garantita la conservazione di una quota di reddito della famiglia pari ad una sussistenza di 800 Euro netti mensili, maggiorata di 200 Euro per ogni figlio minorenni a carico (escluso/i il/i figlio/i inserito/i nei servizi residenziali per minorenni), nonché maggiorata dell'importo della locazione o del mutuo relativo all'immobile adibito a prima abitazione;

3. per il Servizio a ciclo semi-residenziale, di cui all'art. 27, e per il Servizio progetto ponte – modulo non residenziale, di cui all'articolo 28, la quota di compartecipazione mensile non può eccedere l'importo totale della retta mensile.

BOLZANO

DGP 19.6.18, n. 597 - Approvazione dei criteri sul finanziamento dell'assistenza nei servizi di assistenza alla prima infanzia e revoca della deliberazione n. 889 del 09 agosto 2016 e successive modifiche. (BUR n. 28 del 12.7.18)

Note

Viene revocata la deliberazione della Giunta provinciale n. 889 del 09 agosto 2016 nonché la deliberazione di integrazione n. 818 del 25 luglio 2017, e relativo allegato "A".

Vengono approvati i criteri sul finanziamento dei servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia anche dell'assistenza fuori provincia di cui agli allegati A e B, che costituiscono parti integranti della presente deliberazione.

Alle domande di liquidazione presentate dopo

l'entrata in vigore dei presenti criteri si applicano tali disposizioni.

ALLEGATO A

Criteri sul finanziamento dei servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia

1 Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi degli

articoli 13 e 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, il

finanziamento dei servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia destinati a bambini e bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni e la concessione dei contributi

provinciali per la loro gestione. I presenti criteri disciplinano inoltre altri aspetti riguardanti i suindicati servizi.

2. Gli enti gestori privati accreditati senza scopo di lucro che erogano i servizi di cui agli articoli 13 e 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, sono di seguito denominati enti gestori.

Articolo 2

Piano di sviluppo

1. Ogni comune elabora un proprio piano di sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia.
2. I comuni possono mettere a disposizione i servizi socio-educativi per la prima infanzia presenti sul proprio territorio o avvalersi di servizi presenti sul territorio di altri comuni della provincia di Bolzano.

Articolo 3

Posti di assistenza

1. I comuni, coordinandosi anche con gli enti gestori, mettono a disposizione posti di assistenza in almeno una delle tipologie di servizio disciplinate al capo IV della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche.
2. I posti di assistenza si determinano in base al concreto fabbisogno, calcolando comunque un posto per almeno il 15 per cento dei bambini in età 0-3 anni residenti sul territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Se tale fabbisogno non viene soddisfatto con i servizi presenti sul proprio territorio, il comune è tenuto a contribuire al costo dei servizi utilizzati dalle famiglie in altri comuni della provincia di Bolzano come stabilito all'articolo 7 dei presenti criteri.
3. Ogni posto di assistenza corrisponde convenzionalmente a 1.200 ore di assistenza annue.
4. Se un comune non è in grado di raggiungere l'obiettivo di cui al comma 2 e non è in grado di motivarlo adeguatamente, viene operata, sulla base delle ore di assistenza effettivamente erogate, una detrazione dai trasferimenti correnti a titolo di finanza locale nel primo esercizio finanziario utile. Tale detrazione ammonta al 15 per cento dell'importo ottenuto moltiplicando le ore di assistenza minime da garantire per il costo orario standard del servizio di microstruttura per microstrutture superiori a dieci posti. Tale importo viene riutilizzato per il finanziamento dei servizi per la prima infanzia.

Articolo 4

Accesso ai servizi

1. Per l'accesso al singolo servizio si applicano i seguenti criteri di precedenza vincolanti, indicati in ordine decrescente:
 - a) la residenza del bambino/della bambina nel comune;
 - b) lo stato di lavoratore/lavoratrice di entrambi i genitori o del genitore monoparentale;
 - c) l'orario lavorativo di ciascun genitore:
 - 1) a tempo pieno;
 - 2) a tempo parziale superiore al 50 per cento;
 - 3) a tempo parziale fino al 50 per cento compreso.
2. Il comune, in caso di servizio di microstruttura, e l'ente gestore, in caso di servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, possono applicare ulteriori criteri di valutazione, quali ad esempio:
 - a) lo stato di genitore monoparentale;
 - b) se uno o entrambi i genitori sono disoccupati e iscritti nella lista di disoccupazione;

- c) se uno o entrambi i genitori stanno svolgendo una formazione;
- d) se uno o entrambi i genitori stanno frequentando un corso per l'apprendimento di una delle lingue principali della provincia;
- e) lo stato di lavoratore/lavoratrice nel settore privato;
- f) la presenza di minori di 10 anni, iscritti nello stesso stato di famiglia del bambino/della bambina da assistere;
- g) problematiche fisiche e/o psichiche attestate al bambino/alla bambina o a un fratello/una sorella;
- h) la situazione di disagio psico-sociale o economico della famiglia del bambino/della bambina;
- i) la data di iscrizione al servizio;
- j) la stabile dimora del bambino/della bambina nel comune.

Articolo 5

Requisiti di ammissione degli utenti e requisiti dei servizi

1. Di regola sono ammessi solo bambini e bambine che frequentano il servizio per almeno 12 ore settimanali.
2. Comune ed enti gestori garantiscono la continuità del servizio.
3. Comune ed enti gestori garantiscono la trasparenza nell'istruttoria delle domande e nella procedura di ammissione.

Articolo 6

Beneficiari dei contributi provinciali

1. Possono beneficiare dei contributi provinciali:
 - a) i comuni della provincia di Bolzano, in forma singola o associata, che mettono a disposizione di bambini e bambine aventi residenza sul proprio territorio il servizio di microstruttura di cui all'articolo 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche. Se il bambino/la bambina non ha la residenza in provincia di Bolzano, è competente il comune in cui ha stabile dimora;
 - b) gli enti gestori che erogano il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui all'articolo 13 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, per conto dei comuni a bambini e bambine aventi residenza nel rispettivo territorio. Se il bambino/la bambina non ha la residenza in provincia di Bolzano, è competente il comune in cui ha stabile dimora.

Articolo 7

Finanziamento dei servizi

1. I servizi di cui all'articolo 1, comma 1, vengono finanziati su base oraria da Provincia e comuni e tramite la compartecipazione tariffaria degli utenti.
2. La differenza tra la tariffa oraria massima ed il costo orario ammesso a contributo, cioè il costo standard oppure il minor costo pattuito per l'affidamento del servizio di microstruttura o per l'acquisto di ore in microstrutture aziendali, che deve corrispondere al prezzo orario applicato alle aziende, viene coperta con quote fisse di pari entità da Provincia e comuni. Il costo orario standard del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia non è soggetto a riduzione.
3. La tariffa oraria a carico degli utenti dei servizi viene calcolata ai sensi del decreto del

Presidente della Giunta provinciale 11 agosto

2000, n. 30, e successive modifiche. Qualora la famiglia usufruisca di un'agevolazione tariffaria, la Provincia integra il pagamento fino alla tariffa oraria massima.

4. I contratti e gli accordi tra comuni ed enti gestori devono essere stipulati su base oraria e per anno solare.

Articolo 8

Costi standard dei servizi

1. I costi standard, ossia i costi orari convenzionali, sono differenziati a seconda del servizio. Il costo orario convenzionale è pari a:

a) euro 10,00, imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa, per le microstrutture, oppure euro 12,00, IVA esclusa, per le microstrutture

fino a 10 posti e per le nuove microstrutture nell'anno di apertura e nel successivo anno solare;

b) euro 8,70, eventuale IVA inclusa, per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia.

2. Il costo orario convenzionale è omnicomprensivo e pertanto include tutte le spese per la gestione del servizio, fatta eccezione per eventuali costi aggiuntivi per l'assistenza a bambini con disabilità e per l'assistenza di bambini immigrati. Le spese per investimenti non concorrono a determinare il costo orario.

3. Nel caso del servizio di microstruttura il costo orario indicato nel contratto per l'affidamento del servizio deve comprendere anche gli eventuali costi a carico del comune. Tali costi devono essere fatturati all'ente gestore.

4. I costi per l'eventuale messa a disposizione

ad un ente gestore di locali di proprietà comunale vanno calcolati considerando il valore del canone di locazione convenzionale,

determinato dall'Ufficio Estimo della Provincia. I costi per i pasti delle operatrici e degli operatori non concorrono a determinare il costo orario.

5. Se le procedure per l'affidamento della gestione di una microstruttura ai costi standard di cui al comma 1, lettera a), vanno deserte, il Comune – al fine di raggiungere i fini perseguiti con la legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 - può prescindere del tutto o in parte dal considerare i costi di cui ai commi 3 e 4.

Articolo 9

Tariffe a carico degli utenti

1. La tariffa oraria minima a carico degli utenti dei servizi è pari ad euro 0,90 e la tariffa oraria massima è pari ad euro 3,65, IVA inclusa.

2. Le tariffe orarie minima e massima possono essere aggiornate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni.

3. Qualora la famiglia rifiuti un posto di assistenza corrispondente alle sue esigenze

nel comune in cui il bambino/la bambina risiede o ha stabile dimora, e utilizzi ore di servizio in un altro comune, la tariffa oraria a carico della famiglia è aumentata di 1,00 euro, IVA inclusa.

In questo caso si riduce in pari misura la quota di competenza del comune in cui il bambino/la bambina risiede o ha stabile dimora.

Articolo 10

Ammontare del contributo provinciale

1. Il contributo erogato dalla Provincia ai comuni o agli enti gestori viene concesso su base oraria per le ore effettive di servizio, nel

limite massimo di 1.920 ore annue per bambino/bambina, usufruibili dagli utenti a tariffa agevolata. Se il bambino/la bambina frequenta il servizio per un periodo inferiore a

12 mesi, le ore si riducono proporzionalmente.

Il costo delle ore eccedenti tale limite è a totale carico della famiglia.

2. Per ore effettive si intendono le ore soggette a fatturazione. Non sono pertanto ammesse a contributo le ore di ferie e malattia non soggette a fatturazione.

3. L'ammontare del contributo provinciale ai comuni per il servizio di microstruttura viene calcolato moltiplicando la quota oraria fissa a carico della Provincia per il numero di ore di

servizio ammesse a finanziamento per l'anno di riferimento, con l'aggiunta della integrazione tariffaria prevista a carico della Provincia in base alla stima delle entrate desunta dalla domanda di contributo.

4. L'ammontare del contributo provinciale agli enti gestori del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia viene calcolato moltiplicando la quota oraria fissa a carico della Provincia e del comune per il numero di ore di servizio ammesse a finanziamento per l'anno di riferimento, con l'aggiunta della integrazione tariffaria prevista a carico della Provincia in base alla stima delle entrate desunta dalla domanda di contributo. La Provincia anticipa agli enti gestori la quota fissa a carico dei comuni, che verrà recuperata dai trasferimenti correnti a titolo di finanza locale nel primo esercizio finanziario utile in seguito alle rendicontazioni degli enti gestori, approvate dai comuni.

Articolo 11

Termine di presentazione delle domande di contributo e di anticipo

1. Le domande di contributo e le domande per

la concessione di un anticipo, redatte sugli appositi moduli, devono essere presentate all'Agenzia per la famiglia entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

2. La domanda di contributo deve indicare le ore di servizio previste e le entrate stimate derivanti da compartecipazione tariffaria a carico delle famiglie e deve tenere conto della

programmazione dei servizi di cui all'articolo

18, comma 1, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8.

3. Alla domanda di contributo per il servizio di microstruttura deve essere allegata copia dell'accordo/del contratto con l'ente privato erogatore del servizio che riporti le ore di servizio acquistate e il relativo costo orario.

4. In presenza di residua disponibilità finanziaria, potranno essere accettate nuove domande e domande di contributo integrativo,

presentate dopo il 1° giugno ed entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, che verranno trattate in ordine cronologico di entrata. La domanda di contributo integrativo

deve essere corredata da un report delle ore erogate fino alla fine del mese precedente a quello di presentazione.

5. Il/La responsabile del procedimento assegna agli interessati, a pena di decadenza, un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per regolarizzare o integrare la domanda.

Articolo 12

Anticipi

1. Su richiesta è concessa una anticipazione del 70 per cento del contributo concesso per l'anno precedente. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al contributo concesso per l'anno precedente, l'anticipo del 70 per cento viene calcolato sul contributo richiesto.

2. In caso di enti richiedenti che presentino domanda di contributo per la prima volta o che non abbiano presentato domanda di anticipo entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1, contestualmente al contributo può essere concessa, su richiesta, una anticipazione del 50 per cento del contributo concesso per l'anno di riferimento.

Articolo 13

Rendiconto

1. Il contributo deve essere rendicontato entro

l'anno successivo a quello di concessione, pena la revoca del beneficio.

2. Per gravi e motivate ragioni può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno;

trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato. Se il beneficiario ha percepito un anticipo, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.

3. Il rendiconto, consistente in una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Agenzia per la famiglia, deve riportare:

a) le ore di servizio effettivamente fatturate per l'anno di riferimento, nel limite massimo di cui all'articolo 10, comma 1;

b) le relative entrate suddivise tra la quota dovuta in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e la quota ulteriore a carico delle famiglie che hanno usufruito del servizio al di fuori del proprio territorio comunale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dei presenti criteri.

4. Per il servizio di microstruttura il comune deve essere altresì certificare l'avvenuto pagamento all'ente gestore delle ore rendicontate e deve specificare la struttura che ha erogato il servizio nonché il relativo costo orario.

5. Per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia l'ente gestore deve rendicontare alla Provincia le ore per comune di competenza, allegando a tale scopo un'attestazione del comune che confermi le ore a suo carico. L'ente gestore informa regolarmente ciascun comune sulle ore fatturate per gli utenti residenti o aventi stabile dimora nel suo territorio.

6. Non devono essere rendicontate le ore di ferie o malattia non fatturate alle famiglie.

7. Non devono essere rendicontati i costi e le entrate relativi alle ore eccedenti il limite massimo di cui all'articolo 10, comma 1, che vanno comunque indicate separatamente per fini amministrativi e statistici.

8. Il contributo effettivamente spettante viene

rideterminato sulla base delle ore fatturate agli utenti dei servizi nell'anno di riferimento, nel limite del contributo concesso e del numero massimo di ore usufruibili dagli utenti dei servizi, tenendo conto della effettiva compartecipazione tariffaria da parte degli utenti.

9. Il presupposto per il riconoscimento delle ore è l'avvenuta fatturazione alle famiglie della relativa compartecipazione tariffaria determinata ai sensi del decreto del Presidente

della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

10. Le ore rendicontate devono essere calcolate e fatturate dagli enti gestori dei servizi secondo i seguenti criteri:

a) conteggio giornaliero delle ore di servizio erogate agli utenti con arrotondamento per eccesso o per difetto al quarto d'ora;

b) fatturazione mensile delle ore di servizio erogate agli utenti con arrotondamento all'ora

intera superiore in caso di frazione di ora superiore a 30 minuti e all'ora intera inferiore in caso di frazione di ora pari o inferiore a 30

minuti.

11. Alla famiglia deve essere fatturato un numero minimo di 12 ore settimanali, anche qualora il bambino/la bambina abbia usufruito

del servizio per un numero di ore inferiore.

12. Qualora in sede di rendicontazione l'ente non documenti una spesa a suo carico pari almeno all'anticipo già erogato, l'importo eccedente deve essere restituito maggiorato degli interessi legali.

Articolo 14

Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'Agenzia per la famiglia effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle dichiarazioni sostitutive relative ai contributi per i quali è stata disposta la liquidazione del saldo.

2. L'individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo avviene a

cura di una commissione secondo il principio di casualità applicato alla lista dei contributi liquidati. La commissione è nominata dal direttore/dalla direttrice di dipartimento competente, composta dal direttore/dalla direttrice dell'Agenzia per la famiglia, dal direttore/dalla direttrice di dipartimento competente e da un funzionario esperto/una funzionaria esperta.

3. Con i controlli viene esaminata la veridicità

delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal/dalla rappresentante legale dell'ente beneficiario del contributo in sede di rendiconto e viene verificata la regolarità della documentazione contabile in originale e la sua conformità alle ore ammesse a contributo.

4. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall'Agenzia per la famiglia.

5. Gli enti gestori devono mettere a disposizione dei comuni soggetti a controllo la documentazione originale in loro possesso.

Articolo 15

Norme transitorie

1. I presenti criteri si applicano dal 1° gennaio

2017.

2. Dall'anno 2017 i comuni mettono a disposizione almeno una delle tipologie di servizio disciplinate al capo IV della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8.

3. Il termine di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 11 è fissato, per il primo anno di applicazione, al 31 ottobre 2016.

4. Per i contratti già in essere riguardanti la

gestione di un servizio di microstruttura, e fino alla scadenza degli stessi, il comune dovrà comunicare all'Agenzia per la famiglia, ai fini della concessione del contributo, il costo orario deliberato per l'anno cui si riferisce il contributo richiesto. Tale costo orario è determinato dalla Giunta comunale nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, commi 2, 3 e 4. La rendicontazione dovrà comunque essere effettuata su base oraria.

5. Nei primi due anni di applicazione del nuovo sistema di finanziamento dei servizi di

microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia verrà garantito almeno il monte ore fatturato l'anno precedente, qualora richiesto dagli enti richiedenti.

6. A partire dal 1° gennaio 2017 i contratti e gli accordi tra comuni ed enti gestori dei servizi sopraccitati devono essere stipulati su base oraria.

ALLEGATO B

Criteria sul finanziamento dell'assistenza fuori

provincia nei servizi di assistenza alla prima infanzia

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano il finanziamento e la concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di minori con residenza o stabile dimora nei comuni della provincia di Bolzano, ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, o per la frequenza di servizi analoghi. I presenti criteri disciplinano inoltre l'utilizzo da parte di minori con residenza o stabile dimora fuori provincia di servizi erogati in provincia di Bolzano.

Articolo 2

Beneficiari

1. Beneficiario dei contributi è il comune di residenza del/della minore da assistere, che contribuisce al finanziamento del servizio. Se

il/la minore non è residente in provincia di Bolzano, beneficiario è il comune in cui il/la minore ha stabile dimora.

Articolo 3

Assistenza fuori provincia di minori con residenza o stabile dimora in provincia di Bolzano

1. I minori con residenza o stabile dimora nei comuni della provincia di Bolzano possono frequentare servizi di assistenza alla prima infanzia al di fuori della provincia di Bolzano; in tal caso trova applicazione il sistema di finanziamento vigente della Provincia autonoma di Bolzano, integrato dai presenti criteri.

2. La famiglia che intende usufruire del servizio di assistenza al di fuori della provincia di Bolzano deve preventivamente ottenere l'impegno all'assunzione dei costi da parte del comune di residenza o di stabile dimora del/della minore da assistere ovvero da parte del datore di lavoro.

3. Il comune o, nel caso di microstrutture aziendali, il datore di lavoro, la famiglia e l'ente gestore del servizio sottoscrivono un accordo, per la partecipazione ai costi in base al modello predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, tenendo presente che il costo della prestazione del servizio e la tariffa pagata dalla famiglia devono essere espressi su base oraria.

4. Se il costo del servizio eccede il costo standard del sistema di finanziamento vigente

della Provincia autonoma di Bolzano, la differenza resta a carico della famiglia, fatto salvo quanto stabilito dalle parti nel suindicato accordo.

5. Per l'assistenza fuori provincia di Bolzano non trova applicazione la regola riguardante la frequenza minima.

6. I minori con residenza o stabile dimora in provincia di Bolzano, che usufruiscono della possibilità dell'assistenza fuori provincia con il cofinanziamento dei comuni, contano ai fini del raggiungimento della quota comunale.

Articolo 4

Assistenza di minori con residenza o stabile dimora fuori provincia nei servizi presenti in provincia di Bolzano

1. Al fine di garantire un maggior tasso di copertura, i servizi di assistenza alla prima infanzia presenti sul territorio provinciale possono essere frequentati anche da minori con residenza o stabile dimora al di fuori della provincia di Bolzano, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'ente gestore abbia la disponibilità dei posti e per la struttura, nella quale saranno immessi i summenzionati minori, non vi è alcuna lista di attesa con minori con residenza o stabile dimora in provincia di Bolzano;

b) la famiglia utente paghi il costo intero e pertanto non trovi applicazione il regime di cofinanziamento di Provincia, comune ovvero

datore di lavoro ed utente;

c) non viga l'obbligo della frequenza minima settimanale di dodici ore.

2. I minori con residenza o stabile dimora al di fuori della provincia di Bolzano, che usufruiscono della possibilità dell'assistenza in provincia di Bolzano, non contano ai fini del raggiungimento della quota comunale ma vengono rilevati a fini statistici.

NON AUTOSUFFICIENTI

LOMBARDIA

DCR12 giugno 2018 - n. XI/27 Mozione concernente l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle RSA e RSD lombarde. (BUR n. 27 del 4.7.18)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

richiamati i recenti fatti di cronaca che purtroppo hanno ancora una volta interessato anziani e persone con disabilità ricoverate in strutture di assistenza; solo negli ultimi mesi sono state emanate diverse misure interdittive per dipendenti di alcune RSA e RSD per maltrattamenti e violenze ai danni degli ospiti; preso atto

– dei dati pubblicati dalla Società italiana di Gerontologia e Geriatria in occasione della Giornata Mondiale contro gli abusi sugli anziani che parlano, per la sola Europa, di quasi 4 milioni di anziani che subiscono qualche forma di abuso;

– che, secondo un'indagine della Federazione nazionale colleghi infermieri (IPASVI), il 68,7 per cento degli anziani residenti nelle RSA è sottoposto a contenzione fisica, ma si stima una percentuale addirittura maggiore per la contenzione farmacologica; una realtà sfuggente, anche se in continuo aumento visto che secondo alcune analisi l'incremento dei casi è pari al 150 per cento in dieci anni;

– che in Lombardia attualmente sono presenti 678 RSA per complessivi 57 853 posti letto a contratto; ricordata

l'approvazione nella scorsa legislatura della l r 2/2017 finalizzata a incentivare l'installazione nelle RSA di telecamere al fine di contrastare ogni forma di violenza e di abuso contro gli anziani;

una legge che non obbliga l'installazione delle telecamere, ma che ha previsto uno stanziamento economico a supporto delle RSA che volessero avviare tale operazione di prevenzione;

visto

il bando per l'erogazione di contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia, pubblicato sul BURL il 25 ottobre 2017, dedicato alle strutture residenziali per anziani e disabili (RSA e RSD) a gestione pubblica e privata accreditate al 31 dicembre 2016 e finalizzato al riconoscimento di contributi per l'installazione di impianti di videosorveglianza;

evidenziata

– la virtuosità del sistema lombardo, con Regione Lombardia prima in Italia a prevedere misure di tutela, prevenzione e garanzia per ospiti e residenti nelle RSA operanti sul territorio;

– la necessità di proseguire sulla strada indicata dal Consiglio regionale, ragionando e attivando nuove e ulteriori misure, anche più radicali, che consolidino le forme di controllo e monitoraggio, a tutela di tutti i protagonisti delle realtà sociosanitarie lombarde: ospiti, medici, operatori;

invita il Presidente e la Giunta regionale

– a inserire tra i requisiti indispensabili per l'accreditamento di RSA e RSD sul territorio regionale lombardo la dotazione di videosorveglianza interna per il monitoraggio e la prevenzione da azioni lesive della dignità di ospiti e operatori;

– a prevedere che le strutture già accreditate dovranno adeguarsi non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dei nuovi requisiti;

– a promuovere un tavolo di lavoro con tutti i soggetti interessati, al fine di sostenere la definizione, nel modo più condiviso, delle necessarie procedure di carattere normativo; – a informare il Consiglio regionale dell'applicazione della l.r. 2/2017, prevedendo la definizione di risorse adeguate alla reale promozione dell'effettiva installazione di sistemi di videosorveglianza;

– a sostenere, anche in sede nazionale in Conferenza StatoRegioni, la definizione di regole e procedure su tutto il territorio italiano, al fine di garantire libertà e tutela di anziani e disabili in ogni realtà sociosanitaria d'Italia »

PIEMONTE

DGR 22.6.18, n. 26-7083 - L.R. 1/2004 artt. 49 e 50. Interventi socio-sanitari a favore di anziani non autosufficienti. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali. Annualità 2018. (BUR n. 28 del 12.7.18)

(BUR n. 28 del 12.7.18)

Note

PREMESSA

La legge regionale n. 1/2004, all'art. 49 e all'art. 50, definisce l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, ove i servizi domiciliari ed economici a sostegno della domiciliarità assumono particolare rilievo per quantità e qualità.

Nel corso degli anni pregressi, sull'apposito capitolo di bilancio n. 153212, si è provveduto ad assegnare agli Enti Gestori delle attività socio-assistenziali risorse regionali specificatamente destinate ad interventi integrati a sostegno del mantenimento a domicilio degli anziani non autosufficienti ed all'integrazione della retta per ricoveri definitivi.

Per quanto attiene all'assegnazione dei fondi per le politiche sociali per l'anno 2018, in data 4 giugno 2018 ed in data 13 giugno 2018 si sono svolti gli incontri rispettivamente fra

l'Amministrazione regionale, il Coordinamento regionale degli Enti gestori e l'ANCI e fra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali, durante i quali sono stati condivisi i criteri di riparto dei fondi in oggetto.

Durante tali incontri è stata evidenziata la necessità di procedere al riparto delle risorse al fine di garantire la continuità dei servizi e di ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, concordando che le risorse destinate agli interventi per gli anziani non autosufficienti vengano assegnate in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti attribuiti agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali nell'anno 2017, tenuto conto che con la deliberazione n. 71-6176 del 15.12.2017 "Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2017 e risorse regionali integrative. Iscrizione fondi statali ed assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità in

lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti per un ammontare complessivo di € 39.987.720,00” è stata compensata, per € 3.622.600,00, la riduzione dell’assegnazione di risorse subita sul pertinente capitolo di spesa 153212 del bilancio regionale dell’anno 2017 destinato agli interventi per gli anziani non autosufficienti.

Pertanto, al fine di garantire la continuità di tali interventi, anche nel corrente esercizio finanziario, sono indicate quale stanziamento di competenza nel bilancio 2018 risorse per un importo pari a € 9.150.000,00 (Missione 12 “Diritti sociali Politiche Sociali e Famiglia” – Programma 1203 “Interventi per gli anziani”- capitolo n. 153212).

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 26-6722 del 6 aprile 2018 è stata autorizzata la gestione al 50%, pari ad euro 4.575.000,00, dello stanziamento sul predetto capitolo n. 153212/2018. Tali risorse saranno ripartite con successivi provvedimenti del Settore “Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità” della Direzione Coesione Sociale a favore degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi attribuiti nell’anno 2017, in applicazione della D.G.R. n. 36-5366 del 17.7.2017, tenuto conto dell’effettivo assetto territoriale degli Enti nell’anno 2018.

Le eventuali ulteriori risorse regionali che verranno autorizzate all’impegno sul capitolo di spesa n. 153212/2018 saranno impegnate con successivi atti dirigenziali a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sulla base dei criteri di riparto individuati dal presente provvedimento.

LA DISPOSIZIONE

Per l’anno 2018 le risorse, così come risultanti dallo stanziamento di competenza 2018 pari a Euro 9.150.000,00 vengono destinate per interventi integrati a sostegno del mantenimento a domicilio degli anziani non autosufficienti ed all’integrazione della retta per ricoveri definitivi.

DGR 22.6.18, n. 31-7088 -Aggiornamento ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. delle linee di indirizzo per l'esternalizzazione dei servizi socio sanitari erogati nelle strutture residenziali di proprietà delle ASL mediante concessione dei servizi di cui alla DGR n. 29-5369 del 21.02.2013 – Revoca della DGR n. 18-6573 del 28.10.2013. (BUR n. 28 del 12.7.18)

Note

PREMESSA

□□□l’articolo 5 della legge 328/00 prevede, per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, che l’esternalizzazione di alcune tipologie di servizi avvenga preferibilmente attraverso l’affidamento a soggetti del Terzo settore mediante forme di aggiudicazione volte a valorizzare la progettualità delle organizzazioni stesse;

□□□la legge regionale n. 1 del 8.01.2004, nell’ambito delle norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, prevede all’articolo 31, comma 4, criteri e modalità di affidamento dei servizi alla persona;

□□□con deliberazione n. 29-5369 del 21.02.2013 la Giunta regionale ha promosso, per lo svolgimento delle attività di gestione delle strutture residenziali di proprietà delle ASL, l’esternalizzazione nella forma del contracting-out mediante concessione dei servizi, definendo, altresì, le relative linee di indirizzo, aventi ad oggetto le modalità di affidamento del servizio, il procedimento, nonché la durata massima della concessione;

□□□il provvedimento deliberativo suddetto prevede che la Direzione regionale Politiche Sociali e politiche per la famiglia (ora Direzione Coesione Sociale) autorizzi l’esternalizzazione dei servizi socio sanitari sulla base del progetto che verrà inviato dall’ASL, che dovrà rispondere a criteri di efficacia e efficienza, nonché alle linee di indirizzo approvate;

□□□ai fini dell’approvazione da parte regionale, occorre che le ASL, come già richiamato dalla D.G.R. n. 29-5369 del 21.02.2013:

o evidenzino le risorse liberate in conseguenza della gestione interamente a carico dell’ente concessionario;

o diano atto delle relative modalità di reimpiego in progetti specifici finalizzati al miglioramento quali-quantitativo dell’assistenza territoriale, all’incremento dell’attività di cura domiciliare, all’ampliamento del Punto Unico di Accesso,

all'operatività del nucleo distrettuale di continuità delle cure;
o specifichino le eventuali ricollocazioni del personale dipendente ASL;

□□□ con D.G.R. n. 18-6573 del 28.10.2013 sono state integrate le linee di indirizzo, di cui alla deliberazione n. 29-5369 del 21.02.2013, nella parte relativa alla durata della concessione, prevedendo che *“nel caso di concessioni di servizi comprensivi dell'esecuzione di lavori relativi alla struttura, così come definiti dall' art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), del d.p.r. 380/2001 e s.m.i., la durata massima dell'affidamento in concessione, che comunque non potrà superare i 15 anni, sarà definita di volta in volta in relazione alla quantità di investimenti da ammortizzare”*.

Col D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, entrato in vigore il 19.04.2017, è stata introdotta la disciplina riguardante i contratti pubblici nei servizi sociali che, applicando i principi dei contratti pubblici al settore degli affidamenti nei servizi sociali, prevede per gli stessi un regime specifico rispetto agli altri servizi a seconda che si ricada nei settori ordinari (Capo II - artt. 142 e 143) o in quelli speciali (Capo I- art. 140), comunque ispirato ai principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici.

Seppur i richiamati artt. 140, 142, 143 e 144 e le altre norme del nuovo Codice non lo prevedano espressamente, è possibile affidare i servizi sociali anche a mezzo di contratti di concessione, come peraltro esplicitamente previsto nell'art. 19 della relativa Direttiva comunitaria 2014/24/UE, in quanto modalità di affidamento in linea col sistema quadripartito di realizzazione delle commesse pubbliche delineato dalle Direttive e dal Codice stesso che, accanto agli appalti (la cui disciplina, recata nella Parte II, assume carattere generale e, in quanto tale, applicabile ove compatibile anche alle altre modalità di realizzazione), annovera anche i contratti cc.dd. esclusi (Titolo II della Parte I), il partenariato pubblico-privato (Parte IV) e, appunto, le concessioni (Parte III).

el D.lgs. n. 50/2016 le *“concessioni”* sono qualificate come i contratti in cui la maggior parte dei ricavi di gestione proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato e che comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni del mercato incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario (art. 165 Codice).

L'equilibrio economico finanziario, così come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff) del Codice, ovvero la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (intendendo per convenienza economica la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito e per sostenibilità finanziaria la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei suddetti rischi.

La durata della concessione è un elemento fondamentale del piano economico finanziario e che al riguardo il nuovo Codice all'Art. 168 stabilisce che:

□□□ la durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa;

□□□ per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economicofinanziario.

Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

Si ritiene necessario, al fine di rintracciare le migliori condizioni determinanti l'equilibrio economico-finanziario della gestione a carico del concessionario, un'estensione temporale maggiore rispetto a quella prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 29-5369 del 21.02.2013, prevedendo, sia nel caso di una concessione di servizi e di lavori sia in caso di sola concessione di servizi, che la durata massima sia definita di volta in volta in relazione alla quantità di investimenti da ammortizzare,

nonché a quanto definito nel comma 2 dell'art. 168 del nuovo Codice, ma comunque non superiore ai 15 anni.

Con riguardo alla individuazione del criterio di aggiudicazione, l'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice dispone che "sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, comma 1" (ossia nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto), in precisa attuazione del criterio posto dal Legislatore delegante che imponeva, quale criterio di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali, unicamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 1, comma 1, lett. gg), L. n. 11/2016).

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 29-5369 del 21.02.2013, prevedendo di sostituire l'allegato di cui alla relativa deliberazione con il documento (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

LA DISPOSIZIONE

Vengono aggiornate, le linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 29-5369 del 21.02.2013, sostituendo il relativo allegato con il documento (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di revocare la D.G.R. n. 18-6573 del 28.10.2013;

- di confermare, per quanto non diversamente previsto, la deliberazione n. 29-5369 del 21.02.2013, "Approvazione linee di indirizzo per l'esternalizzazione dei servizi socio sanitari erogati nelle strutture residenziali di proprietà delle ASL mediante concessione dei servizi ex art. 30 d.lgs.163/2006 e s.m.i.";

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Allegato

1

ALLEGATO 1

AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI EROGATI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DI PROPRIETÀ' DELLE ASL MEDIANTE CONCESSIONE DI SERVIZI.

ASPETTI DEFINITORI E DI INQUADRAMENTO

In linea generale, con il termine *esternalizzazione (outsourcing)* si indica il processo attraverso il quale si affida un'attività, o un insieme di attività, precedentemente svolte all'interno, a soggetti esterni con i quali si stipula un accordo contrattuale.

Nel settore pubblico e, specificamente, in ambito socio-sanitario, tuttavia, l'esternalizzazione assume di norma la forma del *contracting-out*, ovvero di affidamento all'esterno mediante gara pubblica, ai soggetti privati o del Terzo Settore, della responsabilità della funzione di erogazione/gestione di un servizio, mentre la funzione istituzionale di erogazione dell'assistenza e di risposta ai bisogni di salute rimane in capo all'ente pubblico (all'azienda sanitaria).

I termini *contracting-out* e *esternalizzazione (outsourcing)* sono spesso considerati sinonimi, sebbene presentino significati diversi.

Si ricorre al *contracting-out* quando un ente pubblico richiede l'erogazione di servizi da un'altra organizzazione: in questo caso, lo stesso ente pubblico programma, dispone e controlla l'intero processo, secondo rigide qualità e modalità predefinite. Qualora l'organizzazione aggiudicataria non rispetti le clausole e le istruzioni pattuite, l'ente pubblico può arrivare a rescindere il contratto.

Viceversa, con l'*esternalizzazione (outsourcing)* l'ente pubblico decide di cedere il controllo dell'intero processo al soggetto aggiudicatario del servizio, predefinendo esclusivamente il risultato atteso, ma non le modalità per ottenerne il conseguimento.

Nel caso di servizi *relazionali*, quali quelli socio-sanitari, per i quali la componente di contenimento dei costi medi è reputata importante, ma in misura minore rispetto a quella connessa alle modalità di organizzazione del servizio, è necessario seguire il modello del *contracting-out*.

VANTAGGI ATTESI

Alcuni dei vantaggi attesi perseguibili con il ricorso all'affidamento dei servizi a soggetti no profit e/o privati mediante la logica del *contracting-out* sono riconducibili a:

- a) Attenuazione dei vincoli giuridico-amministrativi connessi alle logiche burocratiche (maggiore flessibilità organizzativa);
- b) possibilità di rispondere celermente e senza particolari investimenti alle dotazioni legate all'innovazione tecnologica;
- c) opportunità di concentrare attenzione e risorse su attività ritenute più strategiche, liberando risorse umane e capitale pubblico da attività meno rilevanti a favore di attività strategiche;
- d) possibilità di definire un corrispettivo contrattuale vincolato ad una certa *performance*;
- e) possibilità di maggiore adattabilità alle richieste degli utenti (capacità di innovazione e di lettura del bisogno);
- f) migliore uso di incentivi per la crescita professionale degli operatori;
- g) maggiore possibilità di sviluppare sinergie con il Terzo Settore;
- h) acquisizione di una solida capacità progettuale;
- i) sfruttamento delle economie di scala e della dimensione (o dell'intervallo dimensionale) ottimale.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Per l'affidamento del servizio si applicano i principi dei contratti pubblici nei servizi sociali previsti dal D.Lgs n. 50/16 e s.m.i. che, applicando i principi dei contratti pubblici al settore degli affidamenti nei servizi sociali, prevede per gli stessi un regime specifico rispetto agli altri servizi a seconda che si ricada nei settori ordinari (Capo II - artt. 142 e 143) o in quelli speciali (Capo I - art. 140), comunque ispirato ai principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici.

PROCEDIMENTO

L'affidamento del servizio mediante concessione deve avvenire nel rispetto del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i..

Nella procedura di scelta del concessionario è necessario definire a priori il tipo di qualità che si vuole perseguire, ed è di conseguenza necessario individuare alcune dimensioni significative da valutare, declinarle in criteri e individuare, per ognuno di essi, alcuni indicatori in grado di evidenziare la presenza o assenza dei requisiti di qualità.

A titolo esemplificativo, si indicano alcuni degli elementi di valutazione del soggetto partecipante da inserire nel capitolato:

- a) esperienze degli ultimi tre anni del soggetto, da dividere in generali e in specifiche, dello stesso tipo di servizio richiesto dal bando. Si ritengono importanti sia le esperienze generali del soggetto erogatore relative al complesso delle attività svolte, sia quelle specifiche relative alle esperienze già realizzate con lo stesso oggetto del bando. E' determinante richiedere che tali esperienze si riferiscano agli ultimi tre anni in quanto è evidente che esperienze simili che risalgano a più di tre anni prima non sono sufficienti a dimostrare un'attuale capacità di realizzare in modo adeguato lo stesso servizio. In un arco di tempo prolungato possono, infatti, essere cambiate le norme, le modalità di realizzazione, e gli stessi componenti dell'organizzazione e dunque lo stesso soggetto erogatore può non essere più in grado di garantire lo stesso servizio;
- b) capacità economica finanziaria sia generale sia specifica. Si ritiene fondamentale che il soggetto erogatore dimostri la propria solidità economico finanziaria con i dati relativi sia al fatturato complessivo realizzato, sia al fatturato relativo a servizi dello stesso tipo di quelli richiesti dal bando. E' importante capire, infatti, non solo qual è il "giro d'affari" che ha il soggetto erogatore, ma anche qual è il dato economico che risulta dalla realizzazione di tali attività;
- c) utilizzo delle risorse umane. Il soggetto proponente deve dimostrare e garantire la sua capacità di realizzare nel modo più adeguato il servizio richiesto in quel particolare momento. Si suggerisce di indicare in maniera dettagliata le professionalità previste dalla D.G.R. n. 45- 4248 del 30.07.2012.

- d) impegno a mantenere gli standards qualitativi dell'accreditamento in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 25- 12129 del 14.09.2009;
- e) struttura organizzativa. Anche in riferimento alla struttura dell'organizzazione è importante presentare un organigramma della propria organizzazione per poter comprendere la capacità di gestione delle attività in relazione al servizio da fornire;
- f) strumenti di autovalutazione (dei risultati del progetto). Questo aspetto risulta essere un punto qualificante per valutare il progetto e le capacità del soggetto proponente di svolgerlo efficacemente. E' importante saper predisporre dei sistemi di autovalutazione delle attività svolte e di misurazione dei risultati raggiunti;
- g) sistema informativo e collaborativo per i flussi di comunicazione con l'ASL. E' essenziale che vi sia un sistema di comunicazione tra l'ente che affida il servizio e chi lo realizza, così da permettere un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, segnalando (da una parte e dall'altra) eventuali scostamenti e necessità sopravvenute. Questo sistema permette un continuo interscambio di informazioni che favoriscono e implementano il sistema di monitoraggio e valutazione del progetto;
- h) grado di analisi del contesto locale. In riferimento al servizio, questo aspetto serve a dimostrare la maggiore o minore conoscenza che il soggetto proponente ha rispetto a determinati servizi ed alla realtà locale di riferimento.

Costituiscono requisiti di preferenza o parametri di qualità la capacità di garantire requisiti organizzativo gestionali superiori a quelli minimi previsti dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012; i requisiti minimi previsti dal suddetto provvedimento costituiscono, invece, elementi di valutazione indispensabili del soggetto partecipante.

Nella decisione sull'affidamento di un servizio, quale per esempio la gestione di una RSA, risulteranno determinanti la struttura organizzativa, il patrimonio, le dimensioni, il contenimento del turnover degli operatori, a garanzia della tenuta economica del soggetto gestore.

L'insieme delle regole che caratterizzano in concreto il rapporto di concessione, dovranno essere richiamate nel contratto di servizio, che dovrà anche contenere un quadro analitico di descrizione delle componenti dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

In tal modo, non solo sarà garantito l'equilibrio economico iniziale (e quindi la fattibilità dell'iniziativa), ma sarà anche possibile utilizzare nel tempo un criterio trasparente per la disciplina economica del rapporto: tutte le variazioni disposte dall'Amministrazione o conseguenti a nuove norme di legge o di regolamento che incidano sulle componenti dell'equilibrio economico finanziario dovranno essere sopportate (o godute, se comportino vantaggi) dall'Amministrazione concedente; tutte le altre variazioni, corrispondenti al rischio imprenditoriale, dovranno essere sopportate (o, a seconda dei casi, godute) dal concessionario.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, sia nel caso abbia ad oggetto solo servizi sia servizi e lavori, non può avere durata superiore a 15 anni e sarà definita di volta in volta in relazione alla quantità di investimenti da ammortizzare, nonché a quanto definito nel comma 2 dell'art. 168 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.

GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La fase di gestione del contratto con il soggetto esterno richiede all'ente pubblico di sviluppare internamente un efficace monitoraggio e valutazione dei servizi acquisiti. Alcune clausole contrattuali utili possono essere inserite per facilitare il monitoraggio della qualità erogata e migliorare ed accrescere l'efficienza del servizio erogato: in particolare, occorre prevedere sia l'obbligo di trasmettere periodicamente all'ente pubblico dati ed informazioni relative all'andamento del servizio, sia di partecipare con propri tecnici a riunioni periodiche di monitoraggio della qualità.

E' importante indicare, con la massima precisione, i livelli qualitativi minimi al di sotto dei quali la prestazione del fornitore si consideri insufficiente, dettagliando indicatori di prestazione del livello qualitativo erogato.

Occorre, inoltre, verificare costantemente il mantenimento dei livelli di benessere fisico e di autonomia funzionale e relazionale degli ospiti (o rallentamento della perdita di tali livelli), di

adeguati livelli di umanizzazione e di comfort alberghiero, nonché (in via indiretta) in termini di grado di qualificazione professionale del personale impiegato.

Le ASL devono fornire richiesta preventiva di autorizzazione sul progetto di esternalizzazione delle RSA attraverso la concessione dei servizi, nonché al fine di un costante monitoraggio, inviare i contratti di concessione alla Direzione regionale delle Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia.

PARI OPPORTUNITÀ

LAZIO

Determinazione 26 giugno 2018, n. G08077 Approvazione elenco delle domande, ammesse e non ammesse alla valutazione di merito pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico recante: "Generiamo Parità - Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere - approvato con Determinazione n. G16126 del 24 novembre 2017 ai sensi della DGR n. 500 del 2017.

Note

Vengono approvati gli elenchi delle domande con l'esito di valutazione formale trasmessi dalla S.p.A. Lazio Innova e allegati al presente provvedimento così di seguito:

- Allegato A Elenco delle domande ammesse alla valutazione di merito;
- Allegato B Elenco delle domande non ammesse alla valutazione di merito.

Gli elenchi sopra menzionati vengono trasmessi alla Commissione di valutazione regionale per i successivi adempimenti.

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PIEMONTE

DGR 14.6.18, n. 23-7044 - D.lgs 11/04/2006, n. 198 e s.m.i.. Codice delle pari opportunità. Art. 15, comma 1, lett. b). Promozione progetti di azioni positive ed adempimenti di legge della Consigliera di parità regionale. Presa d'atto del programma di attività relativo all'anno 2018 in conformità al Programma Triennale di cui alla D.G.R. n. 16-5314 del 10.07.2017. Spesa prevista euro 17.000,00 sul cap. 136780, MS15, PR03. (BUR n. 27 del 5.7.18)

Note

PREMESSA

Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" definisce la figura istituzionale della Consigliera di Parità ed in particolare, l'art. 15 ne definisce compiti e funzioni, l'art. 16 comma 2 prevede la predisposizione di un Convegno quadro tra Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità, e la Conferenza Unificata, allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio delle/dei Consigliere/ri, nonché gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui al predetto art. 15.

La Convenzione quadro sopra richiamata, recepita integralmente dalla Regione Piemonte in data 31/03/2003, all'art. 1 stabilisce: "gli obiettivi e le attività da svolgere vengono individuate dalla Consigliera in carica" e che il suo Ufficio debba essere funzionalmente autonomo.

L'art. 43 del citato d.lgs 198/2006 e s.m.e i., prevede azioni positive che possono essere promosse dalle consigliere e dai consiglieri di parità, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati.

La legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34: detta Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.

L'art. 50 della citata legge prevede, ai sensi dell'art. 42 del citato decreto legislativo 198/2006, al primo comma, che la Regione promuove azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, previsti dall'art. 93 dello Statuto, anche avvalendosi della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della Consigliera di parità regionale del Piemonte.

IL PROGRAMMA

Viene preso atto del programma di attività presentato dalla Consigliera di parità del Piemonte per l'anno 2018, conforme al Programma triennale di cui alla D.G.R. 16-5314 del 10/07/2017 così come indicato dall'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Le spese indicate nel programma di attività della Consigliera di parità regionale sono pari a euro 17.000,00.

PERSONE CON DISABILITA'

BASILICATA

DGR 15.6.18, n.519 - Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2014, art. 3, comma 5: "Disciplina per il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità" - APPROVAZIONE. (BUR n. 27 del 1.7.18)

Note

Viene approvata la "Disciplina per il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità – allegato 1 (a cui si fa rinvio).

EMILIA -ROMAGNA

DGR 11.6.18, n. 870 - Approvazione dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna e INAIL Direzione regionale per l'Emilia-Romagna di cui alla delibera di Giunta regionale n. 383/2015. Integrazione del sistema regionale con INAIL. (BUR n. 207 dell'11.7.18)

Note

Viene approvato lo schema di accordo regionale, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale condiviso tra INAIL- Direzione Regionale per l'Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna finalizzato a:

- dare piena attuazione al percorso già avviato con le delibere regionali richiamate in premessa integrando il sistema informatico INAIL con quello regionale per garantire ai lavoratori infortunati e tecnopatici assistiti da INAIL, il reinserimento al lavoro nei tempi più opportuni;
- perfezionare il sistema prescrittivo mettendo a disposizione dei medici prescrittori INAIL un sistema web di prescrizione de-materializzata, integrato con il sistema SAR/SAC, fornendo il necessario supporto tecnico per il corretto funzionamento;
- introdurre, nell'ambito di una reciproca collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, un sistema di prenotazione delle prestazioni all'interno delle sedi INAIL finalizzata all'implementazione del sistema CUP (Centro unificato di prenotazione) per la prenotazione delle prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali incluse nei LEA in favore degli assistiti INAIL.

DGR 18.6.18, n. 925 - Approvazione delle operazioni presentate a valere sull'Invito di cui all'Allegato 2) della deliberazione di Giunta regionale n. 485/2018 - "Invito a presentare operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani - 2018 - Fondo regionale disabili"(BUR n. 207 dell'11.7.18)

Note

In risposta all'Invito di cui alla propria deliberazione n. 485/2018, Allegato 2), parte integrante e sostanziale della stessa, sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e i termini previsti dall'Invito sopra citato, n. 31 operazioni, per un costo complessivo di Euro 2.677.159,58 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo e, in particolare:

- Azione 1: n. 17 Operazioni per un importo totale di 1.816.222,34 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;
- Azione 2: n. 14 Operazioni per un importo totale di 860.937,24 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo.
- per l'Azione 1 tutte le n. 17 operazioni sono risultate "approvabili";
- per l'Azione 2 tutte le n. 14 operazioni sono risultate "approvabili".

DGR 18.6.18, n. 932 - Approvazione progetto di rafforzamento dei Centri per l'impiego per il collocamento ordinario e mirato e trasferimento a favore dell'Agenzia regionale per il lavoro di risorse Fondo regionale per le persone con disabilità. (BUR n. 207 dell'11.7.18)

Note

Viene approvato il “Progetto di rafforzamento dei Centri per l'Impiego per il collocamento ordinario e mirato” di cui alla determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 652 del 15/06/2018, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).

Viene definita, in relazione all'obiettivo specifico di rafforzamento del collocamento mirato contenuto nel progetto sopra citato, la quantificazione delle risorse da trasferire all'Agenzia Regionale per il Lavoro – pari a Euro 588.520,00.

LIGURIA

DGR 13.6.18, n. 418 - Approvazione di un protocollo di intesa tra Regione Liguria, I.N.P.S. - Direzione Regionale della Liguria, A.Li.Sa., I.R.C.C.S. G. Gaslini, A.S.L. 3, in materia di tutela sociale della disabilità, in età pediatrica. (BUR n. 27 del 4.7.18)

Note

PREMESSA

La legge 15 ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, tratta in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”.

L'art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, ha attribuito all' INPS la competenza all' accertamento definitivo dei requisiti sanitari, previsti per l'erogazione delle prestazioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Ai sensi del comma 3 del suindicato art.20 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, è stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, la presentazione direttamente all' Istituto delle domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità , sordità , handicap e disabilità.

L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali, per la calendarizzazione delle visite di accertamento di prima istanza;

L'INPS, con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, ha definito il disegno organizzativo e procedurale per l'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 102/2009, prevedendo di approvare, a valere dal 1 gennaio 2010, il nuovo flusso relativo all'invalidità civile, cecità , sordità , handicap e disabilità, e, in particolare le modalità di presentazione telematica e gestione delle relative domande, così come previsto dall'articolo 20 del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102.

L'INPS eroga prestazioni assistenziali a favore di minori e delle loro famiglie, agli aventi diritto.

E' stato sottoscritto in data 12 Aprile 2017 un Protocollo tra Inps e Istituto Giannina Gaslini, volto a ridurre il disagio per i minori e le loro famiglie nell' iter sanitario per ottenere il riconoscimento giuridico, previsto per la fruizione dei benefici assistenziali in oggetto.

La L.R. 29/07/2016 n. 17 “Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 3, ed in particolare l' art. 3 comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale.

La struttura sanitaria IRCCS Pediatrico Gaslini opera nel territorio di competenza dell'ASL 3.

L'IRCCS Giannina Gaslini è una struttura sanitaria di eccellenza per la diagnosi e la cura delle patologie pediatriche, con particolare riferimento alle malattie genetiche, cromosomiche ed alle c.d. forme rare.

Per la particolarità delle patologie di cui trattasi, la conoscenza specialistica necessaria per una adeguata valutazione medico - legale richiede particolari competenze e strumentazioni, nonché idonei protocolli clinici.

Il certificato medico da allegare alla richiesta della specifica prestazione assistenziale erogata dall'INPS, per la particolare complessità delle patologie, spesso necessita di un supporto specialistico da parte di strutture specializzate;

Viene ritenuto altresì di supportare le famiglie dei minori, agevolando il percorso amministrativo e sanitario finalizzato all'ottenimento delle prestazioni erogate dall' INPS, attraverso l'inserimento nelle attuali procedure telematiche di un "certificato specialistico pediatrico" dedicato ai minori, in fase di definizione d'intesa con la Società Italiana di Pediatria.

Viene ravvisata l'opportunità di ridurre il disagio alle famiglie ed ai minori, acquisendo fin da subito un certificato specialistico, tale da consentire alle commissioni sanitarie di prima istanza di disporre di elementi di giudizio circostanziati ed appropriati, per la definizione dei casi di cui trattasi, con conseguente semplificazione dell'iter sanitario.

Grazie all' inserimento nel certificato specialistico pediatrico di apposite specificazioni, sarà possibile sia omogeneizzare le prestazioni sul territorio nazionale, sia evitare, nei casi di malattie di cui al DM 2 agosto 2007, revisioni temporali del giudizio medico - legale nel periodo della minore età;

Per le visite presso le Commissioni Sanitarie INPS, tale contributo documentale specialistico potrà consentire la definizione della domanda, mediante valutazione medico legale agli atti.

Ne derivano risparmi diretti ed indiretti, per le famiglie dei minori in cura o ricoverati presso l'Istituto Giannina Gaslini, connessi sia alla gratuità del "certificato specialistico pediatrico", sia alla circostanza che la stessa Struttura sanitaria assiste pazienti di ogni regione anche per visite specialistiche.;

LA DISPOSIZIONE

Si procede alla stipula di uno specifico protocollo operativo sperimentale di intesa - allegato (A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - tra:

- la Regione Liguria;
- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Regionale della Liguria;
- l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.);
- l'I.R.C.C.S. Giannina Gaslini;
- la A.S.L. 3.

Il protocollo operativo sperimentale di intesa allegato definisce le modalità per lo svolgimento di adempimenti istituzionali delle parti, in relazione a minori in cura o ricoverati presso la struttura sanitaria IRCCS Giannina Gaslini, e con riferimento a domande di prestazioni in materia assistenziale, erogabili dall' INPS.

MARCHE

L.R. 28.6.18, n. 21 - Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità. (BUR n. 48 del 5.7.18)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, della lettera l ter) del comma 2 dell'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosce come fondamentale e strategico per il benessere ed il miglioramento della vita della persona con disabilità permanente il diritto alla vita indipendente, inteso come diritto all'autodeterminazione nella gestione della propria esistenza in tutte le sue espressioni.

2. La Regione, in particolare, sostiene la persona con disabilità nel raggiungere una maggiore autonomia dalla famiglia, pur rimanendo nel proprio ambiente di vita, e nell'ottenere una piena

inclusione e partecipazione nella società, anche allo scopo di ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione.

Art. 2 (Progetti personalizzati di vita indipendente)

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene progetti personalizzati di vita indipendente che si inseriscono nel progetto globale di vita, che accompagna la persona con disabilità nel processo di inclusione nei vari contesti: familiare, scolastico, formativo, lavorativo, ricreativo e sociale.

2. I progetti di cui al comma 1 prevedono una declinazione personalizzata di azioni tali da permettere alle persone con disabilità, attraverso il sostegno di uno o più assistenti personali di cui all'articolo 4, scelte di vita autonoma, finalizzate al raggiungimento dell'eguaglianza con gli altri cittadini.

Art. 3 (Destinatari)

1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/1992:

- a) di età pari o superiore ai diciotto anni;
- b) residenti nella regione Marche;
- c) in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento;
- d) con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza;
- e) in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.

Art. 4 (Assistente personale)

1. Ai fini di questa legge per assistente personale si intende colui che svolge attività di assistenza personale quotidiana secondo quanto previsto in un progetto personalizzato di vita indipendente e sulla base di un rapporto di lavoro disciplinato da un apposito contratto concluso con la persona con disabilità.

2. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi rivolti a coloro che svolgono attività di assistenza personale quotidiana, i quali sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale.

3. Il soggetto formatore si può avvalere, nell'organizzazione dei corsi di formazione, del supporto delle Agenzie per la vita indipendente, le quali sono composte da persone con disabilità che hanno maturato esperienza e conoscenza di vita indipendente. 4. Nel rispetto del principio dell'appropriatezza in relazione all'espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità, è sempre garantita la piena libertà nella scelta dell'assistente personale.

Art. 5 (Predisposizione e valutazione dei progetti)

1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono predisposti, su richiesta e con il coinvolgimento della persona con disabilità che può avvalersi della consulenza alla pari fornita dalle Agenzie per la vita indipendente, dalle unità multidisciplinari o multiprofessionali alle quali spetta la presa in carico.

2. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, in particolare:

- a) verificano l'esistenza in capo alla persona con disabilità dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) effettuano la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona con disabilità, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze;
- c) individuano insieme alla persona con disabilità, la tipologia di azioni da inserire nel progetto personalizzato;
- d) definiscono quantitativamente e qualitativamente le risorse umane, strumentali ed economiche sufficienti e necessarie per realizzare le azioni di cui alla lettera c).

3. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, nella redazione del progetto personalizzato riguardante persone con disabilità intellettiva o del neuro sviluppo, devono utilizzare strumenti adatti al sostegno alla persona nel processo decisionale nonché adottare strategie volte a facilitare la comprensione delle azioni proposte.

4. La valutazione dei progetti personalizzati di vita indipendente, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 6, è effettuata dal Comitato tecnico regionale previsto all'articolo 7.

Art. 6 (Compiti della Regione)

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 7 e previo parere della competente Commissione assembleare, con proprio atto:

- a) stabilisce i livelli di intensità del bisogno assistenziale sulla base di specifici indicatori concorrenti;
- b) determina, sulla base dei livelli di intensità del fabbisogno assistenziale e della durata del progetto stesso, l'ammontare massimo del finanziamento annuale da destinare alla singola persona con disabilità;
- c) definisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti dei progetti personalizzati di vita indipendente.

Art. 7 (Comitato tecnico regionale per la vita indipendente)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato tecnico regionale per la vita indipendente (di seguito denominato Comitato) composto da:

- a) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali, che lo presiede;
- b) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di sanità;
- c) cinque referenti delle unità di cui al comma 1 dell'articolo 5, designati dall'ASUR, uno per ciascuna Area vasta;
- d) tre coordinatori di ambito territoriale sociale designati dal Coordinamento dei coordinatori degli ATS.

2. Per l'esercizio della funzione di cui alla lettera a) del comma 5 il Comitato è integrato con:

- a) un rappresentante della Consulta regionale per la disabilità;
- b) un referente regionale dell'associazione ENIL Italia (European Network on Independent Living);
- c) un rappresentante del Forum del terzo settore.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Alla sua prima convocazione procede il dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali.

4. Le designazioni indicate alle lettere c) e d) del comma 1, nonché al comma 2, sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito in presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti. 5. Al Comitato compete:

- a) elaborare le proposte da presentare alla Giunta regionale in merito all'atto di cui all'articolo 6;
- b) valutare i progetti personalizzati di vita indipendente presentati ai fini dell'ammissibilità a finanziamento;
- c) provvedere al monitoraggio e alla verifica dei risultati conseguiti da ogni singolo progetto in essere;
- d) redigere annualmente l'elenco dei progetti ammessi e di quelli esclusi con le relative motivazioni.

6. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

Art. 8 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio e dei dati raccolti dal Comitato di cui all'articolo 7, trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:

- a) il numero di: 1) domande presentate; 2) domande ammesse a finanziamento; 3) domande non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione di esclusione;
- b) le caratteristiche dei progetti presentati;
- c) il numero e le caratteristiche dei contratti di lavoro stipulati;
- d) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della legge; e) i percorsi formativi realizzati per gli assistenti personali.

Art. 9 (Disposizioni transitorie)

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali procede entro dieci giorni dall'entrata in vigore di questa legge a richiedere le designazioni indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.

2. Per l'anno 2018 i progetti personalizzati di vita indipendente sono finanziati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare permanente, anche prescindendo dalle proposte di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 7.

Art. 10 (Disposizione finanziaria)

1. All'attuazione di questa legge concorrono risorse del Fondo sanitario, di fondi nazionali di settore e ulteriori risorse regionali proprie. 2. Per gli interventi previsti da questa legge, è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di:

a) euro 1.010.000,00 mediante impiego di quota parte del fondo per l'integrazione socio sanitaria individuato nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo sanitario già iscritte nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" del bilancio pluriennale 2018/2020;

b) euro 290.000,00 mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità" del bilancio pluriennale 2018/2020. 3. Per gli anni successivi l'entità della spesa finanziata è autorizzata con legge di bilancio, integrata da eventuali risorse nazionali coerenti per finalità di intervento.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Note all'art. 1, comma 1

- Il testo degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione è il seguente: "Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." "Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." "Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

- Il testo della lettera l ter) del comma 2 dell'articolo 39 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente: "Art. 39 (Compiti delle regioni) - Omissis 2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio: l ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale

nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.”

- Il testo dell'articolo 14 della l. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), è il seguente: “Art. 14 (Progetti individuali per le persone disabili) - 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.”

- Il testo dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 con la risoluzione A/RES/61/106, ratificata dall'Italia con l. legge 3 marzo 2009, n. 18, è il seguente: “Art. 19 (Vita indipendente e inclusione nella società) - Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che: (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione; (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.”

Nota all'art. 3, comma 1

Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente: Art. 3 (Soggetti aventi diritto) - Omissis 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Omissis”

PIEMONTE

DGR 22.6.18, n. 39-7096 - Integrazione delle risorse di cui alla DGR 15-4165 del 7 novembre 2016 di approvazione della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale disabili per

il periodo 2016-2018. Euro 12.000.000,00 per la Misura Buono servizi lavoro per persone disabili. (BUR n. 28 del 12.7.18)

Note

Vengono integrate le risorse di cui alla DGR n. 15-4165 del 7 novembre 2016 “*Approvazione, ai sensi dell’art.35 della L.r 34/2008, della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale disabili per il periodo 2016-2018. Dotazione finanziaria di Euro 8.000.000,00*”, destinando alla Misura Buono servizi lavoro per persone disabili (2.9I.7.1.8) ulteriori Euro 12.000.000,00, (dodici milioni) a valere sul Fondo Regionale Disabili di cui alla L.r. 34/2008 art. 35,

SICILIA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Ricostituzione del Comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Messina.
(GURS n 30 del 13.7.18)

Con decreto n. 8977 del 18 giugno 2018 del dirigente del servizio XIV Centro per l’impiego di Messina del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, il Comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Messina é stato così ricostituito

NB

PER I NOMINATIVI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO.

Ricostituzione del Comitato provinciale per il sostegno ai disabili della provincia di Enna.
(GURS n 30 del 13.7.18)

Con decreto del dirigente del servizio XIII Centro per l’impiego di Enna del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 9063 del 26 giugno 2018, è stato ricostituito presso il servizio XIII Centro per l’impiego di Enna il Comitato provinciale per il sostegno ai disabili della provincia di Enna, giusto quanto disposto dall’art. 26 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, con la seguente composizione

NB

PER I NOMINATIVI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

POLITICHE SOCIALI

PIEMONTE

DGR 22.6.18, n. 27-7084 - Approvazione, per l’anno 2018, dei criteri di riequilibrio per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell’art. 35, comma 7 della legge regionale n. 1/2004. (BUR n. 27 del 5.7.18)

Note

Le risorse afferenti al Fondo regionale, di cui all’art. 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, che riporta lo stanziamento di competenza 2018 pari ad € 44.374.160,80 e le risorse statali che si renderanno disponibili all’iscrizione in competenza 2018 sul capitolo di spesa n. 152990 (Fondo nazionale Politiche sociali) della medesima Missione e Programma, successivamente all’approvazione del Decreto Interministeriale di riparto annuale, vengono assegnate e ripartite agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali in misura proporzionale alle quote attribuite nel 2017 sulla base dell’effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell’anno 2018.

Per le competenze previste dall’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, viene assegnata la somma di € 6.300.000,00, ricompresa nelle risorse afferenti al fondo regionale suddetto, da ripartirsi agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, i cui criteri di riparto vengono confermati, con il presente provvedimento - per l’anno 2018 - nelle more della definizione dei nuovi criteri di riparto,

di cui all'art. 23 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24, a seguito della conclusione del processo di riconfigurazione territoriale degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, nell'ambito delle azioni di realizzazione del "Patto per il Sociale", di cui alla D.G.R. n. 38-2292 del 19 ottobre 2015 e della "Strategia per lo sviluppo di comunità solidali", di cui alla D.G.R. n. 16-6645 del 23 marzo 2018.

DGR 22.6.18, n. 30-7087 - Approvazione modifiche disposizioni statutarie di ulteriori n. 6 I.P.A.B. su restanti n. 8 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di adeguamento del numero massimo dei membri degli organi di amministrazione secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 e s.m.i. (BUR n. 28 del 12.7.18)

Note

Vengono approvate le nuove formulazioni degli articoli degli statuti delle I.P.A.B. individuate nelle n. 6 Tabelle allegate alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale e nelle forme ivi indicate (a cui sifa rinvio).

UMBRIA

DPGR 25 giugno 2018, n. 27.

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) "Muzi Betti" di Città di Castello. Nomina del Presidente e di un componente di spettanza della Regione Umbria nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto vigente dell'Azienda medesima. (BUR n. 32 del 4.7.18)

Art. 1

Sono nominati, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 563/2018, in qualità di rappresentanti della Regione Umbria, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Muzi Betti" di Città di Castello, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto vigente, i Signori:

NB

PER I NOMINATIVI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Art. 2

Si dà atto che i nominati hanno dichiarato di accettare l'incarico e di non trovarsi nelle condizioni impeditive e di incompatibilità, di cui agli artt. 3, 3-bis e 3-ter della citata l.r. 11/1995.

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto vigente dell'A.S.P. il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni e, comunque, anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando non saranno completate le procedure di nomina del nuovo Consiglio e tutti i componenti possono restare in carica per non più di due mandati.

Art. 4

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, dello Statuto vigente, potrà essere corrisposta una indennità di funzione e/o una indennità di presenza alle sedute del C.d.A., da porre a carico del Bilancio dell'A.S.P. nella misura determinata dalle disposizioni di legge.

DPGR 25 giugno 2018, n. 28 - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) "Istituto San Sebastiano" di Panicale. Nomina del Presidente e di un componente di spettanza della Regione Umbria nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 6 e 7 dello Statuto vigente dell'Azienda medesima. (BUR n. 32 del 4.7.18)

Art. 1

Sono nominati, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 566/2018, quali rappresentanti della Regione Umbria, nell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto San Sebastiano" di Panicale, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7 dello Statuto vigente, i Signori:

NB

PER I NOMINATIVI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Art. 2

Si dà atto che i nominati hanno dichiarato di accettare l'incarico, di non trovarsi nelle condizioni impeditive e di incompatibilità, di cui agli artt. 3, 3-bis e 3-ter della citata l.r. 11/1995 e di essere in possesso del requisito richiesto per l'incarico dagli articoli 6 e 7 dello Statuto.

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 7, comma 1 dello Statuto vigente dell'Azienda di Servizi alla Persona "Istituto San Sebastiano" di Panicale, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni.

Art. 4

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 dello Statuto vigente dell'A.S.P., non spetta alcun compenso, mentre possono essere riconosciuti rimborsi spese debitamente documentati ed approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione

VENETO

DGR 8.6.18, n. 818 - Nomina del revisore dei conti presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella Regione del Veneto. Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56. (BUR n. 65 del 3.7.18)

Note

PREMESSA

La Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'articolo 56, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione e all'aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti nel Veneto, con l'obiettivo, tra gli altri, di introdurre miglioramenti ai processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte.

In particolare, per quanto riguarda la nomina all'incarico dell'organo di revisione contabile, il comma 8 del medesimo articolo di legge, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale, articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale.

L'Elenco costituisce lo strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, visto che consente di avere la disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza e snellimento delle procedure.

Con DGRV n. 503 del 14/04/2017 e DGRV n. 874 del 13/06/2017, sono state approvate le istruzioni operative per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale di cui trattasi e, in esito all'istruttoria espletata, con i decreti n. 15 del 6 settembre 2017, n. 20 del 29 settembre 2017, n. 25 del 24 ottobre 2017, n. 3 del 12 febbraio 2018, sono stati inseriti nell'Elenco di cui trattasi, i candidati risultati idonei secondo quanto indicato nel relativo Disciplinare.

L'articolo 56, al comma 9, della succitata Legge regionale n. 30 del 30/12/2016, prevede tre tipologie di Organo di Controllo in relazione alla classificazione tipologica dell'IPAB:

- le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta Regionale, uno dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'IPAB e uno dal Consiglio di Amministrazione;
- le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta Regionale;
- le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Infine, i provvedimenti DGRV 1621 del 12 ottobre 2017 e DGRV 1886 del 22 novembre 2017 hanno chiarito le modalità ed i tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, spiegando che l'adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 30 del 2016, articolo 56, avviene *"alla naturale scadenza dell'organo di controllo e attraverso la modifica dello statuto da parte delle IPAB in adeguamento alle nuove regole. Nel caso in cui gli organi vengano a scadenza dopo la modifica dello statuto, le nuove nomine avverranno secondo le disposizioni di legge e le conformi disposizioni del novellato statuto.*

Laddove, invece, non fosse intervenuta la modifica statutaria, occorre tener presente che la scadenza dei consigli di amministrazione di fatto non coincide necessariamente con la scadenza degli organi di revisione, ragion per cui si forma una duplice situazione.

In un primo caso, in cui la scadenza dell'organo amministrativo preceda o sia contestuale a quella del collegio dei revisori, per la nomina nei nuovi revisori dei conti troverà applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 30 del 2016.

Nel caso, invece, in cui i revisori scadano o siano scaduti dopo il 30 dicembre 2016, ma prima della scadenza del consiglio di amministrazione, le modalità di nomine di composizione dell'organo di revisione avverranno secondo le previgenti norme statutarie”.

Infine, il provvedimento DGR n. 1886 del 22 novembre 2017 prevede che, al fine di permettere la regolare e uniforme applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 56 della legge regionale n. 30 del 2016, le Ipab segnalino alla Giunta, attraverso un'apposita comunicazione scritta, l'imminenza del termine dell'incarico dell'organo di controllo.

Ad oggi sono pervenute istanze scritte di segnalazione del termine del mandato degli organi di controllo delle Ipab indicate nell'**Allegato A**

LA DISPOSIZIONE

Si provvede alla nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza della Regione come individuato nel citato allegato (a cui si fa rinvio).

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

BASILICATA

DGR 15.6.18, n.532 - DGR n. 769/2015 - Programma Reddito minimo di inserimento - Modifiche ed integrazioni. Trasmessa al Consiglio regionale. (BUR n. 27 del 1.7.18)

Note

Viene operata con il presente provvedimento la separazione delle Categorie A e B di riferimento del Programma Reddito minimo di inserimento, approvato con la DGR n. 769/2015, e, conseguentemente modificare il Programma come di seguito:

al paragrafo A) Le attività di Pubblica utilità da svolgere e i soggetti pubblici o privati presso i quali effettuare, alla pagina 2 di 17, il primo capoverso è così sostituito:

1. I beneficiari del Programma di cui alla Categoria A, selezionati in base ai criteri di seguito individuati, saranno impegnati in attività del settore idraulico-forestale mediante progetti specifici, gestiti da un soggetto pubblico, destinati al contenimento del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza delle strade, tali da garantire lo svolgimento di 102 giornate lavorative all'anno per un numero di annualità compatibile con la dotazione finanziaria specificamente assegnata con provvedimenti della Giunta Regionale.

2. I beneficiari di cui alla Categoria B, che si trovano in età e capacità lavorativa, selezionati in base ai criteri di seguito individuati, a fronte dell'indennità percepita a titolo di rimborso forfetario onnicomprensivo per la partecipazione al Programma, potranno essere impegnati in progetti di Pubblica Utilità proposti dai seguenti soggetti pubblici e privati che abbiano sede o uffici periferici, ovvero che abbiano almeno una sede legale o un'unità locale per i soggetti privati, sul territorio della Regione Basilicata:

Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001; Enti Pubblici Economici; Società in house delle Pubbliche Amministrazioni;

Cooperative sociali di tipo B o a scopo plurimo e loro consorzi, ovvero imprese sociali costituite ai sensi del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, per la presentazione di progetti in partenariato con il/i Comune/i interessato/i, relativamente ad attività aggiuntive rispetto ad eventuali contratti di appalto in essere alla data di pubblicazione dell'avviso per la selezione dei progetti di Pubblica Utilità. Laddove non vi fossero contratti di appalto in essere tutte le attività previste dal progetto saranno considerate aggiuntive;

□ al paragrafo C) La misura e la durata del sostegno al reddito a fronte dello svolgimento di attività di utilità sociale, alla pagina 13 di 17, il primo capoverso è così sostituito:

1. "I partecipanti al Programma della Categoria A saranno impegnati con il contratto idraulico forestale per un numero di 102 giornate lavorative annue per attività finalizzate alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori. 2. I partecipanti al Programma della Categoria B, a fronte delle attività di pubblica utilità svolte, avranno diritto ad una indennità monetaria mensile, in quota fissa, pari mediamente a 450 euro al mese, per la durata delle attività come definite negli avvisi pubblici successivamente emanati, quale rimborso forfetario di partecipazione alle attività previste dal Programma".

La presente deliberazione, unitamente alla scheda "Contributo per l'assunzione dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in deroga presso enti pubblici per la tutela del patrimonio forestale pubblico, il contenimento del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori", allegato A al presente mese per farne parte integrante e sostanziale, alla Commissione Consiliare competente per l'acquisizione del relativo Parere sulla modifica del "Programma per un reddito minimo di inserimento", ai sensi del comma 3, dell'art. 15 della L.R. N. 26/2014.

Viene demandata a successivi provvedimenti della Giunta regionale, anche in esito al parere della Commissione Consiliare competente:

A. la suddivisione delle risorse complessivamente destinate al RMI, al netto della quota già impegnata e spesa per il primo periodo di attuazione, tra le due categorie di beneficiari, A e B, destinando due quinti (2/5) delle risorse alla platea della mobilità in deroga e tre quinti (3/5) alla platea della povertà, modificando conseguentemente le schede approvate a valere sui Protocolli di Intesa I e II sottoscritti tra il Presidente della Regione Basilicata, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione delle modalità procedurali di utilizzo da parte della Regione Basilicata della dotazione complessiva del fondo istituito ai sensi dell'art. 45 della legge n. 99/2009, pari ad € 142.219.093,36, per le annualità 2013 e 2014,

B. l'approvazione di un progetto specifico, gestito, coerentemente con la riforma della forestazione, dal Consorzio di Bonifica, per l'inserimento dei lavoratori della Categoria A, già beneficiari di RMI, in attività nel settore idraulico-forestale destinate alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori, tali da garantire lo svolgimento di 102 giornate lavorative all'anno per un numero di annualità compatibile con la dotazione finanziaria specificamente assegnata alla Categoria;

C. la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'integrazione delle risorse del RMI destinate alla Categoria B con quelle del ReI, con la specifica finalità di aumentare il numero dei nuclei familiari beneficiari degli interventi previsti.

Le disposizioni del Programma Reddito minimo di inserimento che non dovessero risultare coerenti con quanto disposto al comma 1 del Paragrafo A) del Programma stesso, come sopra modificato, saranno, anche in esito al parere della Commissione Consiliare competente, conseguentemente riaccordate alle previsioni della presente deliberazione.

Nelle more della sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui alla lettera C sopra richiamata, restano valide tutte le previsioni del Programma Reddito minimo di inserimento per la Categoria B, fino all'approvazione di un nuovo avviso pubblico che stabilisca i criteri di accesso alla nuova misura di integrazione con il ReI, compatibilmente con la normativa nazionale di riferimento; 6) ordinare la pubblicazione del presente atto sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.basilicata.it e per oggetto sul BUR Basilicata.

AREA DI INTERVENTO - MISURE DI COESIONE SOCIALE

INTERVENTO STRATEGICO:

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI ESPULSI DAL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO INTERVENTO: CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE DEI LAVORATORI FUORIUSCITI DALLA MOBILITÀ IN DEROGA PRESSO ENTI PUBBLICI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE PUBBLICO, IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI

IMPORTO: 8.000.000,00 €

SOGGETTO ATTUATORE: enti pubblici anche economici

1. DESCRIZIONE INTERVENTO

Come noto, a seguito del Decreto Interministeriale n. 83473 del 10 agosto 2014, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che ha introdotto nuovi criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, in Basilicata, circa 3.000 lavoratori hanno perso il diritto a ricevere l'assegno di mobilità in deroga entro la fine del 2017. Tra l'altro, una parte di questi lavoratori ha un'età compresa tra i 55 e i 66 anni e, anche in considerazione della particolare congiuntura economica che l'intero Paese sta attraversando, presenta maggiori difficoltà a trovare un'occupazione stabile che gli consenta di raggiungere l'anzianità contributiva necessaria per ricevere l'assegno pensionistico. La Regione Basilicata attraverso il Programma Reddito minimo di inserimento, in acronimo RMI, con un bando che consentiva l'accesso per coloro che hanno perso il diritto alla mobilità in deroga alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, 17 luglio 2015, è riuscita a fornire una risposta a circa un terzo di tali lavoratori, sono stati utilmente collocati nel RMI, infatti, 739 lavoratori. Si tratta però di una risposta parziale, in primo luogo perché entro la fine del 2017 molti altri lavoratori sono fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga, restando privi di ogni tutela, e in secondo luogo perché il RMI seppure ha garantito in questi mesi un sostegno economico ai lavoratori e alle loro famiglie, non ha garantito le coperture previdenziali necessarie a far maturare il requisito per l'accesso alla pensione. Per queste ragioni, la Regione Basilicata, anche in attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto tra la Regione Basilicata e le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL di Basilicata, il 1 marzo 2018, intende riprogrammare gli interventi già destinati ai lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga a valere sull'intesa sottoscritta con il MISE e il MEF per l'utilizzo delle royalties relative alle estrazioni petrolifere in Basilicata per gli anni 2013-2014, con l'obiettivo di aumentare la dotazione finanziaria a loro destinata e generare una massa critica di risorse per massimizzare l'efficacia degli interventi. Con il II Protocollo di intesa, di seguito Protocollo II, sottoscritto in data 20 dicembre 2017 tra Regione Basilicata, MISE e MEF, per l'utilizzo della seconda quota, pari ad € 74.500.000,00, del Fondo di complessivi € 142.219.093,36 assegnato alla Regione Basilicata per gli anni 2013 e 2014 con il decreto 14 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, erano stati approvati due diversi interventi ciascuno con una previsione di spesa di € 4.000.000,00 già destinati ai lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga beneficiari di RMI:

1. uno relativo all'istituzione di un "Fondo per progetti di pubblica utilità per l'assunzione presso enti pubblici e/o privati di soggetti ai quali mancano 3 anni al raggiungimento dell'età pensionabile";
2. l'altro con la previsione di un "Fondo da destinare ai Comuni per l'ampliamento dei servizi da affidare alle cooperative sociali finalizzato all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato per un massimo di 36 mesi, di beneficiari di Reddito minimo di inserimento" .

Dalla modifica degli interventi sopra richiamati, con un impegno finanziario complessivo di € 8.000.000,00, la Regione intende promuovere una misura di politica attiva mirata al reinserimento lavorativo dei soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali in deroga (Categoria A del RMI), che da un lato sia in grado di preservare e mettere a frutto il loro patrimonio di competenze, assicurando condizioni reddituali migliori (anche garantendo le coperture assicurative e previdenziali necessarie a far maturare agli stessi il requisito per l'accesso alla pensione), e dall'altro indirizzi la spesa pubblica in senso più produttivo, finalizzando gli interventi alla tutela e alla conservazione del territorio regionale per il benessere e la sicurezza di tutti i cittadini. In particolare, l'Amministrazione regionale, con le risorse messe a disposizione dal presente intervento, intende promuovere interventi mirati alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori, da realizzarsi mediante amministrazione diretta. In una prima fase di sperimentazione, saranno attivati contratti di lavoro stagionale nel settore idraulico-forestale per i lavoratori ex mobilità in deroga già beneficiari del RMI, circa 600 (tanto per effetto di una riduzione del numero iniziale di 739 per perdita dei requisiti degli aventi diritto), tali da garantire lo svolgimento

di 102 giornate lavorative nell'anno 2018. L'intervento previsto, oltre a restituire dignità ai lavoratori interessati e serenità alle loro famiglie, restituirà effetti positivi su tutto il territorio regionale, tanto in termini occupazionali quanto per la tutela del patrimonio forestale pubblico, dell'ambiente e del territorio e per il contenimento del rischio idrogeologico, nell'ottica di una efficace politica di prevenzione e di difesa del suolo che punti alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dei territori. Le attività avranno ad oggetto: interventi di stabilizzazione di pendici franose, (lavori di manovalanza per opere di contenimento di rischi di frana, o di rimozione di frane); interventi di sistemazione idraulica delle aste torrentizie minori, o di messa in sicurezza di argini di fiumi, interventi di manutenzione dei canali irrigui e dei relativi scarichi, interventi di manutenzione e pulizia dei canali di scolo delle acque e della vegetazione a ridosso delle strade, e altre attività mirate al contenimento del rischio idrogeologico anche di aree interessate da attraversamenti di strade. I lavoratori potranno, altresì, essere utilizzati per le attività di manutenzione e cura del verde pubblico. L'impegno finanziario per garantire l'utilizzo dei beneficiari di Categoria A del Reddito minimo di inserimento nelle predette attività è stimato in circa cinque milioni di euro. Con la restante dotazione finanziaria assegnata all'intervento con la presenta scheda, circa tre milioni di euro, la Regione intende estendere la possibilità anche ad altri lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in deroga entro il 2017, di avere accesso alla misura prevista. Pertanto, parallelamente all'avvio delle attività per i lavoratori già beneficiari del RMI, la Regione provvederà a pubblicare un bando per selezionare nuovi lavoratori che risultano fuoriusciti dalla mobilità in deroga al 31.12.2017, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'Avviso pubblico selezionerà gli ulteriori aventi diritto mediante criteri di accesso quali il minor reddito, l'anzianità anagrafica, gli anni di trattamento di mobilità in deroga percepito, il carico familiare, e altri che saranno individuati dalla Giunta regionale d'intesa con le sigle sindacali maggiormente rappresentative in Basilicata, CGIL, CISL e UIL. I beneficiari selezionati mediante l'avviso sopra richiamato saranno avviati alle attività, stante la disponibilità finanziaria, nell'anno 2019 per lo svolgimento di 102 giornate lavorative. La Regione Basilicata, valutati gli effetti della sperimentazione attivata nell'anno 2018, si riserva la facoltà di destinare ulteriori risorse all'intervento previsto tali da garantire la prosecuzione delle attività per almeno un triennio. In particolare, l'Amministrazione potrà destinare al presente intervento risorse rivenienti tanto dalla riprogrammazione della dotazione finanziaria complessivamente destinata al RMI a valere sulle intese con il MISE e il MEF per l'utilizzo delle royalties degli anni 2013 e 2014, tanto quelle relative alle royalties 2015-2016 che nel frattempo dovranno essere assegnate alla Basilicata.

Ammontare e durata del contributo

Le assunzioni saranno effettuate con l'attivazione del contratto previsto per i braccianti agricoli per un numero di giornate lavorative annue pari a 102, per una annualità. Il costo medio annuo per ciascun lavoratore, come riportato nello schema seguente è pari a € 8.894,38 comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali a carico dell'Amministrazione e delle spese di assistenza tecnica. oneri per le Assicurazioni, spese di n. giornate spese sicurezza, materiale di Totale costo lavorative costo unitario- consumo, etc assistenza tecnica unitario (2" circa) (3" circa) 102 (8.466,00 (169,32 (259,06 (8.894,38 'calcolato su un costo medio giornaliero di € 83,00 relativo alla retribuzione omnicomprensiva di un operaio agricolo generico Il contributo sarà erogato al Soggetto Attuatore all'uopo individuato sulla base del costo complessivo lordo sostenuto per ciascun lavoratore secondo una delle seguenti modalità alternative:

- a) in due soluzioni comprendenti: ./ erogazione di un anticipo pari all'80% del contributo concesso, calcolato sul costo medio annuo per ciascun lavoratore, alla dichiarazione di avvio delle attività presentata dal Soggetto Attuatore; ./ erogazione del rimanente 20% del contributo concesso, a titolo di saldo del contributo stesso, a seguito della presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.
- b) sulla base di rendicontazione semestrale o annuale, previa documentazione probante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione (buste paghe quietanzate, modello F24 di versamento delle aliquote contributive, e ogni altro onere a carico del datore di lavoro).

Potranno, inoltre, essere riconosciuti i costi sostenuti per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle attività, quali ad esempio i dispositivi di protezione individuale, decespugliatori, carburante, etc. Saranno, inoltre, riconosciuti al Soggetto Attuatore i costi per gli interventi di formazione prevista dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e per le visite mediche preventive all'avviamento al lavoro.

2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il presente intervento si articola attraverso due fasi:

1. FASE I che prevede l'impiego dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in deroga già beneficiari di RMI per attività nel settore idraulico-forestale finalizzate alla tutela del patrimonio forestale pubblico, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori, tali da garantire lo svolgimento di 102 giornate lavorative nell'anno 2018;
2. FASE II per l'impiego di altri lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga al 31/12/2017 per 102 giornate lavorative nel settore idraulico-forestale, per le attività previste dalla FASE I, nell'anno 2019.

Il Per costo complessivo lordo si intende: Il costo salariale lordo che comprende: a) la retribuzione lorda come da CCNL prima delle imposte a carico dell'azienda; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; c) i contributi assistenziali per figli e familiari; Il costo per le spese di assistenza tecnica: attività di monitoraggio, elaborazione di buste paga, rendicontazione, etc.: Oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Regione Basilicata, per la realizzazione dell'intervento (FASE I e II) provvederà ad individuare un Soggetto Attuatore, tra gli enti pubblici anche economici, che operano nel territorio regionale in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e/o nel settore della forestazione. Il Soggetto Attuatore, sulla base delle attività individuate dalla Giunta regionale e secondo le modalità dalla stessa stabilite con specifico provvedimento, provvederà a presentare il Piano delle attività nel quale saranno specificati: le aree territoriali oggetto di intervento e le attività previste per la tutela del patrimonio forestale, per la prevenzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza delle aree individuate; il numero dei lavoratori impiegati nelle attività per ciascuna area di intervento territoriale, tenendo conto, per quanto possibile, della residenza dei lavoratori interessati; i responsabili individuati tra il personale del Soggetto Attuatore per il monitoraggio delle attività; la stima dei costi per gli interventi di formazione di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e per le visite mediche per l'idoneità alla mansione per il lavoratori interessati, l'eventuale fabbisogno di materiale di consumo per l'espletamento delle attività; altri elementi individuati dalla Giunta regionale.

Il Soggetto Attuatore presenterà il Piano delle attività per l'anno 2018 per l'impiego dei lavoratori già beneficiari di RMI, circa 600, e per l'anno 2019 per l'inserimento nelle attività di altri 300 lavoratori tra quelli selezionati mediante l'avviso pubblico previsto dalla FASE II.

In caso di proroga delle attività, ovvero nell'ipotesi di assegnazione di ulteriori risorse, il Soggetto Attuatore provvederà a presentare per ciascuna annualità il Piano delle attività sulla base dello schema innanzi descritto e secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

Qualora, a valere sul Fondo di cui all'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per il biennio 2015/2016, ovvero dalla eventuale rimodulazione degli interventi previsti per la coesione sociale a valere sulle risorse degli anni 2013 e 2014, dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie da poter destinare al presente intervento, la Regione si riserva la facoltà di prorogare le attività per i soggetti già selezionati, ovvero scorrere la graduatoria degli aventi diritto sulla base degli importi stanziati.

3. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

Favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro la Regione Basilicata, per la realizzazione dell'intervento (FASE I e II) provvederà ad individuare un Soggetto Attuatore, tra gli enti pubblici anche economici, che operano nel territorio regionale in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e/o nel settore della forestazione. Il Soggetto Attuatore, sulla base delle attività individuate dalla Giunta regionale e secondo le modalità dalla stessa stabilite con specifico

provvedimento, provvederà a presentare il Piano delle attività nel quale saranno specificati: le aree territoriali oggetto di intervento e le attività previste per la tutela del patrimonio forestale, per la prevenzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza delle aree individuate; il numero dei lavoratori impiegati nelle attività per ciascuna area di intervento territoriale, tenendo conto, per quanto possibile, della residenza dei lavoratori interessati; i responsabili individuati tra il personale del Soggetto Attuatore per il monitoraggio delle attività; la stima dei costi per gli interventi di formazione di cui all'art. 37 del O.lgs. 81/2008 e per le visite mediche per l'idoneità alla mansione per il lavoratori interessati, l'eventuale fabbisogno di materiale di consumo per l'espletamento delle attività; altri elementi individuati dalla Giunta regionale.

Il Soggetto Attuatore presenterà il Piano delle attività per l'anno 2018 per l'impiego dei lavoratori già beneficiari di RMI, circa 600, e per l'anno 2019 per l'inserimento nelle attività di altri 300 lavoratori tra quelli selezionati mediante l'avviso pubblico previsto dalla FASE II.

In caso di proroga delle attività, ovvero nell'ipotesi di assegnazione di ulteriori risorse, il Soggetto Attuatore provvederà a presentare per ciascuna annualità il Piano delle attività sulla base dello schema innanzi descritto e secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

Qualora, a valere sul Fondo di cui all'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per il biennio 2015/2016, ovvero dalla eventuale rimodulazione degli interventi previsti per la coesione sociale a valere sulle risorse degli anni 2013 e 2014, dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie da poter destinare al presente intervento, la Regione si riserva la facoltà di prorogare le attività per i soggetti già selezionati, ovvero scorrere la graduatoria degli aventi diritto sulla base degli importi stanziati.

3. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

Favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro

4. QUADRO ECONOMICO

I FASE: SPERIMENTAZIONE PER I LAVORATORI GIÀ BENEFICIARI DELLA CATEGORIA A DEL RMI

Spese di Periodo di

Importo

Contributo monitoraggio, fruizione

TOTALE N. erogato per complessivo assistenza, del DOTAZIONE beneficiari beneficiario previsto (€) gestione, contributo FINANZIARIA (€) per annualità verifiche In loca, (€) 2018 rendicontazione (€)

S82 €8.635,32 5.025.756,24 150.772,69 Anno 2018 5.176.528,93

II FASE: AWISO DI SELEZIONE ULTERIORI BENEFICIARI

NB

PER LA TABELLA SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Il numero dei beneficiari individuati potrebbe subire delle variazioni in esito alle procedure di avvio, e alla puntuale quantificazione dei materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività, come individuati dal Soggetto Attuatore nel Piano delle attività presentato. Pertanto il loro numero definitivo, così come la quantificazione puntuale del costo medio.

NB

SEGUONO ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER LE QUALI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

5. CRONOPROGRAMMA*

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

6. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

Deliberazione di Giunta regionale per l'individuazione delle attività e la definizione delle modalità di attuazione, gestione e rendicontazione dell'intervento; Delibera di Giunta di individuazione del

Soggetto Attuatore e approvazione dello schema di convenzione; Convenzione sottoscritta con il Soggetto Attuatore; Determinazione dirigenziale approvazione Piano delle attività presentato dal Soggetto Attuatore; Delibera di Giunta regionale di approvazione dell'Avviso Pubblico per l'accesso di altri lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in deroga al 31/12/2017 (FASE II); Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria degli aventi diritto della FASE II

7. INDICATORI

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

EMILIA ROMAGNA

PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ 2018-2020 (BUR N. 175 DEL 14.6.18)

SI RIPORTA IL TESTO INTEGRALE

PRIMA PARTE

- 1) La povertà in Emilia-Romagna: le dimensioni del fenomeno dalla povertà relativa alla grave emarginazione
- 2) Le politiche di contrasto alla povertà: strumenti nazionali e regionali
- 3) Interventi per il contrasto alla grave marginalità
- 4) Lavoro di Comunità e lavoro di rete: le risorse del territorio
- 5) Diritto al cibo, recupero alimentare, lotta allo spreco

SECONDA PARTE

- 6) Coordinamento dei servizi (art. 23 del D.Lgs. 147/2017)
 - 6.a) Ambito distrettuale unitario
 - 6.b) Accordi di reciproco riconoscimento (art.6 D.Lgs. 147/2017)
 - 6.c) Governance regionale e distrettuale: articolazioni locali della Rete della protezione e dell'inclusione sociale
 - 6.d) Gestione associata dei servizi sociali territoriali
 - 7) Rafforzamento di interventi e servizi per garantire i livelli essenziali delle prestazioni
 - 7.a) Servizio sociale territoriale e progetto personalizzato: obiettivi da raggiungere
 - 7 b) Poteri sostitutivi
 - 7.c) Collaborazione tra servizi: equipe multidisciplinare e presa in carico integrata
 - 7.d) Interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora: Obiettivi da raggiungere
 - 8) Quadro delle Risorse
 - 9) Indicazioni per i piani di zona per la salute e il benessere sociale triennali
 - 10) Azioni di sistema regionali
 - 10.a) Formazione
 - 10.b) Sistemi informativi
 - 10.c) Monitoraggio
 - 10.d) Assistenza tecnica

PRIMA PARTE

- 1) La povertà in Emilia-Romagna: le dimensioni del fenomeno dalla povertà relativa alla grave emarginazione Malgrado si tratti di una delle Regioni che conserva un livello di benessere tra i più alti d'Italia, anche l'Emilia Romagna ha risentito della crisi economica che, a partire dal 2008, ha portato molte persone e famiglie a scivolare in una condizione di povertà e disagio. Ne è un indicatore il tasso di povertà relativa, che pone in evidenza le difficoltà economiche nella fruizione di beni e servizi delle famiglie, e che, secondo i dati forniti da Istat, è passato dal 2,2% del 2009 al 4,5% nel 2016.

Sebbene sia cresciuta, l'incidenza della povertà relativa in Emilia-Romagna è, rispetto al panorama nazionale, la più bassa dopo la Toscana (3,6%), poco al di sotto del valore medio del nord Italia (5,7%) e circa la metà del valore stimato per l'intero territorio nazionale, pari al 10,6%.

Se si considerano i livelli di spesa media mensile la nostra Regione si conferma tra quelle che registrano gli standard più elevati: 2.976 euro al mese a famiglia, poco meno del Trentino-Alto Adige (3.070 euro) e della Lombardia (3.040 euro), 450 euro in più rispetto alla media del resto d'Italia. Secondo l'analisi effettuata dal Servizio statistica della Regione attraverso la rielaborazione dei dati Istat, i 2.976 euro mensili sono così suddivisi: 1.180 euro, il 40%, vengono destinati alla casa ed in particolare ad affitto, manutenzione e utenze.

Per l'alimentazione, che comprende cibo e bevande non alcoliche, vengono impiegati mediamente 420 euro (pari al 14%).

Per i trasporti vengono investiti 330 euro (11%), per ristorazione e servizi ricettivi circa 195 (6,6%), per cultura e spettacolo 167 euro (5,6%).

Il restante 23% della spesa mensile, circa 684 euro, è destinato all'istruzione dei figli, spese per la salute, telefoniche, per acquisto di alcol e tabacchi, abbigliamento e calzature.

In generale dunque le famiglie e le persone in condizione di povertà relativa sono quelle che hanno a disposizione ogni mese risorse al di sotto della cosiddetta soglia convenzionale di spesa per consumi. La soglia di povertà per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile pro-capite nel Paese, che nel 2016 era fissata a 1.061,50 euro.

Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a tale valore sono classificate come povere: per la nostra Regione si tratta di 87.000 famiglie in cui vivono oltre 200 mila persone.

Differente, e ancora più difficoltosa, è la condizione delle famiglie e delle persone considerate "povere assolute".

La povertà assoluta infatti rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per uno standard di vita accettabile e per non cadere quindi in una condizione di esclusione sociale.

Una famiglia è pertanto in situazione di povertà assoluta se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

Il paniere si compone di tre macrocomponenti: alimentare, abitazione, residuale (vestirsi, comunicare, informarsi, muoversi sul territorio, istruirsi e mantenersi in buona salute) e viene definita povera la famiglia che non riesce ad acquistare beni e servizi essenziali per uno standard di vita minimo.

Ancora una volta la nostra Regione è tra quelle con un'incidenza del fenomeno legato alla povertà assoluta al di sotto della media nazionale, che registra rispettivamente, in base ai dati Istat del 2016, il 6,3% delle famiglie e il 7,9% delle persone.

La media del nord Italia si attesta invece sul 5% delle famiglie e il 6,7% delle persone.

Secondo una stima del 2015 ¹ le famiglie emiliano-romagnole in condizione di povertà assoluta si attesterebbero a 65.000, pari al 3,3%.

Si tratta perlopiù di giovani, cioè sotto i 35 anni o tra i 35 e i 49 anni con minori a carico.

Merita un particolare approfondimento il tema della grave deprivazione materiale che, nell'ambito della mancanza di risorse in relazione agli standard di vita della società in cui si vive, consiste nella impossibilità di soddisfare una serie di bisogni essenziali. In specifico il segnale che una famiglia o una singola persona si trova in condizione di grave deprivazione materiale è ricavato dalla compresenza di almeno 4 dei 9 fattori individuati a livello europeo: non poter riscaldare adeguatamente l'abitazione, non poter sostenere una spesa imprevista, non potersi permettere un pasto proteico almeno una volta ogni due giorni, essere in arretrato nel pagamento di bollette, affitto, mutuo o altro tipo di prestito, non potersi permettere una settimana di ferie all'anno, la tv a colori, la lavatrice, l'automobile o il telefono.

Dall'indagine EU-SILC svolta in Italia dall'Istat ² le famiglie emiliano-romagnole che nel 2015 presentavano una situazione di grave deprivazione materiale erano il 5,9% a fronte del 5,5% del nord Italia e dell'11,5% a livello nazionale.

1 Cfr. M. Baldini, *Politiche di contrasto alla povertà a che punto siamo? Per farsi un'idea*, Fondazione E. Gorrieri, Modena, giugno 2017.

2 Il progetto EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions, Regolamento del Parlamento europeo, n. 1177/2003) costituisce una delle principali fonti di dati per i rapporti periodici dell'Unione europea sulla situazione sociale e sulla diffusione della povertà nei paesi membri. Dal 2004 l'ISTAT conduce l'indagine su reddito e condizioni di vita, una indagine di tipo campionario, che coinvolge ogni anno

Le attività che più spesso le famiglie emiliano-romagnole non sono in grado di effettuare sono il fare una settimana di vacanza almeno una volta l'anno (34,2%) e il far fronte a spese impreviste di un ammontare approssimativo di 800 euro con risorse proprie (26,0%).

Una certa difficoltà si registra per ulteriori due attività quali l'adeguato riscaldamento dell'abitazione e il pagamento regolare di rate del mutuo o di bollette.

Esse interessano, in entrambi i casi, almeno una famiglia su 10 in Emilia-Romagna 3. La grave deprivazione materiale è uno dei tre indicatori adottato a livello di Unione europea per monitorare il raggiungimento degli obiettivi posti dalla strategia Europa 2020 che, rispetto al tema della povertà ed esclusione sociale, è di ridurre il numero di persone a rischio o in condizioni di povertà e di esclusione sociale di almeno 20 milioni di unità rispetto ai dati del 2008.

Gli altri due indicatori sono l'intensità di lavoro molto bassa e il rischio di povertà, nell'ottica di un approccio multidimensionale al fenomeno.

L'indicatore "rischio di povertà" si basa sui redditi dei singoli e dei nuclei: viene identificata quale soglia il 60% del valore mediano dei redditi familiari equivalenti nazionali.

Nel 2016 ad esempio era a rischio povertà chi percepiva meno di 9.748 euro, pari a 812 euro al mese. Questa soglia di reddito viene parametrata in base al numero e all'età dei componenti del nucleo attraverso una apposita scala di equivalenza 4.

L'intensità di lavoro molto bassa è un indicatore di esclusione dal mercato del lavoro definita come rapporto tra il numero di mesi lavorati dai componenti della famiglia e il numero di mesi teoricamente disponibili per attività lavorative durante l'anno.

Vengono considerati i membri della famiglia di età compresa tra i 18 e i 59 anni (esclusi gli studenti nella fascia d'età 18-24 anni) e risulta a intensità di lavoro molto bassa una famiglia i cui componenti in età attiva abbiano lavorato meno del 20% del loro potenziale lavorativo.

In questa panoramica sulle differenti condizioni di povertà nella nostra Regione, un ulteriore discorso va fatto per le persone che versano in situazioni di grave emarginazione, molto spesso indicate come "senza fissa dimora".

La grave marginalità in realtà è il risultato di un insieme di condizioni in cui la mancanza di una abitazione o il vivere in un alloggio inadeguato costituiscono solo uno dei tasselli. Le persone che versano in situazioni marginalità estrema infatti hanno esistenze contrassegnate da storie di disgregazione di rapporti familiari, perdita delle reti relazionali, indigenza e povertà estrema, assenza di un reddito stabile, poche o nulle prospettive di trovare una qualche forma occupazionale, problemi legati all'abuso di alcool e sostanze con le inevitabili ripercussioni sulla salute, problemi di natura psichiatrica.

Ovviamente per le sue caratteristiche quello della grave marginalità è un fenomeno più complesso da fotografare dal punto di vista quantitativo.

Una stima ci proviene dalla seconda indagine sulla condizione delle persone che vivono in povertà estrema, realizzata nel 2014 grazie ad una convenzione tra Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora (fio.PSD) e Caritas Italiana. Questa indagine, condotta nei mesi di novembre e dicembre 2014, ha stimato in 50.724 le persone senza dimora (il 2,43 per mille della popolazione) che hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui è stata condotta l'indagine.

Il fenomeno è concentrato soprattutto nei grandi centri urbani, di solito più attrezzati con servizi specifici come mense e dormitori, dove è più facile trovare occasioni per guadagnare qualcosa e dove, non ultimo, si risulta meno visibili.

Il 68,8% delle persone in condizione di grave emarginazione infatti gravita attorno alle aree metropolitane, il 28% nelle città comprese tra 70 e 250mila residenti.

La maggior parte delle persone che versano in queste condizioni si trova nel nord Italia (rispettivamente 38% nel nord-ovest e 18% nel nord-est), oltre un quinto al centro (23,7%) e solo il 20,3% nel mezzogiorno (11,1% nel sud e 9,2% nelle isole). I servizi mensa e per l'accoglienza notturna censiti nel 2014 erano 768, di questi 87, pari all'11,3% in Emilia Romagna.

Occorre precisare che i grandi centri urbani della nostra Regione in cui è stata condotta la rilevazione sono stati Bologna, Reggio nell'Emilia e Rimini.

Delle 3.953 persone senza dimora incontrate nel corso del censimento a campione (pari al 7,8% del dato nazionale), 1.032 risultavano presenti a Bologna (2% del dato nazionale, 26,1% di quello regionale) a conferma della tendenza alla concentrazione nei principali centri urbani.

2) Le politiche di contrasto alla povertà: strumenti nazionali e regionali

un campione di circa 20.000 famiglie residenti in Italia (1.400 circa in Emilia-Romagna), per un totale di 48.000 individui circa (3.200 circa in Emilia-Romagna).

3 Da "Medaglie spezzate" - I poveri in Emilia-Romagna 7° dossier sulle povertà 2016, Delegazione Caritas Emilia-Romagna. 4 Si tratta della cosiddetta scala di OCSE modificata, ottenuta assegnando un peso pari a 1 al primo componente adulto della famiglia, 0,5 ad ogni altro adulto (di età maggiore o uguale a 14 anni) e 0,3 ad ogni componente di età minore di 14 anni.

Il Piano povertà della Regione Emilia-Romagna non può che collocarsi nel contesto socioeconomico attuale e tener conto delle scelte fatte negli ultimi anni proprio per fronteggiare il problema dell'impoverimento di una parte della popolazione, impoverimento spesso conseguenza e causa di stati di fragilità e situazioni di esclusione sociale.

Nel contempo le differenti misure a contrasto della povertà vanno collocate all'interno di un obiettivo più vasto che è quello della promozione della autonomia delle persone. In questa logica si colloca il Piano Sociale e Sanitario 2017/2019 **5** che pone, come primo obiettivo strategico, proprio la lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà. Il Piano individua quali pilastri della azione regionale in questo settore la legge regionale sull'inclusione sociolavorativa (LR 14/2015) **6**, la legge che istituisce il Reddito di solidarietà regionale (LR 24/2016) **7**, denominato RES, e l'attuazione delle misure nazionali di sostegno al reddito introdotte dal Governo.

Come noto la misura nazionale denominata Sostegno all'Inclusione Attiva **8** (SIA), avviata su tutto il territorio nazionale a partire dal settembre 2016, è stata sostituita a decorrere dal 1° dicembre 2017, dal Reddito di inclusione **9** (REI).

Si tratta di misure di sostegno al reddito per le famiglie in condizioni economiche disagiate in cui siano presenti almeno un minorenni, o un figlio disabile oppure una donna in stato di gravidanza oltre il quarto mese e, con l'introduzione del REI, persone disoccupate ultracinquantacinquenni; entrambe le misure associano a un trasferimento monetario l'adesione a un progetto di attivazione e reinserimento sociale e lavorativo dei beneficiari.

Infatti, per evitare "trappole della povertà" è importante agire sulle cause con una progettazione personalizzata che individui i bisogni della famiglia, predisponga interventi appropriati, l'accompagni verso l'autonomia. È un percorso in cui i servizi in rete – sociali, socio-sanitari e centri per l'impiego, prioritariamente – si fanno carico dei cittadini più fragili e questi si impegnano – si "attivano" – nei comportamenti che vengono richiesti.

Al sostegno monetario quindi si accompagna un vero e proprio patto, in cui si individuano gli obiettivi e i risultati attesi, i sostegni necessari forniti dai servizi e gli impegni assunti dai membri del nucleo.

I comportamenti richiesti ai beneficiari vanno sicuramente riferiti alla ricerca attiva di lavoro, ma non solo. Gli studi dimostrano l'efficacia di condizionalità sui comportamenti espressa con riferimento alle aree dell'istruzione e della salute.

La trasmissione intergenerazionale della povertà è inaccettabile e quindi centrale nella progettazione personalizzata è il sostegno alla funzione genitoriale e l'attenzione agli specifici bisogni dei bambini. La regia è affidata al servizio sociale e prevede l'integrazione della rete dei servizi e del pieno coinvolgimento del Terzo settore, delle parti sociali e di tutta la comunità.

Con l'Avviso pubblico 3/16 a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" del Fondo Sociale Europeo (FSE), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inteso sostenere la rete territoriale dei servizi, infrastruttura fondamentale per l'attuazione delle misure SIA e REI, finanziando progetti di ambito distrettuale per il rafforzamento di servizi di accompagnamento e le misure di attivazione a favore dei nuclei beneficiari.

Quest'intervento si è tradotto nel territorio regionale nel rafforzamento del servizio sociale professionale e dei punti di accesso, essendo le misure di attivazione sostenute già con risorse del POR regionale, in attuazione della LR 14/2015, in una logica di complementarità delle programmazioni.

Il Reddito di solidarietà (RES) della Regione Emilia-Romagna, operativo dal mese di settembre 2017, ha inteso estendere la misura nazionale allargando la platea dei destinatari in ottica universalistica; il RES infatti ha mantenuto come requisiti per l'accesso soltanto la soglia di reddito (3.000 euro Isee) e la residenza di minimo 2 anni in Emilia-Romagna.

Le sue caratteristiche sono state quindi pensate in stretta connessione con la misura nazionale e l'imminente estensione della platea dei beneficiari del REI (dal 1° luglio 2018 decadranno infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente) comporterà una evoluzione anche del RES. Anche la misura regionale prevede un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, sottoscritto dal beneficiario e dai servizi coinvolti, sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni coordinati a livello di Ambiti distrettuali, in rete con gli altri servizi del territorio (centri per l'impiego, servizi sanitari, scuole...) e con i soggetti del terzo settore e tutta la comunità.

Il progetto viene definito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche, dei bisogni e delle risorse e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni.

5 Deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 120/2017.

6 Legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari". 7 Legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito".

8 Disciplinato dal decreto interministeriale del 26 maggio 2016.

9 Disciplinato dalla legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" e dal decreto legislativo 147/2017.

Il terzo pilastro del sistema di risposte volto a ridurre e superare le condizioni di povertà in Regione, è la LR 14/2015 che ha l'obiettivo di promuovere e sostenere l'inserimento lavorativo, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizione di vulnerabilità e fragilità.

La legge definisce la fragilità come condizione, potenzialmente temporanea, caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti alla dimensione lavorativa e sociale o sanitaria e si fonda sull'assunto che il lavoro, oltre a garantire autonomia economica, favorisca l'inclusione sociale rafforzando identità, autostima e senso di appartenenza ad una comunità.

Pur non essendo sovrapponibili le definizioni di fragilità e quella di povertà, è indubbio che le due dimensioni siano strettamente correlate in quanto la condizione di grave disagio economico spesso

rappresenta causa o conseguenza di una situazione di fragilità. Attraverso gli atti attuativi della legge è stato costruito un impianto articolato che da un lato punta a strutturare l'integrazione istituzionale, gestionale e professionale tra sociale, sanità e lavoro e dall'altro ad attivare le risposte necessarie a valorizzare le risorse delle persone in condizioni di fragilità e a facilitarne l'inserimento lavorativo, l'inclusione sociale e l'autonomia.

Si citano a titolo esemplificativo:

- le Linee per la programmazione integrata **10** e i piani integrati territoriali **11** che promuovono, nell'arco di vigenza del Piano sociale e sanitario regionale, l'inserimento coerente e allineato nei tempi degli interventi della LR 14/2015 nella programmazione sociosanitaria distrettuale (piani di zona per la salute e il benessere sociale);
- la ridefinizione degli ambiti territoriali di riferimento dei Centri per l'impiego **12** che ha portato a far coincidere l'ambito di attività dei Centri per l'impiego con gli ambiti distrettuali socio-sanitari;
- lo strumento di valutazione della fragilità e vulnerabilità **13** centrato sulle funzionalità della persona e teso ad individuare i sostegni necessari a ricostruire le condizioni per rendere possibile l'avvicinamento al lavoro.

Appare evidente come queste tre misure, SIA/REI, RES e LR 14/2015, siano parte integrante di una medesima infrastruttura per il contrasto alla povertà e l'attivazione lavorativa.

Si tratta infatti di norme che introducono strumenti comuni, che insieme dovranno fronteggiare le esigenze e le domande di chi rischia di rimanere completamente escluso dal mercato del lavoro e dalla società attiva.

Si tratta di un nuovo modo di concepire i servizi, di un nuovo modo di lavorare per gli operatori e di costruire relazioni con i cittadini utenti.

In tutti e tre le misure vi sono equipe multi-professionali chiamate a lavorare insieme, a prendere in carico i casi e a rispondere con servizi unificati e progetti condivisi sulla base di un patto sottoscritto che vede diritti e doveri reciproci.

Gli interventi riferibili a quest'area puntano infatti a sviluppare l'autodeterminazione dei soggetti vulnerabili attraverso azioni innovative di empowerment, aumentando la capacità del sistema pubblico di:

- ✓ leggere i bisogni e le risorse personali e dei contesti di vita;
- ✓ sostenere con strumenti adeguati (monetari, "pattizi", di accompagnamento, di verifica congiunta...) la possibilità di "uscita" dalla fragilità e le capacità di scelta e gestione di percorsi di autonomizzazione.

3) Interventi per il contrasto alla grave marginalità

Le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia", approvate in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni nel novembre 2015, rappresentano un importante strumento di lavoro e, per la prima volta, disegnano il sistema di servizi e prestazioni in un settore caratterizzato da oggettive criticità, solo in parte legate alla multiproblematicità dell'utenza.

Uno dei principali ostacoli agli interventi a favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora è infatti ancora oggi dalla residenza anagrafica, in quanto, in sua assenza, la persona perde automaticamente diritti civili fondamentali tra cui il diritto al voto attivo e passivo, all'accesso al servizio sanitario nazionale (con tutte le relative conseguenze su una popolazione che presenta rilevanti problematiche di salute), alle prestazioni previdenziali, ai bandi per l'edilizia residenziale popolare, all'iscrizione presso i Centri per l'impiego del proprio territorio e, ovviamente, alle misure sociali ed economiche di contrasto alla povertà.

10 Delibera di Giunta regionale n. 1229/2016.

11 Delibera di Giunta regionale n. 1803/2016. 12 Delibera di Giunta regionale n. 1230/2016. 13 Delibera di Giunta regionale n. 191/2016.

In diversi Comuni dell'Emilia-Romagna, si è affrontato questo problema con l'istituzione della cosiddetta "residenza anagrafica fittizia".

Ciononostante, rimangono in alcuni casi elementi di discrezionalità nel rilasciare la residenza, ad esempio a causa di differenti interpretazioni della normativa, che andranno superate in quanto, come sottolineato dalle Linee di indirizzo, "la disponibilità di una residenza, e quindi dell'iscrizione anagrafica in un Comune italiano, è porta di accesso imprescindibile per poter accedere ad ogni altro diritto, servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale.

Tale preconditione, a lungo negata in moltissimi comuni italiani alle persone senza dimora, è oggi pienamente esigibile".

Tra le soluzioni innovative, già sperimentate in Emilia-Romagna nel biennio 2014-2016 ¹⁴ occorre citare l'Housing first, metodo di intervento innovativo in grado di tenere insieme le dimensioni sopracitate: da un lato di interrompere "circuiti" di marginalizzazione e/o di dipendenza dai servizi e dall'altro promuovere benessere di comunità.

Quest'approccio, sviluppatosi nel Nord America prevalentemente a favore di persone con problemi di salute mentale, si basa sul riconoscimento del diritto alla casa come punto di partenza per consentire alla persona un recupero della propria autodeterminazione e dignità e per la costruzione di un percorso di emancipazione, senza subordinarlo al raggiungimento di obiettivi predeterminati (lavoro, astinenza, ecc..).

In ciò si differenzia dal tradizionale approccio "a gradini" che prevede una graduale uscita dalla condizione di 'senza dimora' attraverso l'attivazione di servizi intermedi, in funzione del livello di autonomia raggiunto.

Ciò implica un forte lavoro, da parte di équipe multidisciplinari specializzate, di supporto e accompagnamento all'empowerment delle persone e al mantenimento e gestione delle soluzioni abitative, nonché di orientamento e mediazione rispetto al contesto sociale.

Le linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia hanno infine guidato la progettazione coordinata dalla Regione in qualità di soggetto capofila relativamente alle risorse del FSE – Pon Inclusione e del FEAD messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso l'Avviso 4/2016, ovvero un bando non competitivo destinato alle Regioni e alle Città metropolitane con un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

L'Avviso 4 intende coniugare quanto previsto dall'Obiettivo Tematico 9 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" del Fondo Sociale Europeo (FSE), che negli Assi 1 e 2 prevede di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora, con Programma Operativo I del Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD), che prevede una specifica misura sulla deprivazione materiale delle persone senza dimora.

La misura 4 riguarda infatti la realizzazione di interventi a bassa soglia per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora quali ad esempio la distribuzione di beni di prima necessità (sacchi a pelo, vestiario, kit per l'igiene personale) e di altri beni materiali all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento finalizzati all'autonomia. Il progetto regionale, finanziato attraverso entrambi questi fondi e denominato INSIDE - Interventi strutturati e innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza dimora in Emilia-Romagna, ha come partner attuatori i Comuni capoluogo di provincia (fatta eccezione per la Città metropolitana di Bologna che ha usufruito di uno specifico finanziamento); prevede, tra gli interventi, l'erogazione dei servizi di accoglienza non solo attraverso le strutture tradizionali a bassa soglia ma anche tramite la prosecuzione della positiva esperienza dell'housing first.

Il progetto INSIDE, che si concluderà a fine 2019, mira inoltre a sviluppare un sistema articolato di interventi a bassa soglia e di pronto intervento sociale, anche attraverso l'utilizzo delle unità di strada, nonché di forme di accoglienza e risposte abitative incentrate sull'approccio dell'empowerment e del lavoro di comunità, ed in forte connessione con il servizio sociale territoriale.

La Regione Emilia-Romagna inoltre tramite le Aziende USL, in applicazione della legge 286/1998, ha strutturato una rete capillare di ambulatori convenzionati con le Associazioni di volontariato sul territorio che garantiscono, in diverse forme, servizi di assistenza sanitaria rivolta a stranieri e a cittadini italiani in difficoltà e situazioni di disagio.

Si tratta di una attività articolata che tiene conto delle specifiche necessità locali. Le professionalità infatti sono molteplici, in relazione alle diverse esigenze (medici, infermieri, specialisti, mediatori, assistenti sociali, ecc.).

I servizi consultoriali della Regione, nel contempo, costituiscono un importante punto di riferimento per la salute sessuale, riproduttiva e psico-relazionale della popolazione, e rappresentano spesso il presidio di accesso prevalente al servizio sanitario per fasce svantaggiate della popolazione.

14 "Progettare con l'Housing first. Metodi e strumenti per la progettazione di interventi innovativi per le persone che vivono in condizione di grave marginalità", percorso sperimentale realizzato con la Federazione Italiana Organismi per Le Persone Senza Dimora (fio.PSD).

L'assistenza odontoiatrica in esenzione totale viene invece garantita, tra gli altri, alle persone in condizioni di vulnerabilità sociale e povertà certificata tramite ISEE inferiore a 8.000,00 euro.

4) Lavoro di Comunità e lavoro di rete: le risorse del territorio

In questi anni la Regione Emilia-Romagna ha investito molte energie al fine di valorizzare e potenziare il lavoro con le reti e il lavoro di comunità.

Si tratta di un approccio che richiede senza dubbio un significativo investimento in termini di tempo e risorse umane e che comporta una maggiore complessità del lavoro, ma che restituisce anche una ricchezza altrimenti non ottenibile.

Il Piano sociale e sanitario 2017-2019, elaborato proprio attraverso il confronto tra istituzioni, terzo settore, volontariato, associazionismo, imprese sociali, professionisti della sanità e del sociale e sindacati, ha sottolineato questo ruolo della Regione e in generale di tutti i soggetti pubblici che sono chiamati ad attivare e facilitare un coinvolgimento sempre più ampio e qualificato da parte dei numerosi attori del territorio; l'obiettivo è creare innovazione sociale, dare un valore aggiunto agli interventi, conseguire economie di scala, crescita della partecipazione e del protagonismo delle tante forze che la comunità emiliano-romagnola è in grado di esprimere.

Si tratta del modello di welfare territoriale e comunitario promosso dalla Regione e che ha l'obiettivo, attraverso la collaborazione tra soggetti istituzionali, del mondo imprenditoriale e sindacale e del privato sociale, di saper essere al passo con i cambiamenti, spesso molto rapidi, della società.

Ciò significa in realtà proseguire in un percorso avviato da anni ma che, a fronte delle nuove sfide (crisi economica, impoverimento, flussi non programmati, precarizzazione del lavoro, ecc.), diventa uno strumento imprescindibile.

Per rendere efficace questo approccio occorre costruire veri e propri "patti" di collaborazione, in cui ciascun soggetto, a partire dal proprio specifico mandato, viene messo nella condizione di poter apportare il proprio contributo alla crescita e al benessere dell'intera comunità, a partire dalle persone che presentano condizioni di maggiore fragilità.

Ne è un esempio il "Protocollo per l'attuazione del Reddito di solidarietà (RES) e delle misure a contrasto di povertà ed esclusione sociale in Emilia-Romagna" sottoscritto il 16 settembre 2017 da Regione, ANCI, Caritas, Forum regionale del Terzo settore, Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna, FioPSD, Cgil-Cisl-Uil, soggetti aderenti ad Alleanza contro la povertà, che ha l'obiettivo di favorire a livello locale le sinergie tra soggetti pubblici deputati all'applicazione delle misure di contrasto alla povertà **15** e tutti i soggetti della società civile che in Emilia-Romagna rappresentano una considerevole risorsa in termini di esperienza, competenza e capillarità.

Attraverso il Protocollo i firmatari hanno infatti condiviso la necessità di mettere al centro la persona ed il suo nucleo familiare secondo i principi della responsabilizzazione e dell'attivazione delle risorse

di ciascuno; parallelamente l'obiettivo è costruire assieme risposte e percorsi che rendano più efficace l'azione dei diversi soggetti e più equo e razionale l'uso delle risorse.

In quest'ottica l'integrazione del ruolo e delle specificità del Terzo settore rappresenta un importantissimo elemento di qualificazione del sistema territoriale: ad esempio svolgendo funzioni di "antenna" nei confronti delle persone o famiglie in difficoltà che possono essere informate e orientate per favorirne l'accesso alle prestazioni di sostegno al reddito e di inclusione attiva (RES, SIA/REI, LR 14/2015) e in generale collaborando all'analisi dei bisogni e della loro evoluzione nel tempo, allo scambio di dati e informazioni, alla progettazione degli interventi e alla verifica dei risultati.

5) Diritto al cibo, recupero alimentare, lotta allo spreco

Le condizioni, più o meno gravi, di povertà comportano spesso anche difficoltà rispetto ad una alimentazione adeguata. Si tratta di un fenomeno molto grave che caratterizza le società sviluppate, in particolare quando coinvolge le fasce della popolazione più fragili come i minori.

La contraddizione è che, a fronte di 5 milioni di persone che in Italia faticano a consumare pasti regolari, si stima che vi sia parallelamente uno spreco annuo di 3,6 milioni di tonnellate di cibo, corrispondenti a 8,1 miliardi di euro e a 3 milioni di tonnellate di Co2 emesse inutilmente nell'ambiente. In questi anni la L.R. 6 luglio 2007, n. 12 "Promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale" ha consentito di promuovere e valorizzare l'attività degli enti no profit impegnati nel recupero delle eccedenze alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

Le numerose esperienze in Emilia-Romagna in questo ambito si sono svolte in una logica di collaborazione tra pubblico e privato e hanno avuto effetti positivi, oltre che per il sociale, anche per l'ambiente e per la stessa rete distributiva.

In stretta connessione con tali azioni si realizza, a cura dell'Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca attraverso l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, anche il recupero delle eccedenze ortofrutticole.

15 LR 14/2015 per promuovere e sostenere l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, LR 24/2016 (in corso di modifica) che istituisce il Reddito di solidarietà regionale integrato con l'analoga misura nazionale denominata SIA e successivamente REI.

In questo settore di intervento vengono applicate le opportunità offerte dall'Unione europea che finanzia il 100% del prodotto agricolo che non viene assorbito dal mercato, purché indirizzato alle persone indigenti: le eccedenze agroalimentari vengono pertanto ritirate dai produttori ortofrutticoli e destinate alle associazioni che redistribuiscono gratuitamente frutta e verdura alle persone indigenti. Grazie ad una piattaforma informatica, messa a punto dalla Regione Emilia-Romagna, che incrocia l'offerta delle oltre 30 organizzazioni dei produttori aderenti con la domanda degli enti no profit, nel 2016 sono state ritirate quasi 28.400 tonnellate di prodotti.

In Emilia-Romagna una delle risposte innovative che si è affermata negli ultimi anni al problema della povertà alimentare e della lotta allo spreco è rappresentata dagli empori solidali¹⁶.

Si tratta di iniziative caratterizzate da un forte radicamento con la comunità e che nascono dalla collaborazione tra soggetti diversi: le associazioni e i centri di servizio per il volontariato, le pubbliche amministrazioni, le fondazioni, le aziende produttrici e quelle della grande distribuzione organizzata. Gli empori sono infatti punti di distribuzione al dettaglio completamente gratuiti, con le caratteristiche di piccoli supermercati, realizzati per sostenere le persone in difficoltà attraverso l'aiuto alimentare e l'offerta di occasioni di socializzazione.

Chi vi si reca può scegliere liberamente i prodotti (alimentari, per l'igiene della casa e personale) che sono recuperati attraverso differenti canali: Banco Alimentare, recupero delle eccedenze dalla grande e piccola distribuzione, donazioni da privati.

Oggi in tutte le province della Regione è presente almeno un emporio solidale, attivo o in fase di progettazione.

Al momento della stesura del Piano sono 18 quelli già operativi mentre altri 4 sono in fase di progettazione avanzata.

A livello nazionale, secondo una mappatura realizzata nel 2015, risultavano 60 gli empori complessivamente attivi ¹⁷.

Al 30 giugno 2017 i 18 empori emiliano-romagnoli avevano in carico 3045 famiglie, pari a 8900 persone.

Tutto questo con il contributo fondamentale di oltre 600 volontari e solo 20 dipendenti¹⁸. Gli empori, proprio per le modalità e il contesto in cui viene svolta la loro funzione “primaria”, sono in grado di realizzare una seconda importante funzione di natura sociale e relazionale, che si configura come complementare sia rispetto ai bisogni della persona, spesso deprivata anche dal punto di vista delle relazioni, che rispetto al sistema dei servizi pubblici.

Da questo punto di vista costituiscono punti di snodo strategici per rafforzare le capacità di un territorio a farsi carico dei problemi che presenta e si collocano a pieno titolo nel quadro del più ampio sistema delle politiche a contrasto di povertà ed esclusione sociale.

Ed è in questo contesto che il 17 ottobre 2017 è stato sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna, Coordinamento Empori solidali, Csv Emilia-Romagna Net, ANCI Emilia-Romagna il “Protocollo per la valorizzazione della rete degli Empori solidali Emilia-Romagna” ¹⁹.

L'obiettivo è infatti quello di valorizzare nel contempo la responsabilità sociale d'impresa e il ruolo delle risorse territoriali per il recupero e la distribuzione dei beni alimentari e non, nel quadro di una forte sinergia tra pubblico, terzo settore e mondo imprenditoriale.

In specifico il Protocollo intende sostenere e valorizzare l'azione degli Empori solidali nell'ambito delle risposte regionali al tema della povertà, diritto al cibo, lavoro di comunità, lotta allo spreco alimentare e tutela dell'ambiente.

SECONDA PARTE

Il Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 è strumento previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 147/2017 quale strumento di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione a livello regionale del REI, come livello essenziale delle prestazioni. In esso vanno definiti gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema degli interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà da finanziare a valere su Fondo povertà, nonché gli standard riferiti alle prestazioni definite dal D.Lgs. 147/2017 come livelli essenziali, in coerenza con le previsioni del Piano Nazionale.

Si tratta pertanto di un documento di programmazione che integra i contenuti del vigente Piano sociale e sanitario 2017-2019, approvato con DAL 120/2017, e ne raccorda gli strumenti e le risorse.

6) Coordinamento dei servizi (art. 23 del D.Lgs. 147/2017)

Un sistema di contrasto alla povertà efficace richiede un forte coordinamento tra i vari attori coinvolti nella sua attuazione.

Con il primo Piano sociale e sanitario regionale 2008-2010 ci si era posti l'obiettivo dell'integrazione degli interventi tra sanità e sociale e tra gli operatori del sociale e della sanità.

Attraverso l'introduzione della LR 14/2015, la Regione Emilia-Romagna ha esteso, per l'area della fragilità, il vincolo della gestione integrata anche ai servizi per il lavoro.

La norma sancisce, infatti, che la gestione integrata tra servizi del lavoro, sociali e sanitari costituisca la modalità d'intervento più idonea per sostenere le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. e sanitari costituisca la modalità d'intervento più idonea per sostenere le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

¹⁶ Per approfondimenti è possibile consultare l'indagine realizzata dalla Delegazione Caritas Emilia-Romagna su incarico della Regione Emilia-Romagna intitolata “Approdi - Ricerca sulle realtà che distribuiscono generi alimentari attraverso la modalità dell'Emporio solidale in Emilia-Romagna” <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/ricerche-e-statistiche/approdi/view>

17 <https://it.batchgeo.com/map/307417e8e6150161d016cebd35ff2c76>

18 Da #conNETTARE, “2° Festival degli Empori Solidali dell’Emilia-Romagna”

19 <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/esclusione-sociale-e-poverta/temi/recupero-alimentare>

Tale principio è valido anche per tutte le politiche di contrasto alla povertà costituendo il lavoro la strada maestra per il suo superamento.

Il Piano sociale e sanitario si pone come impegno specifico (scheda numero 24) la riflessione per la definizione di sedi tecniche e politiche di governo integrato delle politiche sociali e dell’abitare sia a livello regionale sia a livello distrettuale.

In questa fase sarà quindi opportuno a livello regionale riattivare il tavolo tecnico sull’emergenza abitativa e a livello distrettuale individuare le modalità più opportune per promuovere la collaborazione con gli organismi competenti in materia di politiche abitative.

Il coordinamento dei servizi per essere fattivo e portare ad una reale integrazione richiede una strutturazione adeguata: l’omogeneità dell’ambito territoriale di riferimento, la definizione dei rapporti di collaborazione, una governance chiara che individui luoghi di confronto e di decisione.

6.a) Ambito distrettuale unitario

La normativa regionale nel corso degli ultimi anni (LR 14/2015 e DGR 1230/2016) ha modificato gli ambiti territoriali dei Centri per l’impiego, definendone un nuovo assetto coerente e perfettamente coincidente con quello dei distretti sanitari e degli ambiti distrettuali sociali ai sensi della legge 328/2000.

I bacini di competenza sono pertanto, da agosto 2016, i medesimi.

Questa scelta consente una maggiore facilità di lavoro sia per quanto riguarda la programmazione degli interventi, che nella presa in carico e nella gestione dei servizi. Ciò risulta inoltre confermato e coerente con uno degli obiettivi principali sanciti PSSR 2017-2019 che conferma il ruolo strategico del Distretto, quale ambito capace di coniugare le specificità territoriali con un governo delle scelte efficace e con un razionale uso delle risorse disponibili.

Va sottolineato come, sempre nel piano sociale e sanitario la dimensione distrettuale venga riconosciuta adeguata anche per le politiche abitative.

6.b) Accordi di reciproco riconoscimento (art. 6 D.Lgs. 147/2017)

A livello regionale, al fine di affrontare collettivamente la sfida del contrasto alla povertà e mettere a sistema ruoli e risorse si è stipulato, come indicato in precedenza, un “Protocollo per l’attuazione del RES e delle misure a contrasto di povertà ed esclusione sociale in Emilia-Romagna” con le principali componenti della società civile impegnate nella lotta alla povertà.

Uno dei punti operativi del protocollo è individuare e costruire relazioni stabili tra i referenti dei Comuni e i referenti del terzo settore sul tema delle povertà al fine di facilitarne il raccordo per la programmazione dei Piani di zona e per la declinazione delle specifiche azioni del protocollo; le modalità di attuazione del protocollo a livello locale e gli assetti organizzativi sono lasciati all’autonomia dei distretti.

Tra le azioni indicate figurano:

- la promozione, ove opportuno, la collaborazione e l’inserimento di attività nei progetti personalizzati previsti dalle misure di sostegno al reddito e dalla LR 14/2015;
- l’avvio di percorsi di integrazione, anche nell’ambito della marginalità estrema e della vulnerabilità;
- il rafforzamento delle reti locali e delle relazioni che costituiscono il presupposto degli interventi di inserimento sociale e riattivazione.

6.c) Governance regionale e distrettuale: articolazioni locali della Rete della protezione e dell’inclusione sociale Regioni ed EELL assicurano unitarietà al governo del sistema di interventi a contrasto della povertà tramite i seguenti organismi a livello regionale:

- Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, istituita dall’art. 59 della LR 13/2015 quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione e il sistema delle Autonomie locali in materia di politiche sanitarie e sociali; in particolare, la Cabina di regia è sede di confronto

per gli atti di programmazione generale e per ogni altro atto di indirizzo. La Cabina di regia assolve la funzione di articolazione regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 21 D.Lgs. 147/2017). La Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie o il suo Ufficio di presidenza, quando operano come articolazione della Rete sono integrati dall'Assessore regionale competente in materia di politiche per il lavoro, la formazione e l'istruzione. La funzione di istruttoria tecnica e supporto alla Cabina di regia è svolta da apposito Comitato tecnico, composto da esperti dei Comuni, delle AUSL e della Regione.

- Tavolo tra RER, ANCI e Alleanza contro la povertà sull'attuazione del Reddito di solidarietà (RES) e delle misure a contrasto di povertà ed esclusione sociale in Emilia-Romagna. Il tavolo è costituito sulla base del

relativo protocollo regionale ed è punto di riferimento per il monitoraggio, il coordinamento e la concertazione.

- Tavolo tecnico interistituzionale (sociale-lavoro-sanità) composto da esperti dei servizi sociali designati da ANCI, esperti delle Aziende USL e da esperti dei Centri per l'impiego coordinato da dirigenti regionali delle direzioni Economia della conoscenza, lavoro e impresa, Agenzia regionale lavoro e Direzione generale cura della persona salute e welfare e ANCI. Il tavolo svolge funzione consultiva, propositiva e di supporto alla attività. Il coordinamento ha il compito di tenere le fila della programmazione, della valutazione e del monitoraggio degli interventi previsti dalle varie leggi regionali di settore e garantire il costante collegamento con la normativa nazionale, favorire l'attuazione efficace delle diverse misure.

A livello distrettuale è il Comitato di distretto, definito dalle LLRR 19/1994 e 29/2004, o la Giunta dell'Unione, integrati da un referente del Centro per l'impiego, ad assolvere alla funzione di articolazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale a livello distrettuale. Il comitato di distretto/Giunta dell'Unione dovranno definire le modalità di partecipazione e consultazione di parti sociali e organismi del terzo settore.

L'Ufficio di piano distrettuale coordina tecnicamente l'azione programmatica e organizzativo-gestionale dell'attuazione delle misure di contrasto alla povertà a livello di ambito distrettuale, in stretta interconnessione con il Centro per l'impiego, al fine di garantire omogeneità nell'applicazione delle norme ed equità di trattamento per i cittadini.

6.d) Gestione associata dei servizi sociali territoriali

La LR 12/2013 all'art. 1 definisce gli ambiti distrettuali circoscrizioni territoriali nelle quali gli EELL esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari. La gestione associata è ripresa ed individuata come obiettivo strategico anche del nuovo PSSR; al fine di superare la frammentazione nelle forme di gestione dei servizi sociali territoriali ancora esistente a livello regionale, il Piano sociale e sanitario ha proposto agli ambiti distrettuali come obiettivo da raggiungere entro il triennio di vigenza del Piano stesso: "la gestione distrettuale in forma associata, preferibilmente attraverso le Unioni, delle funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari." Inoltre, sempre per contrastare forme di gestione parcellizzata nel medesimo ambito distrettuale, il PSSR sottolinea come sia importante individuare strumenti per delegare alle Unioni funzioni complete e organiche.

L'obiettivo da perseguire sempre entro il triennio di vigenza del PSSR 2017-2019 è pertanto far coincidere l'ambito del Distretto e l'ambito di esercizio associato nell'Unione.

7) Rafforzamento di interventi e servizi per garantire i livelli essenziali delle prestazioni Il D.Lgs. 147/2017 individua 3 Livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà, puntualmente ripresi nel Piano Nazionale di contrasto alla Povertà.

Nello specifico si tratta di:

- INFORMAZIONE-ACCESSO, con funzioni di informazione, consulenza, orientamento e assistenza nella presentazione della domanda. Tali funzioni nella nostra Regione saranno garantite dal sistema dei servizi sociali territoriali, nello specifico dalla rete degli sportelli sociali che svolgono già funzioni di segretariato sociale.

• **VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE**, intesa come analisi preliminare e approfondita del bisogno che devono essere offerti dal servizio sociale professionale nell'ambito del servizio sociale territoriale e in caso di bisogno complesso, in equipe multidisciplinari a composizione variabile, da calibrare in base ai bisogni del nucleo.

• **PROGETTO PERSONALIZZATO** che dovrà ricomprendere la definizione degli obiettivi generali e dei risultati specifici attesi, l'insieme dei sostegni (servizi e interventi) messi a disposizione dei nuclei da parte dei servizi coinvolti e dai soggetti del terzo settore che collaborano all'attuazione del progetto e gli impegni assunti dai nuclei medesimi. In questo caso, sotto la regia del Servizio sociale territoriale si possono prevedere molteplici servizi/interventi a seconda del progetto definito e sottoscritto.

7.a) Servizio sociale territoriale e progetto personalizzato: obiettivi da raggiungere

Il servizio sociale territoriale, così come delineato nelle Linee guida approvate con DGR 1012/2014, nelle sue componenti di Sportello sociale e Servizio sociale professionale, rappresenta lo snodo centrale per la attivazione e la realizzazione delle misure di contrasto alla povertà. Dal momento dell'accesso si avvia il percorso di conoscenza, valutazione, progettazione condivisa, accompagnamento descritto nei documenti nazionali. È quindi importante che il servizio possa essere garantito a tutti i cittadini in un livello minimo in modo uniforme su tutto il territorio regionale.

Le Linee guida regionali (DGR 1012/2014) già auspicavano la presenza di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti in tutti gli ambiti distrettuali. Lo stesso obiettivo è oggi proposto a livello nazionale quale livello essenziale, pertanto i distretti che si trovassero ancora sotto tale rapporto dovranno utilizzare una quota percentuale delle risorse che si renderanno disponibili a valere sul Fondo Povertà nazionale per rafforzare la dotazione organica di assistenti sociali presenti nell'ambito territoriale, secondo il seguente schema:

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

È inoltre necessario che il Servizio sociale professionale sia in grado di operare in equipe multidisciplinari, oltre che in ambito socio sanitario, come avviene già da tempo, anche relativamente all'integrazione socio lavorativa, così come previsto dalla LR 14/2015.

Altro obiettivo fissato dal Piano nazionale è il raggiungimento di una dotazione minima di punti di accesso e informazione quale livello essenziale.

Per la Regione Emilia-Romagna, anche in coerenza con le Linee guida regionali, gli standard sono così definiti:

- un punto di accesso per ogni comune con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti, prevedendo la necessaria flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze della popolazione;
- un punto di accesso ogni 40.000 abitanti per i comuni con popolazione superiore ai 40.000;
- un punto di accesso ogni 70.000 abitanti per il comune capoluogo di città metropolitana. Gli sportelli dovranno:
 - garantire un'organizzazione coerente con le esigenze della popolazione; pertanto gli orari di apertura e la dotazione di personale dovranno essere proporzionati all'effettivo bacino di utenza di riferimento;
 - collocarsi in sedi facilmente riconoscibili al cittadino e prive di barriere architettoniche;
 - prevedere spazi adeguati a garantire l'accoglienza delle persone e la privacy nella gestione dei colloqui;
 - impiegare personale debitamente formato per la gestione dell'ascolto, dell'informazione e dell'orientamento al cittadino. Relativamente al Progetto personalizzato di presa in carico i principi che devono ispirare la definizione del progetto sono quelli di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità e alle risorse del nucleo familiare; ogni progetto ha dunque una sua specifica definizione ed articolazione. In particolare, si ricorda che, così come previsto nel decreto legislativo 147/2017 all'art. 6:
 - qualora il bisogno del nucleo sia un bisogno essenzialmente di lavoro alla persona deve essere proposto un Patto di servizio ai sensi del decreto legislativo 150/2015;

• se il nucleo non presenta bisogni complessi è possibile per il Servizio sociale territoriale procedere ad una progettazione semplificata; • se il nucleo è già in carico ad altri servizi, la valutazione e la progettazione sono integrate ai fini del REI ma non necessariamente danno luogo ad attivazione di nuovi servizi.

Il Piano nazionale povertà individua inoltre le fasi che conducono alla definizione del progetto personalizzato e che si distinguono in:

1) la prima fase, da realizzarsi per tutti i nuclei richiedenti che abbiano avuto esito positivo circa la verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio economico, è quella della analisi preliminare o pre-assessment; si tratta di una prima valutazione che ha lo scopo di raccogliere informazioni sul nucleo, sulle sue risorse, su servizi e supporti già attivi, sull'eventuale presenza di fattori di vulnerabilità dei singoli componenti e del nucleo nel suo complesso. Questa prima fase serve ad orientare ed iniziare a definire il successivo percorso.

2) qualora emerga una situazione di bisogno complesso del nucleo, non legata alla sola dimensione dell'assenza di lavoro, viene attivata la seconda fase ovvero la valutazione multidimensionale o assessment effettuata dall'équipe multidisciplinare. Viene condotta una analisi più approfondita non solo delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, ma si procede anche all'individuazione dei bisogni e delle risposte da attivare per intraprendere un percorso finalizzato all'autonomia.

3) la terza e ultima fase è la definizione, in collaborazione con il nucleo, del progetto personalizzato che dovrà contenere obiettivi, risultati concreti, sostegni da attivare a supporto del percorso e impegni assunti dal nucleo stesso, che costituiranno l'elemento condizionale all'erogazione del beneficio economico. I sostegni sono a loro volta puntualmente elencati dal Piano nazionale:

Criteri Risorse

Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti Almeno il 60%

Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti Almeno il 40%

Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti Almeno il 20%

Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti Requisito soddisfatto

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socio-educativo domiciliare e territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

Il Piano nazionale, al fine di garantire una omogeneità minima di trattamento a livello nazionale, individua, quale livello essenziale, e quindi da garantire nel progetto personalizzato:

- per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, l'attivazione di almeno uno degli interventi o dei servizi sopra citati;
- per tutti i nuclei in cui si presenti una situazione di bisogno complesso, quindi si sia definito il quadro di analisi approfondita, e qualora sia presente un bambino o una bambina nei primi 1.000 giorni della sua vita, l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.

Rispetto all'utilizzo delle risorse del Fondo Povertà – quota servizi, l'ordine di priorità nell'attuazione dei livelli essenziali di cui al D.Lgs. 147/2017, come sopra richiamati, è il seguente:

1. Servizio Sociale territoriale (1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti);

2. Progetto personalizzato per i nuclei in cui si presenti una situazione di bisogno complesso e per i nuclei in cui si presenti una situazione di bisogno complesso e sia presente un bambino nei primi 1.000 giorni di vita;

3. Punti di accesso, nella misura sopradescritta.

7.b) Poteri sostitutivi

Il comma 5 art. 14 del D.Lgs. 147/2017 stabilisce che nei casi in cui gli ambiti distrettuali o i comuni siano gravemente inadempienti nell'attuazione del REI e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte né della Regione né del Ministero, la Regione esercitano i poteri sostitutivi. Le

modalità di tale esercizio sono disciplinate dall'art. 30 della LR 6/2004 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università”²⁰.

7.c) Collaborazione tra servizi: equipe multidisciplinare e presa in carico integrata L'esperienza delle equipe multidimensionali attivate ai sensi della LR 14/2015 rappresenta elemento prezioso per le equipe attivate per il SIA/RES/REI, qualora il bisogno del nucleo sia prevalentemente di lavoro.

A tendere si auspica che tali equipe arrivino ad una coincidenza salvo le necessarie integrazioni e rimodulazioni necessarie per rispondere ai bisogni differenziati dei nuclei coinvolti. L'equipe opera considerando la famiglia e i singoli componenti in maniera globale e unitaria e utilizzando le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti.

Può chiedere il coinvolgimento di ulteriori operatori afferenti a servizi e organizzazioni differenti (scuola, neuropsichiatria infantile, politiche abitative...) con competenze coerenti con le misure da promuovere, al fine di rispondere in maniera appropriata ai bisogni dei nuclei.

Realizzata la presa in carico unitaria, predispone un programma personalizzato d'interventi, ne rileva e verifica gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma personalizzato.

Nell'apposita sezione povertà all'interno dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale (di cui al punto 10) ciascun ambito distrettuale definisce il modello organizzativo per l'attivazione, costituzione e funzionamento dell'equipe multidisciplinare, nel rispetto dei principi soprarichiamati di adeguatezza, appropriatezza, non eccedenza, flessibilità. In mancanza di una specifica indicazione, si individuano le equipe della LR 14/2015 quali riferimento anche per l'attuazione delle misure a contrasto della povertà, salvaguardando la possibilità di integrare ulteriori figure professionali, sulla base degli specifici bisogni delle famiglie.

20 Art. 30 Potere sostitutivo 1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale. 2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. 3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali. (...)

7.d) Interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora: obiettivi da raggiungere Le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia”, che rappresentano il punto di riferimento per gli interventi in questo ambito, evidenziano la necessità di garantire, in stretto raccordo con i soggetti del privato sociale, un sistema di servizi integrato, anche a bassa soglia, che non risponda esclusivamente a logiche contingenti (l'“emergenza freddo”) ma che sappia coniugare la risposta ai bisogni primari indifferibili (cibo, riparo, cure mediche) ad un'azione di ascolto, “presa in carico” e investimento sulle capacità “residue” della persona, come premessa necessaria alla definizione di percorsi accompagnati di uscita dalla dipendenza/marginalità.

Parallelamente occorre potenziare il coinvolgimento del terzo settore e della comunità per far sì che interventi e servizi a favore di queste persone escano dall'isolamento e si aprano al territorio e alla cittadinanza, con l'obiettivo di abbattere lo stigma, stimolare lo scambio e attivare nuove risorse e sinergie a beneficio dell'intera comunità.

Destinatari degli interventi sono le persone che: - vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; - ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;

- sono ospiti di strutture, anche per periodi di lunga durata, per persone senza dimora;

- sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione e non dispongono di una soluzione abitativa.

Gli obiettivi prioritari, nell'ottica di cui sopra, sono pertanto:

- riqualificazione degli interventi a bassa soglia, incluso il potenziamento delle unità di strada con funzioni di monitoraggio, aggancio ed accompagnamento al sistema dei servizi;
- consolidamento ed ampliamento dei percorsi di autonomia abitativa con particolare riferimento all'Housing First e all'Housing Led;
- valorizzazione e potenziamento del lavoro di comunità;
- accompagnamento e sostegno all'acquisizione della residenza anagrafica. Detti obiettivi verranno perseguiti attraverso: - il progetto regionale INSIDE già citato (cfr par. 3) e finanziato attraverso i fondi PON Inclusion e PO I FEAD; - le risorse riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora del Fondo Povertà. Potranno essere eventualmente utilizzate dagli ambiti distrettuali anche le risorse previste dalla "quota servizi" del Fondo Povertà per il rafforzamento dei servizi connessi al REI, previa garanzia di aver soddisfatto i livelli essenziali previsti dal decreto legislativo 147/2017 e dal Piano nazionale povertà. Le suddette linee di finanziamento dovranno essere complementari ed integrate.

8) Quadro delle risorse Il complesso sistema delineato è finanziato da una pluralità di fonti di finanziamento, che ad oggi costituiscono una dote consistente ed inedita, che ha consentito per la prima volta di definire anche nell'ambito dei servizi sociali Livelli essenziali delle prestazioni.

A livello nazionale è istituito il Fondo Povertà, finalizzato all'attuazione del ReI; al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali una quota di tale Fondo, attualmente definita nel 20%, viene attribuita agli ambiti distrettuali per il finanziamento del sistema interventi e servizi per la povertà, in base al seguente schema:

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Finalità 2018 2019 2020

a)

Somme destinate al finanziamento dei servizi per l'accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del ReI, di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 147 del 2017

272 322 445

b)

Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del D.Lgs. n. 147 del 2017

20 20 20

c)

Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017

5 5 5

Totale 297 347 470

La quota servizi, di cui alla lett. a) è ripartita tra le regioni sulla base dei criteri definiti nel Piano nazionale (20% popolazione residente, 20% povertà assoluta, 20% beneficiari SIA, 20% grave deprivazione materiale, 20% rischio povertà) e la previsione di risorse per la Regione Emilia-Romagna, qualora non vengano modificati i criteri nel corso del triennio, è la seguente: Anno Quota RER 2018 12.566.400 euro 2019 14.876.400 euro 2020 20.559.000 euro

Gli indicatori sopradescritti non sono disponibili a livello di ambito territoriale, se non con riferimento alla distribuzione territoriale del SIA (e, in futuro del REI) e alla popolazione residente.

Il decreto di riparto delle risorse (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata) individua criteri uniformi in tutte le Regioni per la distribuzione agli ambiti territoriali, ed in particolare il 50% delle risorse in base ai nuclei beneficiari del SIA/REI e il 50% in base alla popolazione residente, fatta salva la possibilità per le regioni di indicare ulteriori criteri.

Per la Regione Emilia-Romagna si ritiene di dovere integrare il criterio relativo al numero dei beneficiari SIA/REI con i beneficiari della misura regionale RES.

Inoltre, anche in presenza di risorse a valere sul bilancio regionale destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali a contrasto della povertà, si valuta opportuno che le risorse nazionali vengano trasferite direttamente agli ambiti distrettuali, ai fini di un più rapido e razionale utilizzo delle stesse.

In riferimento alla quota del Fondo Povertà di cui al punto b) della precedente tabella, la quota destinata alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2018 è pari a 1.126.500 euro a cui si aggiunge quella attribuita direttamente, sulla base delle indicazioni del Piano Nazionale, al comune di Bologna, in quanto capoluogo di città metropolitana con più di 1.000 persone senza dimora, pari ad ulteriori 584.400 euro.

Tale quantificazione, qualora non vengano modificati criteri di riparto e fonte dei dati nel corso del triennio, può essere, in via previsionale, considerata valida anche per il 2019 e 2020.

Per il riparto della quota regionale, in continuità con quanto già fatto per l'avviso 4/16 PON inclusione e PO I FEAD, e in virtù del fatto che il fenomeno tende a concentrarsi prevalentemente nelle grandi aree urbane, si ritiene coerente destinare le risorse agli ambiti distrettuali in cui sia presente un comune con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Non essendo disponibili dati disaggregati per singolo comune sulla distribuzione del fenomeno infatti, si assume che i comuni di maggiori dimensioni attraggano la maggior parte delle persone in condizione di grave marginalità sul territorio ed il criterio per il riparto fra gli ambiti è rappresentato dalla popolazione residente.

Nel corso del triennio, sulla base della verifica dell'andamento della programmazione e realizzazione degli interventi, potranno essere, con atto di Giunta, modificati destinatari e criteri di riparto.

In riferimento alla quota del Fondo Povertà di cui al punto c) destinata ad interventi a favore di neomaggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, con successivo atto di Giunta regionale, sentiti gli enti locali si definiranno i criteri per la sperimentazione e l'individuazione dei destinatari anche in relazione alle progettazioni in corso.

Oltre al Fondo povertà, finanziato con risorse statali, si richiamano anche le risorse del "PON Inclusione – Fondo sociale europeo" che, per il biennio 2017-2019, ammontano per la nostra Regione a: euro 10.377.919 destinati agli ambiti distrettuali per interventi per l'attuazione della misura a contrasto della povertà SIA/REI (avviso 3/16); euro 4.547.300 (2.899.300 quota regione + 1.648.000 quota comune Bologna) destinati ai comuni capoluogo per interventi a contrasto della marginalità estrema (avviso 4/16). Inoltre, il piano nazionale di rafforzamento dei servizi per l'impiego prevede l'utilizzo di risorse provenienti dal PON Inclusione-FSE per finanziare l'ingresso di 600 operatori a livello nazionale che si occupino della progettazione dei percorsi di politica attiva del lavoro per le persone titolari di REI congiuntamente agli operatori sociali e sanitari.

Verranno pertanto assunti in Agenzia regionale per il lavoro 38 operatori (1 per ogni Centro per l'impiego) dedicati agli interventi di attivazione delle persone beneficiarie del REI.

Per quanto riguarda il livello regionale, l'Emilia-Romagna si è avvalsa della facoltà, prevista dalle norme di istituzione sia del SIA che del REI, di integrare il Fondo Povertà per l'erogazione di una misura di sostegno al reddito integrativa rispetto a quella nazionale, istituita dalla LR 24/2016 con il nome di reddito di solidarietà (RES).

Lo stanziamento sul bilancio triennale per l'attuazione della norma è il seguente: 2018 33.000.000 euro 2019 34.700.000 euro 2020 35.000.000 euro

Come già accennato dal 1° luglio 2018, l'estensione della platea dei beneficiari del REI, obbliga la Regione al ripensamento della misura, sempre nella logica dell'integrazione con il livello nazionale. Anche in considerazione di ciò, e dell'effettivo incremento del numero delle prese in carico da parte dei servizi territoriali, potrà essere valutata, in sede di modifica legislativa ed in analogia con il Fondo povertà nazionale, la destinazione di una quota delle risorse della LR 24/2016 agli ambiti distrettuali per il rafforzamento delle misure di contrasto alla povertà.

A valere sul POR FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 9 - sono invece stanziati le risorse per l'inclusione socio-lavorativa ai sensi della LR 14/2015: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Infine, anche il Fondo sociale locale di cui all'art. 46 della LR 2/2003, che contribuisce al finanziamento della programmazione dei piani di zona in ambito distrettuale, sulla base delle scelte locali è compatibile con l'utilizzo per interventi di contrasto alla povertà.

Quadro dei finanziamenti per il contrasto alla povertà Anno 2018 Fondo nazionale povertà - quota servizi 12.566.400 Fondo nazionale povertà - senza dimora 1.740.000 PON avviso 3 3.459.306 PON avviso 4 (*) 4.547.301

tot risorse nazionali 22.313.007 RES L.R. 24/16 33.000.000 POR inclusione L.R. 14/15 20.000.000
tot risorse regionali 53.000.000 TOTALE 75.313.007 (*) a valere sul biennio 2018-19

9) Indicazioni per i piani di zona per la salute e il benessere sociale triennali

L'art. 13, comma 2, lettera d), del D.lgs. 147/2017 prevede che i Comuni, coordinandosi a livello ambito distrettuale, adottino atti di programmazione ordinariamente nella forma di una sezione specificatamente dedicata alla povertà nel piano di zona di cui all'articolo 19 della legge 328/2000.

Tale sezione dovrà contenere, in coerenza con le indicazioni e gli standard contenuti nel Piano povertà nazionale e nel presente Piano povertà regionale, a livello di ambito territoriale la definizione degli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 147/2017, finanziati attraverso quota del Fondo Povertà, integrato con risorse Programmi Operativi Nazionali - PON FSE Inclusione, con specifico riferimento ai servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge 328/2000 che includono:

- segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al REI/RES (punti per l'accesso/sportelli sociali);
- servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socio-educativo domiciliare e territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale. Analogamente dovrà essere evidenziata la complementarietà delle risorse del POR assegnate agli ambiti distrettuali per l'attuazione della LR 14/2015, con particolare riferimento al Piano integrato territoriale dei servizi pubblici, del lavoro, sociali e sanitari così come previsto nella DGR 73/2018. Inoltre, in questa sezione si richiede di indicare espressamente:
 - informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi per ambito distrettuale, incluse le professionalità impiegate (n° assistenti sociali e n° sportelli sociali/punti di accesso);
 - il modello di governance realizzato a livello distrettuale che rappresenti l'articolazione della RETE della protezione e dell'inclusione sociale a livello distrettuale (così come indicato al punto 6.c);
 - il modello organizzativo per l'attivazione, costituzione e funzionamento dell'equipe multidisciplinare, nel rispetto dei principi di adeguatezza, appropriatezza, non eccedenza, flessibilità

(così come indicato al punto 7.c); - le modalità e gli strumenti per la partecipazione e confronto con i soggetti del terzo settore a livello distrettuale, in attuazione del “Protocollo per l’attuazione del RES e delle misure a contrasto di povertà ed esclusione sociale in Emilia-Romagna”.

In attuazione del Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019 gli ambiti distrettuali della Regione EmiliaRomagna dovranno presentare Piani di zona per la salute e il benessere sociale relativi alla programmazione 2018-2020, pertanto la programmazione del rafforzamento degli interventi e servizi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 147/2017 dovrà essere parte integrante di tali atti di programmazione distrettuale, secondo le indicazioni del livello nazionale e regionali.

10) Azioni di sistema regionali

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di accompagnare l’attuazione delle norme di contrasto alla povertà nazionali e regionali attraverso diverse leve di intervento: coordinamento e supporto ai territori, azioni formative, assistenza tecnica e sistemi informativi.

10.a) Formazione

Lo sviluppo e il consolidamento delle misure sopra indicate richiedono uno sforzo di valorizzazione, adeguamento e potenziamento della combinazione fra trasferimento economico e azioni di accompagnamento verso percorsi di inclusione sociale ed autonomia: è in questo ‘snodo’ che i sistemi di welfare locali assumono un ruolo centrale perché ad essi viene chiesto di concorrere alla lotta alle disuguaglianze più profonde con interventi e servizi, ispirati alla logica della presa in carico.

Si tratta di una sfida importante, perché il nuovo quadro normativo va a definire livelli essenziali delle prestazioni nel contrasto alla povertà nella sua accezione non solo riparativa ma, in senso più esteso ed ambizioso, inclusiva.

Per concorrere a questo obiettivo, la comunità professionale dei servizi alla persona ampiamente intesi (assistenziali, educativi, sanitari, culturali) e dei servizi di politica attiva del lavoro si troverà perciò nei prossimi anni a realizzare un complesso insieme di dispositivi – non soltanto monetari – valorizzando così la dimensione peculiare del welfare locale (servizi, interventi, professionalità) a fronte del progressivo estendersi di fenomeni di impoverimento.

Al fine di sostenere la comunità dei professionisti impegnati nell’attuazione di queste misure nonché garantire, in termini di equità, un’applicazione quanto più omeogena e coordinata a livello regionale delle 3 misure in campo per contrastare la povertà (SIA/REI, RES e legge regionale 14/2015) è stato organizzato un percorso laboratoriale formativo denominato “Accompagnare il lavoro sociale che cambia” che ha coinvolto oltre 220 operatori dei 38 ambiti territoriali impegnati nell’attuazione delle misure. Nello specifico il percorso si è concentrato sulla componente attiva della misura approfondendo i seguenti temi:

- la nuova concezione di lavoro sociale: le nuove misure, il servizio sociale professionale, la comunità;
- patti da sottoscrivere con nucleo/singolo definiti in reciprocità con le famiglie (azioni e impegni da concordare e condividere) / condizionalità (misure condizionate al rispetto dei progetti personalizzati);
- progetti personalizzati costruiti sui singoli/nuclei che prevedano l’empowerment delle persone;
- valutazione multidimensionale del bisogno e conseguente presa in carico in équipe multidisciplinari (servizi per il lavoro in primis, scuola, sanità);
- integrazione degli strumenti in uso agli operatori: i progetti personalizzati SIA/REI e RES e l’incrocio con i progetti legge regionale 14/2015 ma anche gli altri strumenti in uso al servizio sociale territoriale.

A partire dagli output di questo percorso si potranno avere suggerimenti utili al fine di perfezionare ed accompagnare l’attuazione di tali misure a livello locale e garantirne un monitoraggio adeguato a livello regionale, anche in considerazione di ulteriori azioni di accompagnamento che si rendessero necessarie per sviluppare al meglio le potenzialità dell’infrastruttura per il contrasto alla povertà realizzata a livello regionale.

10.b) Sistemi informativi

Il Sistema informativo unico RES-REI, già sperimentato con il SIA, realizzato in cooperazione applicativa sulla base di un protocollo tra INPS e Regione, consente una gestione integrata delle due misure, nazionale e regionale.

Il sistema informativo unico rappresenta una facilitazione sia per gli operatori che per i cittadini, in quanto consente di avere un'unica domanda e garantisce la mutua esclusività delle misure RES e REI. Inoltre, permette un monitoraggio puntuale e diretto delle persone che entrano nella misura regionale e nazionale.

Per l'attuazione della LR 14/2015 è stata sviluppata un'applicazione informatica oggi disponibile per tutti gli operatori. Sono stati predisposti, sviluppati on line e collocati nel portale "Lavoro per te" dell'Agenzia regionale per il lavoro tutti gli strumenti necessari per l'attuazione della legge: scheda di rilevazione e calcolo dell'indice di fragilità, catalogo distrettuale delle misure disponibili, schema di progetto personalizzato. L'applicazione guida la realizzazione delle attività da parte dei 3 servizi, con l'adozione di modalità standard condivise relativamente alle diverse attività previste (invio dall'accesso all'approfondimento e, se del caso, all'equipe, tempi per la definizione del programma personalizzato, invio dall'equipe all'ente attuatore per la realizzazione delle misure di politica attiva, ecc...).

10.c) Monitoraggio Al fine di garantire il necessario supporto tecnico scientifico sia nella definizione della misura regionale RES nella sua prima stesura, che nelle eventuali modifiche della LR 24/2016 che si rendessero necessarie se confermato l'allargamento in ottica universalista del REI previsto per luglio 2018, è stata attivata apposita convenzione con l'Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Economia Marco Biagi. La collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia potrà garantire inoltre il necessario monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di contrasto alla povertà al fine di valutarne l'efficacia e la rispondenza ai bisogni dei nuclei coinvolti. Quanto alla LR 14/2015, la registrazione sull'applicazione informatica di tutte le informazioni relative all'attuazione ne consente il costante monitoraggio.

Già oggi, infatti, sono rese disponibili alla Regione e ai distretti, con cadenza settimanale o quindicinale, le informazioni relative all'utenza trattata (n. profili con fragilità di 1° livello, di 2° livello, n. programmi sottoscritti, ecc.), alle misure per il lavoro previste nei diversi programmi sottoscritti, alle risorse finanziarie impegnate. È stato inoltre previsto e progettato un modello di monitoraggio degli aspetti tecnico-operativi-organizzativi e professionali delle diverse fasi del processo di erogazione dei servizi.

10.d) Assistenza tecnica

La complessità e l'innovatività delle misure implementate richiede un adeguato supporto tecnico ai territori.

Si richiamano sinteticamente le principali azioni attivate a livello regionale:

- Help desk di primo e secondo livello per l'attuazione del RES. Gestito direttamente dalla Regione, presta assistenza agli operatori dei comuni sia per gli aspetti informatici legati all'uso dell'applicativo, sia per quelli di contenuto e processo per l'erogazione del RES. Risponde anche a richieste e segnalazioni da parte degli utenti, collaborando a tal fine anche con l'URP regionale.
- Assistenza tecnica per l'attuazione della legge regionale 14/2015. Anche in questo caso viene garantito a livello centrale un costante supporto all'uso degli strumenti e dei sistemi informativi. Tale attività ha riguardato la progettazione degli strumenti e delle modalità attuative della legge, nonché l'accompagnamento agli operatori e ai servizi regionali nell'implementazione della stessa. Viene inoltre garantito un costante supporto all'uso degli strumenti e dei sistemi informativi da parte degli operatori dei Cpl.
- Collaborazione, sulla base di una convenzione promossa e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Banca d'Italia sugli aspetti legati all'applicazione della misura (formazione e accompagnamento territori, scambio buone prassi, ecc...).

LAZIO**IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA**

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO PEDAGOGICO-QUALITATIVO DI INTEGRAZIONE, ATTRAVERSO I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, DEI BAMBINI STRANIERI NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 6 ANNI (BUR n. 54 del 3.7.18)

SANITA'**ABRUZZO**

DGR 18.5.18, n. 311 - Decreto commissariale n. 51/2012 dell'11.10.2012 avente ad oggetto: approvazione linee guida regionali recanti 'il malato terminale nella rete delle cure palliative: dall'ospedale al domicilio' – adeguamento al dpcm 12 gennaio 2017 – art. 23. (BUR n. 26 del 4.7.18)

Note

Vengono apportate al decreto commissariale n. 51/2012 dell'11.10.2012 avente ad oggetto: Approvazione Linee Guida Regionali recanti «Il Malato Terminale nella rete delle Cure Palliative: dall'Ospedale al Domicilio» le seguenti modifiche:

al paragrafo 4.1.3 "Inserimento nelle cure domiciliari" i punti:

- Interventi di base (C.I.A. = < 0,4): erogati dai Medici di Medicina generale e da infermieri delle cure domiciliari, entrambi con una buona conoscenza di base di cure palliative. Laddove non possibile la Unità di Cure Palliative erogherà anche gli interventi di base;
- Interventi specialistici multidisciplinari (C.I.A. = > 0,5): erogati direttamente dalla Unità Cure Palliative tramite le figure professionali previste dall'allegato 2 del documento d'Intesa Sato Regioni decretato il 25 luglio 2012. L'assistenza domiciliare di cure palliative vede, dunque, l'affiancarsi alle figure professionali delle cure domiciliari di base, quelle di un'equipe esperta in cure palliative in modo tale da personalizzare la cura domiciliare secondo i bisogni del paziente terminale: maggiore è il livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, maggiore sarà il tempo dedicato da parte dell'equipe esperta.
sono sostituiti dai seguenti:
- Livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
- Livello specialistico: costituito da interventi da parte di équipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.

EMILIA -ROMAGNA

DGR 18.6.18, n. 917 - Approvazione del progetto Donazione di organi a cuore non battente (DCD) della Regione Emilia-Romagna. Disposizioni conseguenti. (BUR n. 207 dell'11.7.18)

Note

Viene approvato il Progetto Donazione di organi a cuore non battente (DCD) della Regione Emilia-Romagna, come dettagliato nel documento allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio).

Viene individuato quale sede capofila per l'avvio del progetto l'Ospedale Bufalini di Cesena -Azienda USL della Romagna

Il Centro indicato, in ragione della già avanzata implementazione dell'attività, considerato l'avvenuto avvio dell'attività medesima da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, funge da promotore per la espansione del percorso ad altre sedi idonee dell'Emilia-Romagna.

La funzione di programmazione e monitoraggio dell'attività verrà svolta in modo sinergico dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, e dal Centro di Riferimento per i Trapianti della Regione Emilia-Romagna; le due strutture trasmetteranno con cadenza semestrale a questa Giunta una relazione riguardo l'attività svolta e programmata a firma congiunta.

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 9 maggio 2018, n. U00182 Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00393 del 12.9.2017. (BUR n. 54 del 3.7.18)

Note

Viene revocato il Decreto del Commissario ad Acta n. U00393 del 12.9.2017, fermo restando che ogni Azienda Sanitaria procederà al controllo di ogni ex Pio Istituto presente sul territorio di competenza assicurando che il personale pubblico sia stato internalizzato.

Determinazione 19 giugno 2018, n. G07804 - Farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale - SSN ai sensi della L.648/96; aggiornamento di giugno 2018. (BUR n. 54 del 3.7.18)

Note

L'elenco dei medicinali erogabili a carico del SSN secondo quanto previsto dalla L.648/96 aggiornato a giugno 2018, fa parte integrante del presente provvedimento e sostituisce l'elenco di cui alla determinazione G06876 del 29.5.2018.

L'elenco di cui al punto precedente rappresenta anche il "Modello A" per la rendicontazione trimestrale del numero di pazienti totali, il numero di pazienti in trattamento e la spesa sostenuta per l'erogazione dei medicinali inseriti nella L.648/96 secondo il provvedimento del 20 luglio 2000 del Ministero della Salute; rendicontazione che dovrà avvenire secondo il seguente schema:

- entro il 15 aprile per il primo trimestre,
- entro il 15 luglio per il secondo trimestre,
- entro il 15 ottobre per il terzo trimestre,
- entro il 15 gennaio per il quarto trimestre.

I responsabili delle strutture sanitarie del Lazio, dovranno comunicare agli operatori sanitari direttamente coinvolti il contenuto della presente determinazione al fine di dare piena applicazione.

La presente determinazione sarà portata a conoscenza delle Aziende UU.SS.LL. ed Ospedaliere, agli IRCCS, agli Ospedali Classificati, alle associazioni di categoria, agli Ordini Professionali dei Farmacisti e dei Medici, alle associazioni sindacali di categoria e resa disponibile sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla Sanità. tra gli argomenti "Sanità" e nel successivo link dedicato a "Medicinali erogabili a carico SSN secondo L.648/96" dell'area "Farmaci".

Decreto del Commissario ad Acta 22 giugno 2018, n. U00248 Programma Operativo di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario 2016- 2018 (DCA 52/2017): valutazione di non coerenza dell'accreditamento dell'Università non statale denominata "Saint Camillus International University of Health Sciences" (per brevità Unicamillus o Università o Università Unicamillus) quanto all'interazione dell'offerta formativa con l'assistenza sanitaria regionale e regolamentazione conseguente. Decreto del Commissario ad Acta 22 giugno 2018, n. U00248 Programma Operativo di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario 2016- 2018 (DCA 52/2017): valutazione di non coerenza dell'accreditamento dell'Università non statale denominata "Saint

Camillus International University of Health Sciences" (per brevità Unicamillus o Università o Università Unicamillus) quanto all'interazione dell'offerta formativa con l'assistenza sanitaria regionale e regolamentazione conseguente. Atto n° 247 del 14/06/2018 (BUR n. 55 del 5.7.18)

Note

Quanto al rapporto tra l'istituzione e l'accreditamento della Università Saint Camillus International University of Health Sciences con il Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale:

1. la formazione degli studenti universitari iscritti/iscrivendi ai corsi di Medicina e Chirurgia e delle altre Professioni sanitarie dell'Università Saint Camillus non è ricompresa nella Programmazione regionale valida fino a tutto il 2018 (DCA 52/2017) né in rapporto alla quantificazione del fabbisogno formativo regionale, né in rapporto all'interazione di tale formazione con l'assistenza sanitaria regionale;

2. la piena auto-sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo a prescindere da eventuali contributi statali, pertanto, è condizione necessaria per la concreta operatività dell'Università e per la sua compatibilità con il Piano di Rientro il cui Programma Operativo di attuazione è stato approvato con DCA 52/2017;

3. i rapporti tra Università e Aziende sanitarie pubbliche e private o IRCCS vanno regolati, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 502/1992, con appositi accordi in attuazione di eventuali Protocolli di Intesa tra Regione e Unicamillus;

4. conseguentemente, in assenza di protocollo, si ritiene opportuno procedere alla regolamentazione dei rapporti tra SSR e Università Unicamillus:

a) è fatto obbligo, pertanto, di sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario ad acta la valutazione dell'impatto economico/finanziario e, quindi, della compatibilità economica di qualsiasi convenzione tra Aziende sanitarie pubbliche e l'Università Unicamillus, per le quali ciascuna Azienda è tenuta a precisare in modo inequivocabile la quantificazione dei maggiori costi indotti dalla didattica e le modalità di rimborso a cura dell'Università medesima;

b) si dà mandato a ciascuna Azienda sanitaria della Regione Lazio di porre in essere ogni azione amministrativa utile, anche in autotutela, al fine di precisare in modo chiaro, approfondito ed esaustivo le modalità di copertura del finanziamento dei maggiori costi connessi alla formazione dei discenti dei corsi di laurea dell'Università Saint Camillus che, non essendo preventivati, né approvati dal Commissario ad acta, figurano allo stato incompatibili con il Programma Operativo per l'attuazione del Piano di Rientro (concordato con il Tavolo Tecnico per la Verifica degli adempimenti regionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute) se non espressamente posti ad esclusivo carico dell'Università;

c) è sottoposta, comunque, alla preventiva approvazione del Commissario ad acta anche ogni convenzione tra ciascuna struttura privata accreditata e l'Università allo scopo di consentire la valutazione in ordine all'interazione della formazione con l'assistenza sanitaria;

d) la presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché nessuna struttura accreditata o anche solo privata, potrà vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque maggiorazione tariffaria; eventuali incrementi connessi al maggior costo dell'attività sanitaria saranno posti ad esclusivo carico dell'Università e/o della struttura sanitaria con specifica previsione in tal senso nel testo della Convenzione.

L.R. 11.7.18, n. 5

Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. (BUR n. 57 del 12.7.18)

Art. 1

(Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

e successive modifiche, al fine di assicurare la piena funzionalità delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, anche attraverso l'impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa, le graduatorie delle procedure concorsuali del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale non possono avere una vigenza superiore a tre anni dalla data della loro pubblicazione.

2. Le graduatorie adottate all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 1, in scadenza al 31 dicembre 2018 e vigenti da più di tre anni, non possono essere prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Alle graduatorie vigenti da meno di tre anni si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.

191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

LIGURIA

DGR 13.6. 18 n. 417 - Adozione della tariffa per le prestazioni relative all'attività di degenza ordinaria e diurna svolta in hospice pediatrico. (BUR n. 27 del 4.7.18)

Note

Viene approvata, in via sperimentale, la definizione delle tariffe per le prestazioni rese dall'hospice pediatrico in degenza ordinaria e diurna a pazienti non residenti in Liguria, come di seguito specificato:

Tariffa degenza ordinaria: 500,00 € al giorno; Tariffa degenza diurna (Day Hospice): 450,00 € al giorno.

Le tariffe di cui trattasi trovano applicazione a decorrere dal giorno 1° giugno 2018.

LOMBARDIA

DGR 28.6.18 - n. XI/266 Determinazioni in ordine alla produzione dell'assistenza domiciliare anno 2017. (BUR n. 27 del 4.7.18)

Note LA DISPOSIZIONE

Le ATS vengono autorizzate a proporre agli erogatori interessati un'offerta transattiva che postuli il riconoscimento del corrispettivo ridotto del 10% per la sovrapproduzione fino al 103% del valore del budget, del corrispettivo ridotto del 25% per la sovrapproduzione dal 103% al 106% e del corrispettivo ridotto del 40% per la sovrapproduzione oltre il 106%.

Viene previsto che, al corrispettivo calcolato secondo le regressioni tariffarie sopra descritte, venga applicato, ove necessario, un correttivo che riconduca l'importo minimo da riconoscere a ciascun erogatore ad un valore pari al 70% della propria sovrapproduzione e l'importo massimo da riconoscere a ciascun erogatore ad un valore pari al 80% della propria sovrapproduzione.

La necessaria copertura economica per i maggiori costi derivanti all'adozione del presente provvedimento per un valore complessivo massimo di € 1 700 000,00 è garantita, per pari importo, dalle risorse destinate agli interventi sociosanitari disponibili nei bilanci delle Agenzie di Tutela della Salute in virtù di accantonamenti effettuati dalle ex Aziende Sanitarie Locali negli anni pregressi.

MARCHE

DGR 12.6.18, n. 770 Art. 3 comma 2 lett. a) L.R. n. 13/2003 “Linee d'indirizzo agli enti del SSR per l'applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”. (BUR n. 56 del 29.6.18)

Note

Vengono approvate ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a) L.R. n. 13/2003 le "Linee d'indirizzo agli enti del SSR per l'applicazione dell'art. 20 del d.lgs 25 maggio 2017 n. 75 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", di cui all'allegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima (aa cui si fa rinvio).

PIEMONTE

DGR 14.6.18, n. 37-7057 Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori pubblici e privati. Integrazione alla DGR n. 73-5504 del 3.08.2017. Definizione dei tetti di spesa regionali ed aziendali ed approvazione dello schema di contratto per le annualità 2018-2019. (BUR n. 27 del 5.7.18)

Note

Vengono approvati i valori regionali di riferimento per l'acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero (acuzie e post-acuzie) e di specialistica ambulatoriale, per le annualità 2018 e 2019, dalle strutture pubbliche e dagli erogatori privati accreditati che erogano prestazioni a carico del sistema sanitario regionale, come da allegato A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

Vengono assegnati a ciascuna Aziende Sanitarie Locali i valori di riferimento, per l'acquisto di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale da erogatori pubblici e privati accreditati, definiti nell'allegato A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; all'interno di detti valori viene individuato il tetto invalicabile di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati e a contratto con il SSR, quantificato in relazione al consumo per residenti realizzato nell'annualità 2017.

Viene approvato lo schema di contratto 2018-2019 a valere per le strutture private (Case di cura) e di accordo contrattuale a valere per le strutture equiparate (presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78, progetti di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis d.lgs. 502/92 e s.m.i.) - allegato B1) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

Gli schemi di contratto/accordo contrattuale di cui all'allegato B1) si applicano anche agli erogatori privati che, in virtù di intese preesistenti, non sono stati assoggettati, nel corso dell'annualità 2017, alle regole di cui alla DGR n. 73-5504/2017; 4. di approvare lo schema di contratto 2018-2019 a valere per le strutture private accreditate e già contrattate per attività attualmente classificate come Lungodegenza psichiatrica, Riabilitazione psichiatrica e continuità assistenziale a valenza sanitaria – CAVS – e di assistenza domiciliare, allegato B2) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

Viene approvato il documento allegato C) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale che, in continuità con i criteri approvati nell'allegato C) alla DGR n. 73-5504 del 3.8.2017, definisce le linee di indirizzo regionali 2018-2019 per l'esercizio, da parte delle ASL, della funzione di negoziazione e acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati nonché per la regolazione dei contratti e la valutazione della qualità della performance delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e a contratto con il SSR.

Viene previsto che i tetti di spesa 2018 e 2019 assegnati a ciascuna ASL per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati a contratto con il SSR è ulteriormente suddiviso in 3 sottotetti, separati e distinti, che rappresentano il limite invalicabile di spesa per l'acquisto, rispettivamente, di prestazioni sanitarie di ricovero in acuzie, di ricovero in post-acuzie e di specialistica ambulatoriale; detti tetti di spesa sono quantificati in relazione al consumo nell'anno 2017 per residenti con riguardo ai differenti setting assistenziali.

Nel caso di trasferimento da un setting assistenziale all'altro potrà essere incrementato il solo tetto di spesa dell'ASL relativo alla specialistica ambulatoriale con corrispondente e correlata riduzione dei tetti per il ricovero; l'incremento potrà essere effettuato sia dall'Azienda in fase negoziale – in tal caso dovrà essere comunicato alla Regione entro 90 giorni dall'adozione del presente provvedimento per i conseguenti atti da parte della Direzione regionale Sanità - che, a consuntivo, in sede di valorizzazione delle prestazioni.

Nell'ipotesi in cui la valorizzazione delle prestazioni realizzate dagli erogatori – ridotte degli abbattimenti applicati per i controlli di tempestività, di pre-valorizzazione e di postvalorizzazione - eccedano i tetti assegnati all'ASL di residenza, sarà necessario ricondurre la spesa a tali limiti attraverso l'applicazione di meccanismi di regressione economica differenziati per classe e tipologia di prestazioni o servizi secondo le previsioni di cui all'allegato C) al presente provvedimento. L'applicazione dei meccanismi di regressione economica non potrà in ogni caso determinare remunerazioni inferiori al 95% dei valori di riferimento assegnati all'erogatore per ogni setting assistenziale. In presenza di disponibilità residue del tetto complessivo per residenti del SSR gli avanzi saranno utilizzati secondo le seguenti priorità:

- a) per reintegrare al 95% le remunerazioni che, a seguito dell'applicazione dei meccanismi di regressione, risultino inferiori;
- b) per ripristinare pro-quota gli eventuali abbattimenti economici applicati con la regressione proporzionale per le prestazioni ad alta complessità;
- c) gli eventuali ulteriori avanzi potranno essere utilizzati per mitigare gli effetti della regressione sulle prestazioni ambulatoriali.

I tre tetti di spesa sopra indicati includono la remunerazione delle prestazioni erogate a favore di STR = stranieri (paesi Ue / SEE / in Convenzione), ENI (Europeo Non Iscrivibile) e STP (stranieri temporaneamente presenti) già a carico del SSN ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24.3.2000, mentre, con riguardo agli STP la cui competenza in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legge 50 del 24/04/2017, è stata trasferita dal Ministero degli interni al Ministero della Salute il provvedimento, nelle more delle indicazioni nazionali, visto l'art. 63 del DPCM 12/01/17, ne prevede la rendicontazione entro il tetto indicato; 8. di stabilire che i tetti di spesa annua invalicabili ed i valori di riferimento per prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale erogate a residenti in altre regioni sono fissati, per ciascuna ASL, all'allegato A) al presente provvedimento in conformità ai criteri indicati nell'allegato C); le eventuali eccedenze di produzione saranno riconosciute in conformità all'art. 4, comma 4 del contratto (allegato B).

NB

SEGUONO ULTERIORI INDICAZIONI PIU' SPECIFICHE IN ORDINE ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO DA PARTE DELLE ASL, A CUI SI FA RINVIO COSI' COME PER GLI ALLEGATI

DGR 22.6.18, n. 41-7098 - L. 4.7.2005 n. 123. Erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di prodotti dietetici per la malattia celiaca - Individuazione dei punti autorizzati all'erogazione, istituzione del buono dematerializzato e ridefinizione dei tetti di spesa. Modifica DGR n. 7-5661 del 10.4.2007. (BUR n. 27 del 5.7.18)

Note

Gli attuali tetti mensili per la fornitura di prodotti senza glutine a favore di pazienti affetti da morbo celiaco sono da considerare onnicomprensivi e ricomprendono anche la quota relativa all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Tale modalità viene applicata a partire dalle erogazioni di alimenti successive al 30/6/2018.

PIEMONTE

DGR 22.6.18, n. 40-7097 - Semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche: integrazione delle categorie dei medici cui e' attribuita la responsabilita' delle prescrizioni con ricetta dematerializzata a carico del SSR. (BUR n. 28 del 12.7.18)

Note

Vengono abilitati i seguenti medici del SSN all'effettuazione di prescrizioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica a favore di assistiti con l'utilizzo esclusivo della ricetta dematerializzata del Servizio Sanitario Nazionale spendibile su tutto il territorio nazionale ex articolo 50 della Legge n. 326 del 24 novembre 2003, di conversione del D.L. n. 269/2003 e smi:

o Medici abilitati dal 1 settembre 2018:

o i medici degli ospedali autorizzati con progetti di sperimentazione gestionale ex art.9

bis d.lgs. 502/92 e smi (SAAPA e COQ). Il collegamento informatico con il SAR, qualora ad oggi non utilizzato, dovrà essere assicurato utilizzando la CIL delle rispettive ASL;

o Medici dei Presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78 di diritto privato accreditati e a contratto con il Servizio Sanitario Regionale;

o Medici degli IRCCS di diritto privato accreditati e a contratto con il Servizio Sanitario Regionale.

o Medici abilitati dal 1 gennaio 2019:

o Medici delle restanti Strutture Sanitarie di diritto privato, sia intra che extra ospedaliera, accreditate e a contratto con il Servizio Sanitario Regionale. I Medici di tali strutture possono effettuare le prescrizioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica a favore dei soli residenti in Piemonte.

SICILIA

DASS 8 giugno 2018. Nuovo modello organizzativo del Centro regionale trapianti. (GURS n. 28 del 29.6.18)

Art. 1

E' approvato il nuovo modello organizzativo del Centro regionale per i trapianti di organi e di tessuti con acronimo C.R.T., in ottemperanza alla legge regionale del 6 aprile 1996, n. 25, alla legge nazionale 1 aprile 1999, n. 91, in sostituzione del D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010, le cui previsioni conseguentemente cessano di avere efficacia per la parte modificata dal presente decreto.

Art. 2

Il C.R.T. è una Unità operativa complessa allocata all'interno del Dipartimento dell'emergenza-urgenza dell'A.R.N.A.S. "Civico, G. Di Cristina Benfratelli" di Palermo, con funzioni e obiettivi sovraziendali e regionali, come specificati agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 3

Il C.R.T., in ossequio alle previsioni di cui all'art. 10, comma 6, della legge 1 aprile 1999, n. 91, assolve alle seguenti funzioni:

a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;

b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali e la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera interessata;

c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore;

d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), della legge 1 aprile 1999, n. 91;

e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;

f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;

g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.

Ed inoltre, in materia di prelievo e trapianto di organi e tessuti, svolge le ulteriori seguenti funzioni:

- gestisce il sistema informativo regionale dei trapianti, destinato a collegare il Centro regionale con il sistema informativo nazionale dei trapianti, con le terapie intensive e i centri di trapianto;

- gestisce un Registro regionale dei decessi per lesioni cerebrali;

- cura la raccolta dei dati statistici relativi alle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, nonché dei risultati di tali attività;

- relaziona semestralmente e predispone la relazione annuale dell'attività da trasmettere all'Assessore per la salute;
- propone all'Assessorato della salute l'accreditamento delle strutture autorizzate a effettuare i trapianti di organi e di tessuti e la revoca di quelle che non abbiano rispettato i livelli previsti dal Ministero della salute;- promuove le iniziative di formazione permanente e aggiornamento del personale coinvolto nell'attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
- espleta funzioni di consulenza e supporto tecnico scientifico nei confronti della Regione, delle aziende sanitarie e di tutti gli organismi impegnati in attività di trapianto di organi e tessuti;
- coordina le strutture sanitarie aventi il compito di certificare, conservare e distribuire i tessuti prelevati;
- propone l'individuazione delle unità di immunologia dei trapianti delle aziende sanitarie che effettuano attività di tipizzazione tissutale; - promuove il raccordo con il C.N.T. attraverso la raccolta, elaborazione e la trasmissione dei dati relativi all'attività di prelievo di organi e tessuti;
- gestisce il funzionamento del Registro regionale di nefrologia, dialisi e trapianto;
- coordina l'attività dei gruppi di studio in tema di donazione e trapianti;
- assicura tutte le funzioni suddette h 24 per 365 giorni all'anno.

Art. 4

Sono obiettivi del Centro regionale per i trapianti:

- a) promuovere l'incremento della disponibilità di organi e tessuti destinati al trapianto;
- b) garantire una corretta ed appropriata distribuzione degli organi in base alle conoscenze tecniche ed ai principi di equità, trasparenza e pari opportunità;
- c) promuovere la formazione professionale e la corretta informazione dei cittadini sulla donazione e il trapianto degli organi e dei tessuti;
- d) promuovere la diffusione di protocolli e linee guida condivisi per l'attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
- e) promuovere la cultura di gruppi di studio quali per es.:
 - donazione e trapianto;
 - trapianto di rene;
 - trapianto di fegato;
 - trapianto di organi toracici;
 - prelievo, banking e distribuzione dei tessuti;
- f) promuovere la costituzione del Tavolo regionale delle associazioni di volontariato e dei pazienti attive a livello regionale con il quale programma e promuove la realizzazione di campagne di informazione della popolazione generale e di formazione del personale impegnato nella diffusione della cultura della donazione di organi e tessuti;
- g) coordinamento dell'assistenza psicologica a pazienti sottoposti a trapianto o in attesa di sottoporsi a trapianto nonché alle famiglie dei donatori.

Art. 5

Il coordinatore regionale è scelto tra i dirigenti medici del S.S.N., con le procedure di cui al D.P.R. n. 484/1997, che dovranno prevedere una adeguata valorizzazione dell'attività di servizio con esperienza nel settore dei trapianti. L'incarico di coordinatore regionale del C.R.T., sulla base delle procedure previste dal D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., è conferito con decreto dell'Assessore regionale per la salute ed avrà una durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o più breve, con un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, tenendo conto delle valutazioni annuali ed a fine incarico effettuate del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 502/1992. Per l'espletamento delle specifiche funzioni il responsabile del C.R.T. opera in raccordo con il Dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato della salute e con il Comitato regionale dei trapianti, costituito con D.A. n. 902 del 3 maggio 2017, ha autonomia gestionale sulle funzioni e gli obiettivi del CRT concordati annualmente con l'Assessorato della salute, sulla base degli obiettivi strategici del Centro - e può essere revocato per le ipotesi previste dall'art. 15 ter del citato Dlgs. n. 502/1992. Il trattamento economico da attribuire al coordinatore regionale è composto dal trattamento economico fondamentale previsto per un direttore di struttura complessa e da un trattamento

accessorio, connesso agli obiettivi che saranno successivamente individuati annualmente, corrispondente al compenso massimo previsto ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali e integrativi aziendali. L'intero ammontare della retribuzione corrisposta al coordinatore regionale trova capienza nel finanziamento annuale erogato per il funzionamento e l'attività del C.R.T. La valutazione del coordinatore è svolta dall'Azienda di appartenenza attraverso un collegio tecnico integrato da un componente di nomina regionale. Nello svolgimento dei suoi compiti il coordinatore regionale collabora con la rete dei coordinatori locali, con le direzioni sanitarie degli ospedali sedi di rianimazione e con le associazioni di volontariato e dei pazienti. È facoltà del coordinatore regionale individuare fra i dirigenti medici assegnati al C.R.T. il vicecoordinatore, il quale lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.

Art. 6

Il Comitato regionale per i trapianti, di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 91/99, è composto da un dirigente dell'Assessorato regionale della salute che lo presiede, dal coordinatore regionale, da due coordinatori locali, da un esperto nel settore dei prelievi di organi e tessuti, dal direttore del laboratorio di immunogenetica convenzionato con il C.R.T., da un rappresentante dei centri autorizzati ai trapianti nella Regione, da un rappresentante delle banche di tessuti attive nella regione, da un rappresentante dei centri di trapianto di cellule staminali emopoietiche, da un rappresentante dell'AIDO e da un rappresentante delle associazioni di pazienti trapiantati maggiormente rappresentative a livello regionale e/o nazionale. Il Comitato regionale per i trapianti delibera gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi in regione e approva la relazione annuale e il piano programmatico predisposto dal coordinatore regionale.

Art. 7

Il direttore generale dell'ARNAS Civico adegua il proprio atto aziendale e definisce, all'interno della dotazione organica complessiva dell'Azienda, la dotazione organica del C.R.T., nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, da presentare all'Assessorato della salute per la prevista autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 5/2009 e ss.mm.ii. La determinazione della dotazione organica del Centro dovrà essere effettuata tenendo conto dei criteri e parametri previsti dall'Accordo della Conferenza StatoRegioni del 21 marzo 2002, commisurata all'effettivo fabbisogno funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati ed alla compatibilità con la dote finanziaria destinata al Centro. La predetta dote finanziaria annuale verrà corrisposta all'Azienda Civico a copertura del complessivo costo del personale inserito nella dotazione organica, determinando un corrispondente incremento del tetto di spesa dell'Azienda assegnato a quest'ultima con il D.A. n. 1380/2015; nelle more dell'adeguamento dell'assetto organizzativo del Centro alle nuove esigenze funzionali, il legale rappresentante dell'ARNAS Civico adotterà tutti i necessari provvedimenti in materia di personale necessari per garantire la continuità assistenziale.

Art. 8

Gli oneri per il funzionamento del C.R.T. a carico delle risorse del Fondo sanitario regionale vengono assegnate annualmente, con vincolo di destinazione a favore del medesimo CRT, all'ARNAS "Civico, G. Di Cristina Benfratelli" di Palermo. L'ARNAS "Civico, G. Di Cristina Benfratelli" assicurerà tutte le funzioni amministrative necessarie, ivi comprese l'approvvigionamento di beni/servizi e prestazioni professionali occasionali occorrenti per le attività istituzionali del C.R.T. L'Azienda ARNAS avrà cura di trasmettere annualmente all'Assessorato regionale della salute il rendiconto, controfirmato dal coordinatore regionale, dei costi sostenuti per il C.R.T. Conseguentemente, l'Azienda adeguerà il tetto di spesa aziendale con le risorse necessarie al personale previsto in dotazione organica della medesima struttura, con adeguamento del limite fissato dal D.A. n. 1380/2015.

Art. 9

Per il funzionamento del C.R.T., nell'ambito del finanziamento complessivo, il direttore generale dell'ARNAS Civico, su proposta del coordinatore regionale del C.R.T., può stipulare convenzioni e/o protocolli d'intesa con aziende sanitarie e ospedaliere, università, enti pubblici e privati in armonia

con la normativa vigente in materia limitatamente alle funzioni ascritte. L'ARNAS Civico subentra al C.R.T. nei rapporti contrattuali in essere, relativi sia a prestazioni lavorative che all'approvvigionamento di beni e servizi.

Art. 10

Per ogni azienda sanitaria provinciale e per ogni azienda ospedaliera dove ha sede una U.O. di rianimazione è nominato, dal rispettivo direttore generale su proposta del coordinatore regionale per i trapianti, un coordinatore locale, scelto tra i medici che abbiano maturato esperienza nel campo dei prelievi e trapianti di organi e tessuti. Il coordinatore locale dura in carica cinque anni e può essere revocato su proposta motivata del coordinatore regionale. Al coordinatore locale viene attribuito uno specifico debito orario per l'effettuazione delle funzioni sopraelencate definito dal direttore generale dell'azienda d'intesa con il coordinatore regionale per i trapianti. Il coordinatore locale svolge i compiti di cui all'art. 12 della legge n. 91 dell'1 aprile 1999:

- a) assicura l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti al fine dell'assegnazione degli organi;
- b) coordina gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;
- c) cura i rapporti con le famiglie dei donatori; d) organizza l'attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza;
- e) relaziona periodicamente sull'attività svolta alla direzione generale dell'azienda di appartenenza e al coordinatore regionale;
- f) compila il registro locale dei cerebrolesi; il registro locale dei prelievi effettuati; il registro locale delle cause di mancata effettuazione dei prelievi;
- g) assicura un costante monitoraggio dei potenziali donatori di organi;
- h) avanza proposte e progetti per iniziative al coordinatore regionale finalizzati al miglior perseguimento dei propri compiti; i) svolge ogni ulteriore attività prevista dalle norme organizzative interne o delegata dal coordinatore regionale.

I coordinatori locali nell'espletamento dei compiti di cui sopra, possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario e amministrativo, da individuare con apposito ordine di servizio, operano in posizione di staff rispetto alle direzioni delle strutture sanitarie e ospedaliere di appartenenza, e dipendono funzionalmente dal coordinatore regionale. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie provinciali sono tenute ad assicurare i mezzi, le risorse tecnicosanitarie e di supporto per l'espletamento dei compiti dei coordinatori locali.

DASS 18 giugno 2018. Costituzione della Commissione per l'individuazione di correttivi volti al superamento del fenomeno della mobilità extraregionale nell'ambito della patologia mammaria. (GURS n. 28 del 29.6.18)

Art. 1

Per le motivazioni in premessa espresse, è istituita la Commissione per la definizione del modello organizzativo della Rete oncologica senologica, la definizione del corretto inquadramento della patologia mammaria e del successivo trattamento della stessa. La Commissione è così composta: componenti interni all'Assessorato:

- dirigente responsabile del servizio 4 "Programmazione ospedaliera"
- DPS; - dirigente responsabile del servizio 7 "Farmaceutica" - DPS;
- dirigente responsabile del servizio dell'Area interdipartimentale 4 "Sistemi informativi
- Statistiche - Monitoraggi" del DPS;
- dirigente Osservatorio epidemiologico
- DASOE. Esperti esterni:

Art. 2 Sono compiti della Commissione:

- definire un modello organizzativo di Rete oncologica senologica siciliana;
- elaborare le Linee guida e supportare l'Assessorato per la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA) e atti di indirizzo tecnico-scientifico;

- proporre aggiornamenti al documento tecnico, che sarà approvato con successivo decreto assessoriale, in coerenza con l’evoluzione scientifica e farmacologica;
- verificare e monitorare il corretto funzionamento dei Centri della Rete nonché dei collegamenti interaziendali tra questi e vigilare sulla puntuale applicazione di quanto disposto nel PDTA che si andrà ad approvare; – l’individuazione di correttivi volti al superamento del fenomeno della mobilità extraregionale nell’ambito della patologia mammaria. Il supporto amministrativo ai lavori della Commissione sarà fornito dal servizio 4 “Programmazione ospedaliera”.

Art. 3

Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione ad eccezione dei rimborsi, se e in quanto dovuti, per le spese sostenute per le trasferte necessarie alla partecipazione ai lavori, che rimangono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

BOLZANO

DGP 29.5.18, n. 508 - Approvazione delle “Linee guida del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige” Abrogazione della delibera della Giunta provinciale del 31. n. 395 03.2015.(BUR n. 27 del 5.7.18)

Note

Vengono le “Linee guida del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige” di cui all’allegato A, di approvare le “Linee guida del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige” di cui all’allegato A (a cui si fa rinvio).

TUTELA DEI DIRITTI

LOMBARDIA

DCR 12 giugno 2018 - n. XI/28 Mozione concernente attuazione e copertura finanziaria delle disposizioni previste dalla l.r. 1/2017 in materia di bullismo e di cyberbullismo. (BUR n. 27 del 4.7.18)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premesso che

- i mass media quotidianamente ci narrano fatti legati al bullismo e al cyberbullismo, veri e propri atti vessatori perpetrati da ragazzi e adolescenti nei confronti dei loro coetanei Una triste realtà quindi che attraversa tutti i luoghi, fisici e non, frequentati dai giovani tra cui la scuola e il mondo virtuale;
- il bullo stabilisce una relazione asimmetrica con il compagno più debole attraverso un comportamento aggressivo e con la messa in atto di azioni vessatorie di vario genere comprendenti un ampio spettro di azioni che vanno dalle offese alla derisione, dalle minacce alle aggressioni, dai ricatti con richiesta di denaro alla sottrazione di oggetti di proprietà, dalla diffamazione all’esclusione dal gruppo;

considerato che

- nonostante gli sforzi del legislatore continua e si incrementa la diffusione, ancor più grave, del cyberbullismo, fenomeno dove attraverso la rete e in forma anonima, il cyberbullo perseguita in maniera intenzionale, sistematica e violenta la «vittima», inducendola alle volte anche al suicidio;
- la diffusione sempre più su vasta scala, anche tra i giovanissimi, degli smartphones (dispositivi che con facilità permettono di navigare in rete direttamente dal dispositivo mobile) ha di fatto aumentato l’esposizione dei ragazzi a questo brutale fenomeno;

vista

la ricerca «Semi di Melo», effettuata in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca e con il sostegno di Regione Lombardia, che ha evidenziato che ben 350 000 giovani conoscono amici vittime del bullismo e circa 71 000 giovani lombardi sono stati toccati direttamente in prima persona dal fenomeno;

preso atto che

- al Telefono Azzurro crescono le richieste di aiuto legate a questi fenomeni;
- il report dell'Istat «Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra giovanissimi», rivela che un ragazzino su due (il 52,7 per cento) è stato vittima di bullismo o della nuova modalità della violenza tra under 18, ovvero quella che corre online;
- più del 50 per cento degli intervistati, tra gli 11 e i 17 anni, hanno dichiarato di essere rimasti vittima, nei dodici mesi precedenti l'intervista, di qualche episodio offensivo; una percentuale significativa, pari al 19 per cento dichiara altresì di aver subito episodi di bullismo una o più volte al mese mentre la metà una o più volte la settimana;

tenuto conto che

- la conoscenza del fenomeno da parte della famiglia è minima, tanto che il 56 per cento dei genitori dichiara di non temere che i propri figli possano essere vittime di bullismo o cyberbullismo;
 - i genitori, non avendo quindi la percezione della gravità del problema e minimizzando la problematica, non attivano un adeguato controllo e la giusta attenzione al vissuto dei propri figli;
- invita il Presidente e la Giunta regionale
- a rinnovare la convenzione tra la Regione e l'Ufficio scolastico per la Lombardia che vedrà la sua scadenza a fine anno, verificando al contempo se le linee di intervento previste dalla legge abbiano raggiunto gli obiettivi concordati;
 - a continuare nelle azioni di promozione e sostegno di campagne informative e educative, insieme a tutte le istituzioni a vario titolo competenti e coinvolte, per contrastare il grave fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
 - a istituire la consulta prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
 - a mantenere lo stanziamento di 200 000 euro previsto nel bilancio regionale 2018 al fine di proseguire negli interventi previsti dalla l.r. 1/2017 ”

PIEMONTE

DGR 14.6.18, n. 30-7050 Accordo tra la Regione Piemonte e il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte per favorire attività di ascolto, informazione a favore di donne vittime di violenza per contrastarne l'isolamento e per favorire l'accesso alla rete dei servizi antiviolenza del territorio regionale.

(BUR n. 27 del 5.7.18)

Note

PREMESSA

La Regione Piemonte, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, riconosce tra i principi e le finalità della legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4, il sostegno ad interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza sia diretta che indiretta nei confronti delle donne e dei minori.

La suddetta l.r. 4/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" all'art. 3, comma 1 lett.o) attribuisce alla Regione la competenza di promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con gli Enti e i soggetti del privato sociale specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza.

L'INTEGRAZIONE FRA ENTI PUBBLICI E PRIVATO SOCIALE

Con la L.R. 4/2016, in specifico all'art. 3 la Regione Piemonte si impegna a favore l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e attività della rete locale tra istituzioni, servizi pubblici ed associazioni.

IL RUOLO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

Sin dal 2009, il territorio regionale si caratterizza per la qualificata presenza dei Centri antiviolenza, quali punti di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno alle donne ed ai loro figli minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza; dato

atto che, alla data odierna, la rete regionale si compone di n. 15 Centri antiviolenza e di n. 9 case rifugio debitamente iscritti all'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 8 della LR 4/2016 sopracitata.

LA PROPOSTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE CONFEDERAZIONI ARTIGIANE

Il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte ha manifestato interesse alla sigla di uno specifico Accordo per l'ascolto, l'informazione e la conoscenza della rete regionale dei servizi antiviolenza a favore di donne vittime di violenza per contrastarne l'isolamento e per favorirne l'accesso, impegnandosi a realizzare una serie di attività tra le quali:

- informare i parrucchieri, le parrucchiere ed i barbieri aderenti dell'iniziativa,
- sollecitare ed agevolare la partecipazione degli stessi e delle stesse agli incontri di sensibilizzazione che saranno organizzati dalla Regione Piemonte, collaborando alla loro proficua realizzazione,
- assicurare la diffusione dei materiali informativi predisposti e stampati presso tutti gli esercizi aderenti e segnalare tempestivamente gli eventuali fabbisogni aggiuntivi, in caso di necessità.

L'ACCORDO

Con il presente Accordo:

- si intende promuovere la realizzazione sul territorio regionale di un intervento sperimentale finalizzato all'informazione in favore di donne vittime di violenza, attraverso il coinvolgimento del Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte, capillarmente presenti sul territorio regionale, allo scopo di sostenere un'attività di ascolto e una maggiore informazione e conoscenza sulla rete dei servizi antiviolenza in favore delle donne che possono aver subito offese e violenze di genere;
- si prevede che il coinvolgimento dei parrucchieri, delle parrucchiere e dei barbieri aderenti al Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte, dotati di alcuni elementi di conoscenza sul fenomeno e sul riconoscimento dei segnali di pericolo, possa qualificare tali esercizi commerciali quali ulteriori punti capillarmente diffusi nel territorio regionale per la prima raccolta di segnali/ricieste di aiuto delle donne vittime di violenza;
- si intende sostenere, qualora risulti necessario, la pronta attivazione della rete di sostegno delle donne stesse, sole e con figli, attiva su tutto il territorio regionale, e composta in primis dai 15 Centri Antiviolenza iscritti all'albo regionale (istituito in attuazione dell'art. 8 della LR 4/2016) e da tutti gli enti, servizi e realtà locali impegnate nella prevenzione e nel sostegno alle donne ed ai loro figli e figlie;
- si intende realizzare un'attività di monitoraggio delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle donne avviate alla rete dei servizi antiviolenza, grazie all'Accordo stesso così da verificarne esiti sul medio e lungo periodo e per consentire una riprogrammazione efficace, anche nell'ipotesi di un'eventuale proroga della durata dell'Accordo stesso.

GLI IMPEGNI DELLA REGIONE

La Regione Piemonte, in attuazione del suddetto Accordo, si impegna ai sensi degli articoli 3 e 7 a:

- promuovere la diffusione dell'informazione sui contenuti del presente accordo presso i Centri Antiviolenza, le reti locali, i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e tutti gli altri soggetti impegnati nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere contro le donne;
- organizzare, in collaborazione con il Tavolo regionale dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio e con il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte uno o più incontri di sensibilizzazione rivolti ai parrucchieri, alle parrucchiere ed ai barbieri aderenti all'iniziativa, individuandone le sedi al fine di favorire la maggior partecipazione possibile;
- predisporre e diffondere specifici materiali informativi, condivisi con i Centri antiviolenza, per un'adeguata informazione alle donne che hanno subito violenza di genere, che accedano agli esercizi commerciali aderenti;
- assicurare modalità di raccordo e di confronto periodico, anche sui dati di monitoraggio delle attività realizzate, attraverso una cabina di regia e di monitoraggio e di valutazione degli esiti raggiunti di concerto con il tavolo di coordinamento di cui all'art. 5 della LR 4/2016.

LA CONDIVISIONE DEI CONTENUTI E DEI VALORI

Si riconoscono e si condividono i contenuti e i valori sintetizzati nell'Accordo predisposto di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si condivide la necessità di un impegno costante per assicurare alle donne vittime di violenza ulteriori opportunità di ascolto, informazione e conoscenza sui sistemi dei servizi antiviolenza, così da contrastarne l'isolamento e l'esclusione sociale.

LA FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO

Si procede alla formalizzazione dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte, per consentire il regolare avvio delle azioni previste dallo stesso, prevedendo, qualora in corso d'opera se ne ravvisi la necessità, di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'eventuale impegno di risorse per la realizzazione di specifici materiali informativi e/o iniziative ulteriori.

Viene pertanto approvato lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte ed il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte, per promuovere le attività di ascolto e informazione a favore di donne vittime di violenza per contrastarne l'isolamento e per favorire l'accesso alla rete dei servizi antiviolenza del territorio regionale, di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE CONFEDERAZIONI ARTIGIANE DEL PIEMONTE PER L'ASCOLTO E L'INFORMAZIONE A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, riconosce tra i principi e le finalità della legge 24 febbraio 2016 n. 4, il sostegno ad interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza sia diretta che indiretta nei confronti delle donne e dei minori e che tali politiche rientrano tra gli obiettivi fondamentali del Fondo Sociale Europeo;
- con LR 4/2016, in specifico all'art. 3 la Regione Piemonte si impegna a favore l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e attività della rete locale tra istituzioni, servizi pubblici ed associazioni;
- il territorio regionale, in adempimento a quanto previsto dalla LR4/2016, si caratterizza per la qualificata presenza di 15 Centri antiviolenza quali punti di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza;
- le Confederazioni Artigiane del Piemonte, nelle diverse articolazioni che le compongono e nelle vesti di Comitato di Coordinamento, si sono da sempre dimostrate sensibili alla promozione di iniziative che perseguono l'inclusione di genere e contrastino ogni forma di prevaricazione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, TRA

REGIONE PIEMONTE, rappresentata da.....

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE CONFEDERAZIONI ARTIGIANE DEL PIEMONTE, rappresentato da.....

SI SIGLA E SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente accordo intende promuovere la realizzazione sul territorio regionale di un intervento sperimentale finalizzato all'informazione in favore di donne vittime di violenza, attraverso il coinvolgimento dei parrucchieri e barbieri aderenti alle Confederazioni Artigiane del Piemonte, capillarmente presenti sul territorio regionale, allo scopo di promuovere una maggiore conoscenza e, se necessario, l'efficace attivazione della rete di sostegno delle donne stesse, sole e con figli, attiva su tutto il territorio regionale, e composta dai Centri Antiviolenza iscritti all'albo regionale istituito in attuazione della Lr 4/2016 (di seguito nell'accordo denominati Centri antiviolenza) e da tutti gli

enti, servizi e realtà locali impegnate nella prevenzione e nel sostegno alle donne ed ai loro figli e figlie.

Art. 2 Interventi ed attività

Il progetto prevede il coinvolgimento dei parrucchieri/ delle parrucchiere e dei barbieri aderenti alle Confederazioni Artigiane del Piemonte disponibili ad attivarsi quali ulteriori punti diffusi su tutto il territorio regionale per la prima raccolta di segnali/ricieste di aiuto provenienti da donne che possono aver subito violenza di genere e la conseguente messa a disposizione della donna di informazioni utili, relative alla rete dei Centri Antiviolenza e dei relativi sportelli sul territorio piemontese, cui la donna può rivolgersi per formulare la sua richiesta di aiuto per attivare un percorso di protezione e sostegno, per se stessa e per gli eventuali figli e figlie.

La diffusione degli esercizi commerciali di cui trattasi, unita alla sensibilità degli esercenti aderenti, che saranno dotati di alcuni elementi di conoscenza per favorire un'adeguata attenzione ad eventuali segnali/ricieste di aiuto provenienti dalle donne, contribuiranno al potenziamento ed alla ulteriore diffusione delle risorse a disposizione delle donne vittime o potenziali vittime di violenza di genere. Particolare importanza sarà data al monitoraggio delle azioni progettuali realizzate dai firmatari del presente accordo e dai diversi soggetti della rete al fine di verificarne esiti sul medio e lungo periodo e per consentire una riprogrammazione efficace, anche nell'ipotesi di un'eventuale proroga del presente accordo.

Le azioni di monitoraggio sulle attività di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle donne avviate grazie al presente accordo, potranno contribuire all'attuazione di quanto previsto dall'art. 24 della LR 4/2016 sulla realizzazione di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne e i minori, fruibili a livello nazionale e locale.

Art. 3 Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna a:

- promuovere la diffusione dell'informazione sui contenuti del presente accordo presso i Centri Antiviolenza iscritti all'albo regionale, le reti locali, i soggetti gestori delle funzioni socioassistenziali e tutti gli altri soggetti impegnati nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere contro le donne;
- organizzare, in collaborazione con il Tavolo regionale dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio e con il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte, uno o più incontri di sensibilizzazione rivolti ai parrucchieri, alle parrucchiere ed ai barbieri aderenti all'iniziativa, individuandone le sedi al fine di favorire la maggior partecipazione possibile;
- adottare adeguati materiali informativi, condivisi con i centri antiviolenza, da stampare e diffondere, per un'adeguata informazione alle donne che hanno subito violenza di genere, che accedano agli esercizi aderenti;
- assicurare modalità di raccordo e di confronto periodico, anche sui dati di monitoraggio delle attività realizzate, con il tavolo di coordinamento di cui all'art. 5 della LR 4/2016.

Art. 4 Impegni del Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte

Il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte per il tramite delle Associazioni aderenti alle rispettive Confederazioni si impegna a:

- informare i parrucchieri/le parrucchiere ed i barbieri aderenti dell'iniziativa di cui al presente accordo;
- sollecitare ed agevolare la partecipazione degli stessi e delle stesse agli incontri di sensibilizzazione che saranno organizzati dalla Regione Piemonte, collaborando alla loro proficua realizzazione;
- assicurare la diffusione dei materiali informativi predisposti e stampati dalla Regione Piemonte presso tutti gli esercizi aderenti e segnalare tempestivamente gli eventuali fabbisogni aggiuntivi, in caso di necessità;
- assicurare la diffusione della conoscenza del presente accordo in occasione di incontri a carattere regionale/sovraregionale, al fine di promuovere una sempre maggiore adesione e un'adeguata conoscenza dell'esperienza realizzata;
- individuare un proprio referente per la partecipazione alla cabina di regia di cui all'art. 5;

-assicurare il monitoraggio delle attività realizzate, attraverso la predisposizione di un report periodico che potrà essere utilizzato anche ai fini della realizzazione da parte della Regione Piemonte di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne e i minori, fruibili a livello nazionale e locale così come disposto dall'art. 24 della LR 4/2016.

Art. 5 Cabina di regia e di monitoraggio

E' costituita una cabina di regia, cui partecipano rappresentanti dei sottoscrittori del presente accordo, con funzioni di coordinamento, valutazione e di indirizzo.

Periodicamente, la cabina di regia organizzerà incontri specifici con il Tavolo regionale dei Centri Antiviolenza, per valutare l'andamento delle situazioni prese in carico e delle azioni avviate.

Art. 6 Comunicazione e diffusione

La promozione e la diffusione del presente accordo, tenendo conto delle opportune tutele verso le potenziali beneficiarie, della loro sicurezza e di quella degli enti che le sostengono, è realizzata mediante i seguenti strumenti:

- promozioni appositamente realizzate per dare mirata informazione sulle finalità dell'accordo;
- pubblicazione periodica dei report elaborati sul sito istituzionale della Regione Piemonte;
- seminari, convegni a carattere regionale ed eventi pubblici promossi e previamente concordati.

Eventuali forme aggiuntive di comunicazione saranno concordate tra gli Enti sottoscrittori.

Art. 7 Risorse finanziarie

Per il periodo di validità del presente accordo, i firmatari si impegnano a valutare le opportune forme di sostegno ai costi del progetto sulla base delle stime dei medesimi e dell'eventuale contributo da parte di altri soggetti.

In particolare, la Regione Piemonte intende sostenere per tutta la durata il progetto attraverso la realizzazione degli incontri di sensibilizzazione, in collaborazione con la rete dei Centri Antiviolenza, la realizzazione e la stampa dei materiali informativi, la partecipazione alla cabina di regia di cui all'art. 5, nonché le attività di monitoraggio e di valutazione degli esiti raggiunti.

Art. 8 Validità temporale

Il presente accordo ha una durata sino al 31 dicembre 2019.

L'accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di due anni previa richiesta scritta da parte dei sottoscrittori da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

TOSCANA

MOZIONE 26 giugno 2018, n. 68 - In merito alla promozione di corsi di educazione civica cui possano partecipare docenti, alunni e genitori. (BUR n. 28 dell'11.7.18)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- tutti gli stati europei tra cui l'Italia, si sono impegnati ad instaurare nelle scuole un "clima che contribuisca alla partecipazione attiva dei cittadini" perché le "scuole diventino luoghi privilegiati di esercizio della tolleranza, del rispetto dei diritti umani, di pratica della democrazia e di apprendimento della diversità e della ricchezza delle identità culturali" e per formare un cittadino responsabile che presenti un'apertura verso le altre culture, capace di apprezzare il valore della libertà, rispettoso della dignità umana, delle differenze e delle diversità che devono essere assunte come risorsa e valore in modo da prevenire i conflitti o da risolverli in modo non violento;

- l'educazione alla cittadinanza è quindi dimensione trasversale dell'intero percorso formativo rivolto ai giovani perché può costituire asse e condizione per la formazione di personalità critiche, autonome, pluralistiche, aperte alla conoscenza, disponibili ad affrontare la realtà, in grado di vivere i valori della democrazia in modo consapevole, trasferendone i principi della pratica quotidiana;

- perché questo si realizzi è necessario che l'istruzione scolastica garantisca la trasmissione di valori e di conoscenze che diano attuazione alle pari opportunità di istruzione, permettendo alle nuove generazioni una crescita armonica ed integrata favorendo lo sviluppo di competenze cognitive, sociali

ed etiche, affinché bambini e giovani di domani possano essere e diventare cittadini consapevoli e rispettosi della propria comunità.

Considerato che:

- tra le novità che furono introdotte dalla riforma scolastica dell'allora Ministro Mariastella Gelmini, vi era l'introduzione dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica, materia denominata "Cittadinanza e Costituzione", che prevedeva lo studio della Costituzione;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca già da diversi anni ha inserito progetti innovativi di dialogo costruttivo, che introducono nuove forme di comunicazione utilizzando linguaggi condivisi e immediatamente decifrabili quali la musica, il teatro, etc;
- la recente riforma (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107), detta "La Buona Scuola", all'articolo 1, comma 7, richiama "le responsabilità della scuola nell'educare alla cura e alla cultura dei beni comuni";
- riteniamo imprescindibile per il futuro delle nostre comunità una forte alleanza tra scuola e famiglia, le due istituzioni a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni.

IMPEGNA

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a valutare, in accordo con i competenti organismi, la possibilità di promuovere, presso le scuole elementari e medie, corsi di educazione civica, anche in orario extrascolastico, che vedano il coinvolgimento di alunni, genitori e docenti.